SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 22

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 27 gennaio 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Università di Cassino e del Lazio meridionale

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 12 dicembre 2017, n. **228**.

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, di attuazione dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78;

Visto l'articolo 26 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, recepita con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2003, n. 105;

Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Visto il Regolamento n. 885/2006/CE del 21 giugno 2006;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

Visto il Regolamento n. 907/2014/UE dell'11 marzo 2014;

Visto l'articolo 8, comma 1, lettera *a)* e comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124 recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Considerato che l'articolo 8, comma 6, della citata legge delega n. 124 del 2015 statuisce che «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 settembre 2017;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 5 ottobre 2017;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 ottobre 2017;

Acquisiti i pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione, delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2017;

Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto legislativo reca modifiche ed integrazioni alle disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e di assorbimento del Corpo forestale dello Stato.

Art. 2.

Modifiche al Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

1. Al Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 162, comma 3, dopo le parole: «titolari dei dicasteri, organi e autorità» sono inserite le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dal comma 2-*bis* dell'articolo 174-*bis*»;

b) all'articolo 174-*bis*:

1) al comma 2, lettera *a)*, le parole: «per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare» ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: «forestali, ambientali e agroalimentari»;

2) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. I reparti istituiti con decreto del Ministro dell'ambiente dell'11 novembre 1986, registrato alla Corte dei conti in data 24 novembre 1986, registro n. 1, foglio n. 1, e con decreto del Ministro della difesa dell'8 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 settembre 2001, n. 211, Supplemento ordinario, sono posti alle dipendenze del Comando di cui al comma 2, lettera *a)*. I medesimi reparti assumono rispettivamente la denominazione di Comando carabinieri per la tutela ambientale e Comando carabinieri per la tutela agroalimentare.

2-*ter*. Dal Comando di cui al comma 2, lettera *a)*, dipendono anche il Comando carabinieri per la tutela forestale e il Comando carabinieri per la tutela della biodiversità e dei parchi. ».

c) all'articolo 828, comma 1, le parole «dell'ambiente» sono sostituite dalla seguente: «ambientale»;

d) all'articolo 1913, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. L'iscrizione d'ufficio di cui al comma 1 non si attua nei confronti del personale transitato d'autorità nell'Arma dei carabinieri, qualora, in ragione degli anni residui di servizio effettivo, non abbia la possibilità di maturare il diritto all'indennità supplementare di cui al comma 1, dell'articolo 1914. ».

e) all'articolo 2212-*octies*, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i gradi dei ruoli forestali dei periti e dei revisori dell'Arma dei carabinieri assumono la denominazione di quelli previsti per i ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti, secondo la corrispondenza di cui al comma 1;»;

f) all'articolo 2212-*nonies*, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i gradi dei ruoli forestali degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri assumono la denominazione di quelli previsti per il ruolo degli appuntati e carabinieri, secondo la corrispondenza di cui al comma 1;».

g) all'articolo 2214-*quater*, comma 4, sostituire le parole: «non si applicano le disposizioni in materia di ausiliaria di cui all'articolo 886 e al Titolo V, Capo VII, Sezione III» con le seguenti parole: «si applicano le disposizioni in materia di ausiliaria di cui all'articolo 886 e al Titolo V, Capo VII, Sezione III. In deroga all'articolo 992, il predetto personale permane in ausiliaria per un periodo non superiore a 5 anni e comunque non oltre i 65 anni di età. »;

h) all'articolo 2247-*ter*, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Per l'anno 2016, i documenti per valutare il rendimento in servizio del personale appartenente al ruolo direttivo dei funzionari e al ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato transitato nel ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, sono sostituiti da una dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica compilata, alla data del 1° gennaio 2017, dal comando di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 174-*bis* e finalizzata a documentare gli incarichi assolti e il relativo periodo di tempo.

1-*ter*. Per l'anno 2016, le disposizioni di cui al comma 1-*bis* si applicano anche al personale appartenente ai ruoli non direttivi e non dirigenti del Corpo forestale dello Stato transitato nei corrispondenti ruoli dell'Arma dei carabinieri, nei casi previsti dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. ».

Art. 3.

Modifiche alla legge 23 marzo 2001, n. 93

1. All'articolo 17, comma 1, della legge 23 marzo 2001, n. 93, le parole «dell'ambiente» sono sostituite dalla seguente parola: «ambientale».

Art. 4.

Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dopo la lettera *v)*, è aggiunta la seguente:

«*z)* Ferme restando le attribuzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, con protocollo di intesa tra l'Arma dei carabinieri ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono definite le operazioni di spegnimento a terra degli incendi boschivi nelle aree di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *i)*, svolte dalle unità specialistiche dell'Arma dei carabinieri.».

Art. 5.

Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il comma 3 è soppresso.

Art. 6.

Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea dopo le parole «all'articolo 7, comma 1,» aggiungere le seguenti «ferme restando le attribuzioni delle regioni e degli enti locali,»;

b) alla lettera *a)* aggiungere, in fine, le seguenti parole «nelle attività di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, sulla base di accordi di programma»;

c) alla lettera *b)*, dopo le parole «d'intesa con le regioni,» aggiungere le seguenti «sulla base di accordi di programma,»;

d) dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente «c-*bis*) espressione, per la parte di competenza, dei pareri di cui all'articolo 8 della legge 21 novembre 2000, n. 353.».

Art. 7.

Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177

1. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e inquadrato secondo le corrispondenze indicate nella tabella di equiparazione allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2017.».

Art. 8.

Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono soppresse le parole «a eccezione del regime dell'ausiliaria,».

Art. 9.

Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:

«12-*bis*. Al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza si applica, relativamente alla sanzione della censura di cui all'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, irrogata in data antecedente al 1° gennaio 2017, la disciplina di cui all'articolo 1369 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

12-*ter*. Per il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza, i procedimenti disciplinari da cui possa derivare una sanzione disciplinare di stato pendenti al momento del transito:

a) se non sospesi a norma dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono proseguiti dalla Commissione di disciplina di cui all'articolo 148 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, secondo le modalità ivi previste, e, se definiti con proposta di sanzione disciplinare di stato, il relativo provvedimento è disposto dagli organi competenti ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

b) se sospesi ai sensi dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono riassunti e istruiti dagli organi e secondo le procedure di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e definiti, in deroga all'articolo 1393 del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010, all'esito del procedimento penale, entro 90 giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili.

12-*quater*. Per i fatti commessi dal personale del Corpo forestale dello Stato antecedentemente al transito nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza, giudicati con sentenza o decreto penale irrevocabili, di cui l'Amministrazione militare ha avuto conoscenza integrale, la valutazione sotto il profilo disciplinare è condotta dagli organi e secondo le procedure di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

12-*quinquies*. Nei casi di cui ai commi 12-*ter* e 12-*quater*, per l'irrogazione delle sanzioni si osservano le seguenti disposizioni:

a) le condotte, che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione della sospensione disciplinare dall'impiego da uno a sei mesi;

b) le condotte, che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione della perdita del grado per rimozione;

c) le condotte, che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, sono valutate in ordine all'irrogazione della perdita del grado per condanna penale limitatamente ai reati e alle pene previsti anche nell'ordinamento militare, ovvero in ordine all'irrogazione delle sanzioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente comma nei restanti casi.

12-*sexies*. I procedimenti non definiti alla data del 31 dicembre 2016, concernenti l'attribuzione al personale del Corpo forestale dello Stato delle ricompense per lodevole comportamento o per particolare rendimento antecedenti al transito nell'Arma dei carabinieri nel Corpo della guardia di finanza, sono istruiti e definiti, secondo le disposizioni in vigore per il personale dell'Arma dei carabinieri e del predetto Corpo, entro il 31 dicembre 2018.

12-*septies*. Per il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i procedimenti disciplinari pendenti al momento del transito si estinguono, ad eccezione di quelli da cui possa derivare una sanzione disciplinare più grave della multa.

12-*octies*. Per il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai procedimenti disciplinari non estinti si applicano, altresì, le seguenti disposizioni:

a) se non sospesi, a norma dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono proseguiti dalla Commissione di disciplina di cui all'articolo 148 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, secondo le modalità ivi previste, e se definiti con proposta di sanzione disciplinare, il relativo provvedimento è disposto dagli organi competenti previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 aprile 1996, così come modificato e integrato dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria relativo al personale del comparto delle amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 26 maggio 2004 e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 15 giugno 2004;

b) se sospesi, ai sensi dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono riassunti e istruiti dagli organi e secondo le procedure previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma 12-*octies*, lettera *a)*.

12-*nonies*. Per i fatti commessi dal personale del Corpo forestale dello Stato antecedentemente al transito nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, giudicati con sentenza o decreto penale irrevocabili, di cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale, la valutazione sotto il profilo disciplinare è condotta dagli organi e secondo le procedure previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma 12-*octies*, lettera *a)*.

12-*decies*. Nei casi di cui ai commi 12-*octies* e 12-*nonies*, per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, nei confronti del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applicano le seguenti disposizioni:

a) le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro comparto aziende pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 aprile 1996, così come modificato e integrato dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria relativo al personale del comparto delle amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 26 maggio 2004 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 giugno 2004;

b) le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione del licenziamento con preavviso previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui alla lettera *a)*;

c) le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, sono valutate in ordine all'irrogazione del licenziamento senza preavviso previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui alla lettera *a)*.

12-*undecies*. Per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nella Polizia di Stato, per fatti commessi antecedentemente al transito nell'Amministrazione della pubblica sicurezza, giudicati con sentenza o decreto penale irrevocabili di cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale, la valutazione sotto il profilo disciplinare è condotta dagli organi e secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, e si applicano le seguenti disposizioni:

a) le condotte, che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio da uno a sei mesi, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737;

b) le condotte, che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione dal servizio, ai sensi dell'articolo 7 decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737;

c) le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, sono valutate in ordine all'irrogazione della destituzione, ai sensi dell'articolo 8, lettere *b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, ovvero in ordine all'irrogazione delle sanzioni della sospensione dal servizio e della destituzione, ai sensi degli articoli 6 e 7 del medesimo decreto, nei restanti casi;

d) al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Amministrazione della pubblica sicurezza si applica, con rinvio all'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'istituto della riabilitazione.

12-*duodecies*. Per i fatti commessi dal personale del Corpo forestale dello Stato antecedentemente al transito nel Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, giudicati con sentenza o decreto penale irrevocabili di cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale, la valutazione sotto il profilo disciplinare è condotta dagli organi e secondo le procedure previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento per il personale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Nei casi di cui al primo periodo, per l'irrogazione delle sanzioni si osservano le seguenti disposizioni:

a) le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino ad un massimo di sei mesi prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento per il personale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, salva diversa disposizione contenuta in norme imperative;

b) le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione del licenziamento con preavviso previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento per il personale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, salva diversa disposizione contenuta in norme imperative;

c) le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione del licenziamento senza preavviso previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento per il personale del Ministero delle politiche agricole.».

b) dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:

«13-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 2214-*quater* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applicano anche alle prime elezioni degli organi della rappresentanza militare per il rinnovo dei delegati in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.

13-*ter*. Ai fini della concessione della croce per anzianità di servizio di cui all'articolo 858 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 195, il servizio prestato nel Corpo forestale dello Stato dal personale transitato nell'Arma dei carabinieri o nella Guardia di finanza, è considerato servizio militare.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MADIA, *Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PINOTTI, *Ministro della difesa*

MINNITI, *Ministro dell'interno*

MARTINA, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:

— Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 2016.

— Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 13 agosto 2015:

«6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.»

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

Il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 gennaio 1957, n. 22, S.O.

La legge 23 aprile1959, n. 189 (Ordinamento del corpo della Guardia di finanza) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 aprile 1959, n. 98.

La legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 aprile 1981, n. 100, S.O.

La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio1999, n. 34 (Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della L. 27 dicembre 1997, n. 449) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 febbraio 1999, n. 44.

La legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale30 novembre 2000, n. 280.

La legge 23 marzo 2001, n.93 (Disposizioni in campo ambientale) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 aprile 2001, n. 79.

Il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 2001, n. 71, S.O.

— Si riporta l'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 aprile 2000, n. 79.

«Art. 4 (*Delega al Governo per il riordino del Corpo della guardia di finanza*). — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione delle norme concernenti il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza e per l'adeguamento, fermo restando l'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, dei compiti del Corpo in relazione al riordino della pubblica amministrazione.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono osservati i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione dell'esercizio delle funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea;

b) armonizzazione della nuova disciplina ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;

c) adeguamento dei ruoli e delle relative dotazioni organiche alle esigenze funzionali e tecnico-logistiche, nonché alle necessità operative connesse al nuovo ordinamento tributario ed ai compiti di natura economico-finanziaria derivanti dalla appartenenza all'Unione europea. All'adeguamento potrà procedersi mediante riordino dei ruoli normale, speciale e tecnico-operativo esistenti, l'eventuale soppressione, la non alimentazione di essi ovvero l'istituzione di nuovi ruoli, con eventua-

le rideterminazione delle consistenze organiche del restante personale. Tale revisione potrà riguardare anche, per ciascuno dei ruoli, le permanenze, i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento ed avanzamento, nonché le aliquote di valutazione ed il numero delle promozioni annue per ciascun grado, l'istituzione del grado apicale di Generale di corpo d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere ed all'armonico sviluppo delle carriere, l'elevazione a 65 anni del limite di età, per i Generali di corpo d'armata e di divisione, equiparando correlativamente anche quello del Comandante generale in carica, nonché, solo se necessario per la funzionalità del servizio, innalzando i limiti di età per i restanti gradi; conseguentemente verranno assicurati la sovraordinazione gerarchica del Comandante generale ed il mantenimento dell'attuale posizione funzionale;

d) aggiornamento delle disposizioni inerenti ad attività incompatibili con il servizio, nonché riordino della normativa relativa ai provvedimenti di stato, realizzando l'uniformità della disciplina di tutto il personale;

e) revisione delle dotazioni dirigenziali, al fine di adeguarne la disponibilità alle effettive esigenze operative ed al nuovo modello organizzativo previsto dall'articolo 27, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

f) riordino, secondo criteri di selettività ed alta qualificazione, della disciplina del Corso superiore di polizia tributaria;

g) previsione di disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella adottata con i decreti legislativi.

3. L'elevazione a 65 anni del limite di età, di cui al comma 2, lettera *c)*, ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'articolo 8.»

La direttiva 07/03/2002, n. 2002/22/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) è pubblicata nella G.U.C.E. 24 aprile 2002, n. L 108.

Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 2003, n. 214, S.O.

La legge 6 febbraio 2004, n. 36 (Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 febbraio 2004, n. 37.

Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 ottobre 2005, n. 249, S.O.

Il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 2006, n. 80, S.O.

Il regolamento Reg. (CE) 21/06/2006, n. 885/2006 (Regolamento della commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR) è pubblicato nella G.U.U.E. 23 giugno 2006, n. L 171.

Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 2010, n. 106, S.O.

Il regolamento Reg. (CE) 11/03/2014, n. 907/2014 (Regolamento che integra il regolamento (UE) n. Reg. (CE) 11/03/2014, n. 907/2014 regolamento delegato della commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro) è pubblicato nella G.U.U.E. 28 agosto 2014, n. L 255.

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 della citata legge 7 agosto 2015, n. 124:

«Art. 8 (*Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato*). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) con riferimento all'amministrazione centrale e a quella periferica: riduzione degli uffici e del personale anche dirigenziale destinati ad attività strumentali, fatte salve le esigenze connesse ad eventuali processi di reinternalizzazione di servizi, e correlativo rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle imprese; preferenza in ogni caso, salva la dimostrata impossibilità, per la gestione unitaria dei servizi strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni e previa l'eventuale collocazione delle sedi in edifici comuni o contigui; riordino, accorpamento o soppressione degli uffici e organismi al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni, adottare i provvedimenti conseguenti alla ricognizione di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e completare l'attuazione dell'articolo 20 dello stesso decreto-legge n. 90 del 2014, secondo princìpi di semplificazione, efficienza, contenimento della spesa e riduzione degli organi; razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centrali operative da realizzare in ambito regionale, secondo le modalità definite con i protocolli d'intesa adottati ai sensi dell'articolo 75-*bis*, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, fatte salve le competenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale; conseguenti modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, in aderenza al nuovo assetto funzionale e organizzativo, anche attraverso: 1) la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le facoltà assunzionali previste alla medesima data, nonché assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia, nonché i contenuti e i princìpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e tenuto conto dei criteri di delega della presente legge, in quanto compatibili; 2) in caso di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, anche in un'ottica di razionalizzazione dei costi, il transito del personale nella relativa Forza di polizia, nonché la facoltà di transito, in un contingente limitato, previa determinazione delle relative modalità, nelle altre Forze di polizia, in conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e già svolte dal medesimo personale, con l'assunzione della relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nell'ambito delle relative dotazioni organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie. Resta ferma la corresponsione, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti, della differenza, limitatamente alle voci fisse e continuative, fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione; 3) l'utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti alle Forze di

polizia dall'attuazione della presente lettera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 della presente legge, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 4) previsione che il personale tecnico del Corpo forestale dello Stato svolga altresì le funzioni di ispettore fitosanitario di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modificazioni; riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia; ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo e conseguente revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche e utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della presente delega, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 della presente legge;

b) con riferimento alle forze operanti in mare, fermi restando l'organizzazione, anche logistica, e lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia da parte delle Forze di polizia, eliminazione delle duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, nonché ottimizzazione di mezzi e infrastrutture, anche mediante forme obbligatorie di gestione associata, con rafforzamento del coordinamento tra Corpo delle capitanerie di porto e Marina militare, nella prospettiva di un'eventuale maggiore integrazione;

c) con riferimento alla sola amministrazione centrale, applicare i princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 11, 12 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché, all'esclusivo fine di attuare l'articolo 95 della Costituzione e di adeguare le statuizioni dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, definire:

1) le competenze regolamentari e quelle amministrative funzionali al mantenimento dell'unità dell'indirizzo e alla promozione dell'attività dei Ministri da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;

2) le attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di analisi, definizione e valutazione delle politiche pubbliche;

3) i procedimenti di designazione o di nomina di competenza, diretta o indiretta, del Governo o di singoli Ministri, in modo da garantire che le scelte, quand'anche da formalizzarsi con provvedimenti di singoli Ministri, siano oggetto di esame in Consiglio dei ministri;

4) la disciplina degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei vice ministri e dei sottosegretari di Stato, con determinazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri delle risorse finanziarie destinate ai suddetti uffici, in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri, anche al fine di garantire un'adeguata qualificazione professionale del relativo personale, con eventuale riduzione del numero e pubblicazione dei dati nei siti istituzionali delle relative amministrazioni;

5) le competenze in materia di vigilanza sulle agenzie governative nazionali, al fine di assicurare l'effettivo esercizio delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico e gestione;

6) razionalizzazione con eventuale soppressione degli uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle proprie delle autorità indipendenti e viceversa; individuazione di criteri omogenei per la determinazione del trattamento economico dei componenti e del personale delle autorità indipendenti, in modo da evitare maggiori oneri per la finanza pubblica, salvaguardandone la relativa professionalità; individuazione di criteri omogenei di finanziamento delle medesime autorità, tali da evitare maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante la partecipazione, ove non attualmente prevista, delle imprese operanti nei settori e servizi di riferimento, o comunque regolate o vigilate;

7) introduzione di maggiore flessibilità nella disciplina relativa all'organizzazione dei Ministeri, da realizzare con la semplificazione dei procedimenti di adozione dei regolamenti di organizzazione, anche modificando la competenza ad adottarli; introduzione di modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per consentire il passaggio dal modello dei dipartimenti a quello del segretario generale e viceversa in relazione alle esigenze di coordinamento; definizione dei predetti interventi assicurando comunque la compatibilità finanziaria degli stessi, anche attraverso l'espressa previsione della partecipazione ai relativi procedimenti dei soggetti istituzionalmente competenti a tal fine;

d) con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: riorganizzazione, ai fini della riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e della realizzazione di significativi risparmi per l'utenza, anche mediante trasferimento, previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica, delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire anche attraverso l'eventuale istituzione di un'agenzia o altra struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

e) con riferimento alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo: a completamento del processo di riorganizzazione, in combinato disposto con i criteri stabiliti dall'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in armonia con le previsioni contenute nella legge 7 aprile 2014, n. 56, razionalizzazione della rete organizzativa e revisione delle competenze e delle funzioni attraverso la riduzione del numero, tenendo conto delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, in base a criteri inerenti all'estensione territoriale, alla popolazione residente, all'eventuale presenza della città metropolitana, alle caratteristiche del territorio, alla criminalità, agli insediamenti produttivi, alle dinamiche socio-economiche, al fenomeno delle immigrazioni sui territori fronte rivieraschi e alle aree confinarie con flussi migratori; trasformazione della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo in Ufficio territoriale dello Stato, quale punto di contatto unico tra amministrazione periferica dello Stato e cittadini; attribuzione al prefetto della responsabilità dell'erogazione dei servizi ai cittadini, nonché di funzioni di direzione e coordinamento dei dirigenti degli uffici facenti parte dell'Ufficio territoriale dello Stato, eventualmente prevedendo l'attribuzione allo stesso di poteri sostitutivi, ferma restando la separazione tra funzioni di amministrazione attiva e di controllo, e di rappresentanza dell'amministrazione statale, anche ai fini del riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi di cui all'articolo 2; coordinamento e armonizzazione delle disposizioni riguardanti l'Ufficio territoriale dello Stato, con eliminazione delle sovrapposizioni e introduzione delle modifiche a tal fine necessarie; confluenza nell'Ufficio territoriale dello Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato; definizione dei criteri per l'individuazione e l'organizzazione della sede unica dell'Ufficio territoriale dello Stato; individuazione delle competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica nell'ambito dell'Ufficio territoriale dello Stato, fermo restando quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121; individuazione della dipendenza funzionale del prefetto in relazione alle competenze esercitate;

f) con riferimento a enti pubblici non economici nazionali e soggetti privati che svolgono attività omogenee: semplificazione e coordinamento delle norme riguardanti l'ordinamento sportivo, con il mantenimento della sua specificità; riconoscimento delle peculiarità dello sport per persone affette da disabilità e scorporo dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) del Comitato italiano paralimpico con trasformazione del medesimo in ente autonomo di diritto pubblico senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, nella previsione che esso utilizzi parte delle risorse finanziarie attualmente in disponibilità o attribuite al CONI e si avvalga per tutte le attività strumentali, ivi comprese le risorse umane, di CONI Servizi spa, attraverso un apposito contratto di servizio; previsione che il personale attualmente in servizio presso il Comitato italiano paralimpico transiti in CONI Servizi spa; riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, con particolare riferimento al numero, all'individuazione di autorità di sistema nonché alla governance tenendo conto del ruolo delle regioni e degli enti locali e alla semplificazione e unificazione delle procedure doganali e amministrative in materia di porti.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1, sono definiti i criteri per la ricognizione dettagliata ed esaustiva, da effettuare decorso un anno dall'adozione dei provvedimenti di riordino, accorpamento o soppressione di cui al comma 1, lettera *a)*, di tutte le funzioni e le competenze attribuite alle amministrazioni pubbliche, statali e locali, inclusi gli uffici e gli organismi oggetto di riordino in conformità al predetto comma 1, al fine di semplificare l'esercizio delle funzioni pubbliche, secondo criteri di trasparenza, efficienza, non duplicazione ed economicità, e di coordinare e rendere efficiente il rapporto tra amministrazione dello Stato ed enti locali.

3. Per l'istituzione del numero unico europeo 112, di cui al comma 1, lettera *a)*, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015, di 20 milioni di euro per l'anno 2016 e di 28 milioni di euro annui dal 2017 al 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

7. Nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme tutte le attribuzioni spettanti ai rispettivi Corpi forestali regionali e provinciali, anche con riferimento alle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, secondo la disciplina vigente in materia e salve le diverse determinazioni organizzative, da assumere con norme di attuazione degli statuti speciali, che comunque garantiscano il coordinamento in sede nazionale delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché la sicurezza e i controlli nel settore agroalimentare. Restano altresì ferme le funzioni attribuite ai presidenti delle suddette regioni e province autonome in materia di funzioni prefettizie, in conformità a quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.»

Per l'argomento del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 v. nelle note al titolo.

Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 giugno 2017, n. 143, S.O.

— Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202:

«Art. 8 (*Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata*). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) con riferimento all'amministrazione centrale e a quella periferica: riduzione degli uffici e del personale anche dirigenziale destinati ad attività strumentali, fatte salve le esigenze connesse ad eventuali processi di reinternalizzazione di servizi, e correlativo rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle imprese; preferenza in ogni caso, salva la dimostrata impossibilità, per la gestione unitaria dei servizi strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni e previa l'eventuale collocazione delle sedi in edifici comuni o contigui; riordino, accorpamento o soppressione degli uffici e organismi al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni, adottare i provvedimenti conseguenti alla ricognizione di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e completare l'attuazione dell'articolo 20 dello stesso decreto-legge n. 90 del 2014, secondo princìpi di semplificazione, efficienza, contenimento della spesa e riduzione degli organi; razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centrali operative da realizzare in ambito regionale, secondo le modalità definite con i protocolli d'intesa adottati ai sensi dell'articolo 75-*bis*, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, fatte salve le competenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale; conseguenti modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, in aderenza al nuovo assetto funzionale e organizzativo, anche attraverso: 1) la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le facoltà assunzionali previste alla medesima data, nonché assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia, nonché i contenuti e i princìpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e tenuto conto dei criteri di delega della presente legge, in quanto compatibili; 2) in caso di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, anche in un'ottica di razionalizzazione dei costi, il transito del personale nella relativa Forza di polizia, nonché la facoltà di transito, in un contingente limitato, previa determinazione delle relative modalità, nelle altre Forze di polizia, in conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e già svolte dal medesimo personale, con l'assunzione della relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nell'ambito delle relative dotazioni organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie. Resta ferma la corresponsione, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti, della differenza, limitatamente alle voci fisse e continuative, fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione; 3) l'utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti alle Forze di polizia dall'attuazione della presente lettera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 della presente legge, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 4) previsione che il personale tecnico del Corpo forestale dello Stato svolga altresì le funzioni di ispettore fitosanitario di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modificazioni; riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia; ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche

al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo e conseguente revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche e utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della presente delega, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 della presente legge:

b) con riferimento alle forze operanti in mare, fermi restando l'organizzazione, anche logistica, e lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia da parte delle Forze di polizia, eliminazione delle duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, nonché ottimizzazione di mezzi e infrastrutture, anche mediante forme obbligatorie di gestione associata, con rafforzamento del coordinamento tra Corpo delle capitanerie di porto e Marina militare, nella prospettiva di un'eventuale maggiore integrazione;

c) con riferimento alla sola amministrazione centrale, applicare i princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 11, 12 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché, all'esclusivo fine di attuare l'articolo 95 della Costituzione e di adeguare le statuizioni dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, definire:

1) le competenze regolamentari e quelle amministrative funzionali al mantenimento dell'unità dell'indirizzo e alla promozione dell'attività dei Ministri da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;

2) le attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di analisi, definizione e valutazione delle politiche pubbliche;

3) i procedimenti di designazione o di nomina di competenza, diretta o indiretta, del Governo o di singoli Ministri, in modo da garantire che le scelte, quand'anche da formalizzarsi con provvedimenti di singoli Ministri, siano oggetto di esame in Consiglio dei ministri;

4) la disciplina degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei vice ministri e dei sottosegretari di Stato, con determinazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri delle risorse finanziarie destinate ai suddetti uffici, in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri, anche al fine di garantire un'adeguata qualificazione professionale del relativo personale, con eventuale riduzione del numero e pubblicazione dei dati nei siti istituzionali delle relative amministrazioni;

5) le competenze in materia di vigilanza sulle agenzie governative nazionali, al fine di assicurare l'effettivo esercizio delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico e gestione;

6) razionalizzazione con eventuale soppressione degli uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle proprie delle autorità indipendenti e viceversa; individuazione di criteri omogenei per la determinazione del trattamento economico dei componenti e del personale delle autorità indipendenti, in modo da evitare maggiori oneri per la finanza pubblica, salvaguardandone la relativa professionalità; individuazione di criteri omogenei di finanziamento delle medesime autorità, tali da evitare maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante la partecipazione, ove non attualmente prevista, delle imprese operanti nei settori e servizi di riferimento, o comunque regolate o vigilate;

7) introduzione di maggiore flessibilità nella disciplina relativa all'organizzazione dei Ministeri, da realizzare con la semplificazione dei procedimenti di adozione dei regolamenti di organizzazione, anche modificando la competenza ad adottarli; introduzione di modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per consentire il passaggio dal modello dei dipartimenti a quello del segretario generale e viceversa in relazione alle esigenze di coordinamento; definizione dei predetti interventi assicurando comunque la compatibilità finanziaria degli stessi, anche attraverso l'espressa previsione della partecipazione ai relativi procedimenti dei soggetti istituzionalmente competenti a tal fine;

d) con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: riorganizzazione, ai fini della riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e della realizzazione di significativi risparmi per l'utenza, anche mediante trasferimento, previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica, delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire anche attraverso l'eventuale istituzione di un'agenzia o altra struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

e) con riferimento alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo: a completamento del processo di riorganizzazione, in combinato disposto con i criteri stabiliti dall'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in armonia con le previsioni contenute nella legge 7 aprile 2014, n. 56, razionalizzazione della rete organizzativa e revisione delle competenze e delle funzioni attraverso la riduzione del numero, tenendo conto delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, in base a criteri inerenti all'estensione territoriale, alla popolazione residente, all'eventuale presenza della città metropolitana, alle caratteristiche del territorio, alla criminalità, agli insediamenti produttivi, alle dinamiche socio-economiche, al fenomeno delle immigrazioni sui territori fronte rivieraschi e alle aree confinarie con flussi migratori; trasformazione della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo in Ufficio territoriale dello Stato, quale punto di contatto unico tra amministrazione periferica dello Stato e cittadini; attribuzione al prefetto della responsabilità dell'erogazione dei servizi ai cittadini, nonché di funzioni di direzione e coordinamento dei dirigenti degli uffici facenti parte dell'Ufficio territoriale dello Stato, eventualmente prevedendo l'attribuzione allo stesso di poteri sostitutivi, ferma restando la separazione tra funzioni di amministrazione attiva e di controllo, e di rappresentanza dell'amministrazione statale, anche ai fini del riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi di cui all'articolo 2; coordinamento e armonizzazione delle disposizioni riguardanti l'Ufficio territoriale dello Stato, con eliminazione delle sovrapposizioni e introduzione delle modifiche a tal fine necessarie; confluenza nell'Ufficio territoriale dello Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato; definizione dei criteri per l'individuazione e l'organizzazione della sede unica dell'Ufficio territoriale dello Stato; individuazione delle competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica nell'ambito dell'Ufficio territoriale dello Stato, fermo restando quanto previsto dalla legge 1º aprile 1981, n. 121; individuazione della dipendenza funzionale del prefetto in relazione alle competenze esercitate;

f) con riferimento a enti pubblici non economici nazionali e soggetti privati che svolgono attività omogenee: semplificazione e coordinamento delle norme riguardanti l'ordinamento sportivo, con il mantenimento della sua specificità; riconoscimento delle peculiarità dello sport per persone affette da disabilità e scorporo dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) del Comitato italiano paralimpico con trasformazione del medesimo in ente autonomo di diritto pubblico senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, nella previsione che esso utilizzi parte delle risorse finanziarie attualmente in disponibilità o attribuite al CONI e si avvalga per tutte le attività strumentali, ivi comprese le risorse umane, di CONI Servizi spa, attraverso un apposito contratto di servizio; previsione che il personale attualmente in servizio presso il Comitato italiano paralimpico transiti in CONI Servizi spa; riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, con particolare riferimento al numero, all'individuazione di autorità di sistema nonché alla governance tenendo conto del ruolo delle regioni e degli enti locali e alla semplificazione e unificazione delle procedure doganali e amministrative in materia di porti.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1, sono definiti i criteri per la ricognizione dettagliata ed esaustiva, da effettuare decorso un anno dall'adozione dei provvedimenti di riordino, accorpamento o soppressione di cui al comma 1, lettera *a)*, di tutte le funzioni e le competenze attribuite alle amministrazioni pubbliche, statali e locali, inclusi gli uffici e gli organismi oggetto di riordino in conformità al predetto comma 1, al fine di semplificare l'esercizio delle funzioni pubbliche, secondo criteri di trasparenza, efficienza, non duplicazione ed economicità, e di coordinare e rendere efficiente il rapporto tra amministrazione dello Stato ed enti locali.

3. Per l'istituzione del numero unico europeo 112, di cui al comma 1, lettera *a)*, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015, di 20 milioni di euro per l'anno 2016 e di 28 milioni di euro annui dal 2017 al 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma

«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

7. Nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme tutte le attribuzioni spettanti ai rispettivi Corpi forestali regionali e provinciali, anche con riferimento alle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, secondo la disciplina vigente in materia e salve le diverse determinazioni organizzative, da assumere con norme di attuazione degli statuti speciali, che comunque garantiscano il coordinamento in sede nazionale delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché la sicurezza e i controlli nel settore agroalimentare. Restano altresì ferme le funzioni attribuite ai presidenti delle suddette regioni e province autonome in materia di funzioni prefettizie, in conformità a quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.»

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo degli articoli 162, 174-*bis*, 828, 1913, 2212-*octies*, 2212-*nonies*, 2214-*quater*, 2247-*ter* del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto:

«Art. 162 (*Dipendenze dell'Arma dei carabinieri*). — 1. L'Arma dei carabinieri dipende:

a) tramite il Comandante generale, dal Capo di stato maggiore della difesa per quanto attiene ai compiti militari;

b) funzionalmente dal Ministro dell'interno, per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

2. Per gli aspetti tecnico-amministrativi, l'Arma dei carabinieri fa capo:

a) al Ministero della difesa per quanto concerne il personale, l'amministrazione e le attività logistiche;

b) al Ministero dell'interno per l'accasermamento e il casermaggio connessi con l'assolvimento dei compiti indicati al comma 1, lettera *b)*, nonché per l'utilizzazione delle risorse finanziarie finalizzate al potenziamento delle Forze di polizia.

3. I reparti dell'Arma costituiti nell'ambito di dicasteri, organi o autorità nazionali per l'assolvimento di compiti specifici dipendono funzionalmente dai titolari dei dicasteri, organi e autorità, *fermo restando quanto previsto dal comma 2*-bis *dell'articolo 174-bis*. I reparti e gli uffici dell'Arma costituiti nell'ambito interforze, dei comandi e degli organismi alleati in Italia e all'estero ovvero delle Forze armate, dipendono, tramite i relativi comandanti, rispettivamente dal Capo di stato maggiore della difesa e dai Capi di stato maggiore di Forza armata.»

«Art. 174-*bis* (*Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare*). — 1. L'organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare comprende reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento, nell'ambito delle competenze attribuite all'Arma dei carabinieri, di compiti particolari o che svolgono attività di elevata specializzazione in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, a sostegno o con il supporto dell'organizzazione territoriale.

2. L'organizzazione di cui al comma 1, si articola in:

a) Comando unità *forestali, ambientali e agroalimentari*, che, ferme restando la dipendenza dell'Arma dei carabinieri dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, tramite il comandante generale, per i compiti militari, e la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo 162, comma 1, dipende funzionalmente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Del Comando si avvale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente allo svolgimento delle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero. Il Comando è retto da generale di corpo d'armata che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti. L'incarico di vice comandante del Comando unità *forestali, ambientali e agroalimentari* è attribuito al Generale di divisione in servizio permanente effettivo del ruolo forestale;

b) Comandi, retti da generale di divisione o di brigata, che esercitano funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti.

2-bis. *I reparti istituiti con decreto del Ministro dell'ambiente dell'11 novembre 1986, registrato alla Corte dei conti in data 24 novembre 1986, registro n. 1, foglio n. 1, e con decreto del Ministro della difesa dell'8 giugno 2001, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *11 settembre 2001, n. 211, Supplemento Ordinario, sono posti alle dipendenze del Comando di cui al comma 2, lettera* a). *I medesimi reparti assumono rispettivamente la denominazione di Comando carabinieri per la tutela ambientale e Comando carabinieri per la tutela agroalimentare.*

2-ter. *Dal Comando di cui al comma 2, lettera* a)*, dipendono anche il Comando carabinieri per la tutela forestale e il Comando carabinieri per la tutela della biodiversità e dei parchi.»*

«Art. 828 (*Contingente per la tutela dell'ambiente*). — 1. È costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 249 unità, da collocare in soprannumero rispetto all'organico per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela *ambientale*. Il predetto contingente è così determinato:

a) generali di brigata: 1;

b) colonnelli: 1;

c) tenenti colonnelli: 1;

d) maggiori: 1;

e) capitani: 3;

f) ufficiali inferiori: 25;

g) ispettori: 139;

h) sovrintendenti: 39;

i) appuntati e carabinieri: 39.

2. Sono a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario.»

«Art. 1913 (*Fondi previdenziali integrativi*). — 1. Fermo restando quanto previsto per i dipendenti pubblici dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, in materia di previdenza complementare, gli ufficiali e i sottufficiali in servizio permanente, gli appuntati e i carabinieri sono iscritti d'ufficio ai seguenti fondi previdenziali integrativi, tra loro indipendenti e a gestione separata, amministrati dalla Cassa di previdenza delle Forze armate di cui all'articolo 74 del regolamento:

a) fondo di previdenza ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri;

b) fondo di previdenza ufficiali della Marina militare;

c) fondo di previdenza ufficiali dell'Aeronautica militare;

d) fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri;

e) fondo di previdenza appuntati e carabinieri;

f) fondo di previdenza sottufficiali della Marina militare;

g) fondo di previdenza sottufficiali dell'Aeronautica militare.

2. L'Ordinario militare, gli ispettori e i cappellani militari in servizio permanente sono iscritti d'ufficio al fondo di previdenza ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri.

3. L'iscrizione del personale militare ai fondi viene meno all'atto della cessazione dal servizio permanente, anche in caso di trattenimento o di richiamo in servizio.

3-bis. *L'iscrizione d'ufficio di cui al comma 1 non si attua nei confronti del personale transitato d'autorità nell'Arma dei carabinieri, qualora, in ragione degli anni residui di servizio effettivo, non abbia la possibilità di maturare il diritto all'indennità supplementare di cui al comma 1, dell'articolo 1914.»*

«Art. 2212-*octies* (*Successione e corrispondenza dei gradi nei ruoli forestali dei periti e dei revisori dell'Arma dei carabinieri*). — 1. La successione e la corrispondenza dei gradi dei sottufficiali dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri sono così determinate in ordine crescente:

a) vice revisore: vice brigadiere;

b) revisore: brigadiere;

c) revisore capo: brigadiere capo;

d) vice perito: maresciallo;

e) perito: maresciallo ordinario;

f) perito capo: maresciallo capo;

g) perito superiore: maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.

2. La denominazione di perito superiore scelto corrisponde alla qualifica di luogotenente.

2-bis. *A decorrere dal 1° gennaio 2018, i gradi dei ruoli forestali dei periti e dei revisori dell'Arma dei carabinieri assumono la denominazione di quelli previsti per i ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti, secondo la corrispondenza di cui al comma 1.»*

«Art. 2212-*nonies* (*Successione e corrispondenza dei gradi nei ruoli forestali degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri*). — 1. La successione e la corrispondenza dei gradi dei graduati dei ruoli forestali degli operatori e collaboratori sono così determinate in ordine crescente:

a) operatore: carabiniere;

b) operatore scelto: carabiniere scelto;

c) collaboratore: appuntato;

d) collaboratore capo: appuntato scelto.

1-bis. *A decorrere dal 1° gennaio 2018, i gradi dei ruoli forestali degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri assumono la denominazione di quelli previsti per il ruolo degli appuntati e carabinieri, secondo la corrispondenza di cui al comma 1.»*

«Art. 2214-*quater* (*Transito del personale appartenente al Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri*). — 1. Il transito del personale del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri avviene secondo la corrispondenza con i gradi militari ai sensi degli articoli 632, 2212-*octies* e 2212-*nonies*, con l'anzianità nella qualifica posseduta e mantenendo l'ordine di ruolo acquisito nel ruolo di provenienza. La qualifica di luogotenente attribuita ai marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza corrisponde alla denominazione di scelto attribuita agli ispettori superiori.

2. Il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri assume lo stato giuridico di militare.

3. Al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri si applicano i limiti d'età per la cessazione dal servizio previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i corrispondenti ruoli e qualifiche del Corpo forestale dello Stato dagli articoli 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

4. Al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri *si applicano le disposizioni in materia di ausiliaria di cui all'articolo 886 e al Titolo V, Capo VII, Sezione III. In deroga all'articolo 992, il predetto personale permane in ausiliaria per un periodo non superiore a 5 anni e comunque non oltre i 65 anni di età.»*

«Art. 2247-*ter* (*Elementi di giudizio per l'avanzamento del personale dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri*). — 1. Nelle valutazioni del personale dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri le autorità competenti esprimono i giudizi sull'avanzamento sulla base degli elementi di cui all'articolo 1032, e fondandosi sulle risultanze emerse dai fascicoli personali e dalle note informative, dai rapporti informativi e dalle schede di valutazione dell'attività svolta per i dirigenti riferiti al servizio antecedente al transito, prestato nel Corpo forestale dello Stato.

1-bis. *Per l'anno 2016, i documenti per valutare il rendimento in servizio del personale appartenente al ruolo direttivo dei funzionari e al ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato transitato nel ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, sono sostituiti da una dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica compilata, alla data del 1° gennaio 2017, dal comando di cui alla lettera* a) *del comma 1 dell'articolo 174*-bis *e finalizzata a documentare gli incarichi assolti e il relativo periodo di tempo.*

1-ter. *Per l'anno 2016, le disposizioni di cui al comma 1*-bis *si applicano anche al personale appartenente ai ruoli non direttivi e non dirigenti del Corpo forestale dello Stato transitato nei corrispondenti ruoli dell'Arma dei carabinieri, nei casi previsti dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.»*

Note all'art. 3:

— Si riporta l'articolo 17, comma 1, della citata legge 23 marzo 2001, n. 93, come modificato dal presente decreto:

«Art. 17 (*Disposizioni per amministrazioni, enti ed associazioni impegnati nella tutela dell'ambiente*). — 1. Il nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, assume la denominazione di Comando dei carabinieri per la tutela ambientale.»

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, come modificato dal presente decreto:

«Art. 7 (*Assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri e attribuzione delle funzioni*). — 1. Il Corpo forestale dello Stato è assorbito nell'Arma dei carabinieri, la quale esercita le funzioni già svolte dal citato Corpo previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, e ad eccezione delle competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 9, nonché delle funzioni attribuite alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza ai sensi dell'articolo 10 e delle attività cui provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 11.

2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, l'Arma dei carabinieri esercita le seguenti funzioni:

a) prevenzione e repressione delle frodi in danno della qualità delle produzioni agroalimentari;

b) controlli derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale e ambientale e concorso nelle attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere;

c) vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, con specifico riferimento alla tutela del patrimonio faunistico e naturalistico nazionale e alla valutazione del danno ambientale, nonché collaborazione nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

d) sorveglianza e accertamento degli illeciti commessi in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale;

e) repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;

f) concorso nella prevenzione e nella repressione delle violazioni compiute in danno degli animali;

g) prevenzione e repressione delle violazioni compiute in materia di incendi boschivi;

h) vigilanza e controllo dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale, con particolare riferimento alla tutela delle foreste e della biodiversità vegetale e animale;

i) sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilevanza nazionale e internazionale, nonché delle altre aree protette secondo le modalità previste dalla legislazione vigente, ad eccezione delle acque marine confinanti con le predette aree;

l) tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale e internazionale, nonché degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità animale e vegetale;

m) contrasto al commercio illegale nonché controllo del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione CITES, resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e della relativa normativa nazionale, comunitaria e internazionale ad eccezione di quanto previsto agli articoli 10, comma 1, lettera *b)* e 11;

n) concorso nel monitoraggio e nel controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico, e collaborazione nello svolgimento dell'attività straordinaria di polizia idraulica;

o) controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe, nonché attività consultive e statistiche ad essi relative;

p) attività di studio connesse alle competenze trasferite con particolare riferimento alla rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali, anche al fine della costituzione dell'inventario forestale nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati, anche relativi alle aree percorse dal fuoco;

q) adempimenti connessi alla gestione e allo sviluppo dei collegamenti di cui all'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;

r) attività di supporto al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella rappresentanza e nella tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali;

s) educazione ambientale;

t) concorso al pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio nazionale, ad eccezione del soccorso in montagna;

u) tutela del paesaggio e dell'ecosistema;

v) concorso nel controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 363.

z) *Ferme restando le attribuzioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, con protocollo di intesa tra l'Arma dei Carabinieri ed il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sono definite le operazioni di spegnimento a terra degli incendi boschivi nelle aree di cui all'articolo 7, comma 2, lettera* i), *svolte dalle unità specialistiche dell'Arma dei Carabinieri.*

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.450.000 per l'anno 2017.»

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, come modificato dal presente decreto:

«Art. 8 (*Riorganizzazione dell'Arma dei carabinieri in conseguenza dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato*). — 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 6, al fine di salvaguardare le professionalità esistenti, le specialità e l'unitarietà delle funzioni del Corpo forestale dello Stato, assorbito nell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 7:

a) le funzioni di direzione, di coordinamento, di controllo e di supporto generale svolte dall'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato sono assolte dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, che si avvale della struttura organizzativa di cui al comma 2, dedicata all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 7;

b) l'organizzazione addestrativa e formativa del Corpo forestale dello Stato confluisce nell'organizzazione addestrativa dell'Arma dei carabinieri e assicura la formazione specialistica del personale dedicato all'assolvimento delle specifiche funzioni di cui all'articolo 7;

c) l'organizzazione aerea del Corpo forestale dello Stato confluisce nel servizio aereo dell'Arma dei carabinieri, ad eccezione delle componenti trasferite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi del successivo articolo 9;

d) il gruppo sportivo del Corpo forestale dello Stato confluisce in quello dell'Arma dei carabinieri;

e) l'organizzazione territoriale del Corpo forestale dello Stato, nonché le restanti componenti centrali e periferiche del medesimo Corpo confluiscono nelle strutture organizzative dell'Arma dei carabinieri per lo svolgimento delle attività dirette alla tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, alla sicurezza e ai controlli nel settore agroalimentare, ad eccezione di quelle trasferite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi del successivo articolo 9.

2. Al citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 169, comma 1, dopo la lettera *c)*, è inserita la seguente:

«c-*bis*) organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare;»;

b) all'articolo 174, comma 2, lettera *b)*, le parole «Comandi di divisione, retti da generale di divisione,» sono sostituite dalle seguenti: «Comandi, retti da generale di divisione o di brigata,»;

c) dopo l'articolo 174, è inserito il seguente:

«Art. 174-*bis* (*Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare*). — 1. L'organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare comprende reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento, nell'ambito delle competenze attribuite all'Arma dei carabinieri, di compiti particolari o che svolgono attività di elevata specializzazione in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, a sostegno o con il supporto dell'organizzazione territoriale.

2. L'organizzazione di cui al comma 1, si articola in:

a) Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, che, ferme restando la dipendenza dell'Arma dei carabinieri dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, tramite il comandante generale, per i compiti militari, e la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo 162, comma 1, dipende funzionalmente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Del Comando si avvale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente allo svolgimento delle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero. Il Comando è retto da generale di corpo d'armata che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti. L'incarico di vice comandante del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare è attribuito al Generale di divisione in servizio permanente effettivo del ruolo forestale;

b) Comandi, retti da generale di divisione o di brigata, che esercitano funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti.

3. (*soppresso*)»

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell' articolo 9 del citato decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, come modificato dal presente decreto:

«Art. 9 (*Attribuzione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di specifiche competenze del Corpo forestale dello Stato*). — 1. In relazione a quanto previsto all'articolo 7, comma 1, *ferme restando le attribuzioni delle regioni e degli enti locali,* al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono attribuite le seguenti competenze del Corpo forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi:

a) concorso con le regioni nel contrasto degli incendi boschivi con l'ausilio di mezzi da terra e aerei *nelle attività di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, sulla base di accordi di programma*;

b) coordinamento delle operazioni di spegnimento, d'intesa con le regioni, *sulla base di accordi di programma*, anche per quanto concerne l'impiego dei gruppi di volontariato antincendi (AIB);

c) partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali.

c-bis*) espressione, per la parte di competenza, dei pareri di cui all'articolo 8 della legge 21 novembre 2000, n. 353.*

2. Per l'espletamento delle competenze di cui al comma 1 ed in relazione al trasferimento delle risorse di cui al successivo articolo 13, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate:

a) l'individuazione, nell'ambito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del servizio antincendio boschivo e la sua articolazione in strutture centrali e territoriali;

b) l'attività di coordinamento dei Nuclei operativi speciali e dei Centri operativi antincendio boschivo del Corpo forestale dello Stato, trasferita al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tramite le direzioni regionali.

3. Per le esigenze addestrative del personale impegnato nella lotta attiva contro gli incendi boschivi anche con mezzi aerei, con specifici protocolli d'intesa adottati tra l'Arma dei carabinieri e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono individuate modalità di utilizzo congiunto dei relativi centri di formazione confluiti nell'Arma dei carabinieri.»

Note all'art. 7:

— Si riporta l'articolo 11, comma 2, del citato decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, come modificato dal presente decreto:

«Art. 11 (*Disposizioni concernenti altre attività del Corpo forestale dello Stato*). — *omissis*

2. All'esercizio delle attività di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con il personale trasferito ai sensi dell'articolo 12, comma 1, ultimo periodo *e inquadrato secondo le corrispondenze indicate nella tabella di equiparazione allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2016, pubblicato nella* Gazzetta ufficiale *n. 2 del 3 gennaio 2017.* A tal fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è adeguata la struttura organizzativa del predetto Ministero.»

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'articolo 16, comma 1 del citato decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, come modificato dal presente decreto:

«Art. 16 (*Personale che transita nel Corpo della guardia di finanza*). — 1. Il personale che transita nel Corpo della guardia di finanza ai sensi dell'articolo 12, è inquadrato, a tutti gli effetti, nei corrispondenti ruoli e gradi del personale del medesimo Corpo, secondo le corrispondenze di cui alla tabella A richiamata all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, conservando l'anzianità già maturata nel Corpo forestale dello Stato e il relativo ordine di iscrizione in ruolo, nonché prendendo posto dopo l'ultimo dei parigrado iscritto in ruolo avente la medesima decorrenza di anzianità di grado o di qualifica.»

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell' articolo 18 del citato decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, come modificato dal presente decreto:

«Art 18 (*Disposizioni transitorie e finali*). — 1. L'Arma dei carabinieri succede nei rapporti giuridici attivi e passivi del Corpo forestale dello Stato, ivi compresi quelli derivanti dalla sottoscrizione delle convenzioni relative alla sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale e dei contratti individuali di lavoro stipulati con il personale assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, fatte salve le convenzioni di collaborazione con amministrazioni ed enti pubblici rientranti negli ambiti funzionali di cui agli articoli 9, 10 e 11 per le quali subentrano le amministrazioni ivi indicate.

2. In deroga all'articolo 13-*bis* della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni di legge, di regolamento e di decreto di natura non regolamentare vigenti che fanno riferimento a funzioni, compiti e attività del Corpo forestale dello Stato e attribuiti ai sensi del presente decreto, devono intendersi riferite all'Arma dei carabinieri, se non rientranti tra quelle devolute al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla Polizia di Stato, al Corpo della guardia di finanza e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi degli articoli 9, 10 e 11.

3. Con i decreti adottati ai sensi dell'articolo 13, comma 1, è individuata anche l'Amministrazione statale che subentra nei contratti di locazione, comodato o cessione a qualsiasi titolo di immobili sedi del personale trasferito all'Arma dei carabinieri, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla Polizia di Stato, al Corpo della guardia di finanza e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi degli articoli 7, 9, 10 e 11. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, le Amministrazioni destinatarie dei beni recedono dai contratti relativi agli immobili che non risultano necessari all'espletamento dei compiti istituzionali, anche in deroga alle eventuali clausole difformi previste contrattualmente. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. L'Arma dei carabinieri e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono autorizzati ad adottare i provvedimenti occorrenti per il mantenimento dell'aeronavigabilità continua degli aeromobili trasferiti ai sensi dell'articolo 13, comma 1.

5. In prima applicazione, i provvedimenti e i protocolli di cui agli articoli 2, comma 1, 3, comma 2, 4, commi 2 e 3, e 5, commi 2 e 3, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e trovano applicazione dal 1°(gradi) gennaio 2017. Entro il medesimo termine, al fine di rafforzare gli interventi di razionalizzazione volti ad evitare duplicazioni e sovrapposizioni, anche mediante un efficace e omogeneo coordinamento informativo, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i vertici delle altre Forze di polizia adottano apposite istruzioni attraverso cui i responsabili di ciascun presidio di polizia interessato, trasmettono alla propria scala gerarchica le notizie relative all'inoltro delle informative di reato all'autorità giudiziaria, indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale.

6. Al fine di eliminare progressivamente duplicazioni o sovrapposizioni di strutture operative, logistiche ed amministrative assicurando il mantenimento di adeguati livelli di presidio dell'ambiente, del territorio, delle acque e della sicurezza agroalimentare, fino al 31 dicembre 2024 i provvedimenti di istituzione e di soppressione di comandi, enti e altre strutture ordinative dell'Arma dei carabinieri, di qualunque livello ed organizzazione, connessi con il procedimento di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, sono adottati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, previo assenso del Ministro della difesa, che si pronuncia di concerto con i Ministri dell'interno, delle politiche agricole alimentari e forestali nonché dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

7. In relazione al riassetto dei comparti di specialità e alla razionalizzazione dei presidi di polizia di cui agli articoli 2 e 3, al fine di realizzare una omogenea e funzionale copertura sul territorio nazionale delle articolazioni periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le necessarie modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208.

8. Nelle more dell'attribuzione delle funzioni del Corpo forestale dello Stato all'Arma dei carabinieri, le funzioni di ispettore e di agente fitosanitario, di cui agli articoli 34 e 34-*bis* del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono esercitate, rispettivamente, dal personale dei ruoli dei periti e dei revisori del Corpo forestale dello Stato dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette funzioni sono svolte sotto il coordinamento funzionale del Servizio fitosanitario nazionale.

9. Il personale appartenente ai ruoli dei periti, revisori e operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato giudicato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, permanentemente non idoneo in forma assoluta all'assolvimento dei compiti d'istituto ai sensi delle disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 23-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, ovvero assunto ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, con la sola esclusione di quello di cui all'articolo 18 della medesima legge, ovvero che si trovi nella condizione di cui all'articolo 636 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 e che non abbia esercitato la facoltà di cui al comma 3 del medesimo articolo, è inserito d'ufficio nel contingente collocabile presso le amministrazioni statali individuate ai sensi dell'articolo 12, comma 3, per l'assegnazione preferibilmente nei ruoli del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'incremento della dotazione organica trasferita all'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 12, comma 1, è corrispondentemente ridotto.

10. Il personale appartenente ai ruoli dei periti, revisori e operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato transitato nei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 2212-*bis*, commi 5, 6 e 7, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, che, durante la frequenza o al termine del corso di formazione militare di cui all'articolo 2214-*quater*, comma 20, lettera *a)*, del medesimo decreto legislativo, risulta non idoneo a prestare servizio nell'Arma dei carabinieri, transita nei ruoli civili del Ministero della difesa con conseguente temporaneo trasferimento delle relative risorse finanziarie. La corrispondente dotazione organica dell'Arma dei carabinieri è resa temporaneamente indisponibile sino alla cessazione dal servizio dello stesso personale.

11. Il personale del Corpo forestale dello Stato transitato ai sensi del presente decreto nelle amministrazioni di cui all'articolo 12, comma 1, conserva il regime di quiescenza dell'ordinamento di provenienza.

12. Per il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nelle Forze di polizia, i procedimenti disciplinari pendenti al momento del transito si estinguono, ad eccezione di quelli da cui possa derivare una sanzione disciplinare di stato.

12-bis. *Al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza si applica, relativamente alla sanzione della censura di cui all'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, irrogata in data antecedente al 1° gennaio 2017, la disciplina di cui all'articolo 1369 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.*

12-ter. *Per il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza, i procedimenti disciplinari da cui possa derivare una sanzione disciplinare di stato pendenti al momento del transito:*

a) *se non sospesi a norma dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono proseguiti dalla Commissione di disciplina di cui all'articolo 148 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, secondo le modalità ivi previste, e, se definiti con proposta di sanzione disciplinare di stato, il relativo provvedimento è disposto dagli organi competenti ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;*

b) *se sospesi ai sensi dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono riassunti e istruiti dagli organi e secondo le procedure di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e definiti, in deroga all'articolo 1393 del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010, all'esito del procedimento penale, entro 90 giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili.*

12-quater. *Per i fatti commessi dal personale del Corpo forestale dello Stato antecedentemente al transito nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza, giudicati con sentenza o decreto penale irrevocabili, di cui l'Amministrazione Militare ha avuto conoscenza integrale, la valutazione sotto il profilo disciplinare è condotta dagli organi e secondo le procedure di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.*

12-quinquies. *Nei casi di cui ai commi 12*-ter *e 12*-quater, *per l'irrogazione delle sanzioni si osservano le seguenti disposizioni:*

a) *le condotte, che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione della sospensione disciplinare dall'impiego da uno a sei mesi;*

b) *le condotte, che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione della perdita del grado per rimozione;*

c) *le condotte, che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, sono valutate in ordine all'irrogazione della perdita del grado per condanna penale limitatamente ai reati e alle pene previsti anche nell'ordinamento militare, ovvero in ordine all'irrogazione delle sanzioni di cui alle lettere* a) *e* b) *del presente comma nei restanti casi.*

12-sexies. *I procedimenti non definiti alla data del 31 dicembre 2016, concernenti l'attribuzione al personale del Corpo forestale dello Stato delle ricompense per lodevole comportamento o per particolare rendimento antecedenti al transito nell'Arma dei carabinieri nel Corpo della guardia di finanza, sono istruiti e definiti, secondo le disposizioni in vigore per il personale dell'Arma dei carabinieri e del predetto Corpo, entro il 31 dicembre 2018.*

12-septies. *Per il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i procedimenti disciplinari pendenti al momento del transito si estinguono, ad eccezione di quelli da cui possa derivare una sanzione disciplinare più grave della multa.*

12-octies. *Per il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai procedimenti disciplinari non estinti si applicano, altresì, le seguenti disposizioni:*

a) *se non sospesi, a norma dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono proseguiti dalla Commissione di disciplina di cui all'articolo 148 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, secondo le modalità ivi previste, e se definiti con proposta di sanzione disciplinare, il relativo provvedimento è disposto dagli organi competenti previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende pubblicato nella* Gazzetta ufficiale *del 29 aprile 1996, cosi come modificato e integrato dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria relativo al personale del compatto delle amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 26 maggio 2004 e pubblicato nella* Gazzetta ufficiale *del 15 giugno 2004;*

b) *se sospesi, ai sensi dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono riassunti e istruiti dagli organi e secondo le procedure previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma 12*-octies, *lettera* a).

12-nonies. *Per i fatti commessi dal personale del Corpo forestale dello Stato antecedentemente al transito nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, giudicati con sentenza o decreto penale irrevocabili, di cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale, la valutazione sotto il profilo disciplinare è condotta dagli organi e secondo le procedure previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma 12*-octies, *lettera* a).

12-decies. *Nei casi di cui ai commi 12*-octies *e 12*-nonies, *per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, nei confronti del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applicano le seguenti disposizioni:*

a) *le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro compatto aziende pubblicato nella* Gazzetta ufficiale *del 29 aprile 1996, cosi come modificato e integrato dal contratto collettivo nazionale- di lavoro di categoria relativo al personale del comparto delle amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 26 maggio 2004 e pubblicato nella* Gazzetta ufficiale *del 15 giugno 2004;*

b) *le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione del licenziamento con preavviso previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui alla lettera* a)*;*

c) *le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, sono valutate in ordine all'irrogazione del licenziamento senza preavviso previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui alla lettera* a).

12-undecies. *Per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nella Polizia di Stato, per fatti commessi antecedentemente al transito nell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, giudicati con sentenza o decreto penale irrevocabili di cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale, la valutazione sotto il profilo disciplinare è condotta dagli organi e secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, e si applicano le seguenti disposizioni:*

a) *le condotte, che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione cli cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio da uno a sei mesi, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737;*

b) *le condotte, che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, sono valutate in ordine all'irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione dal servizio, ai sensi dell'articolo 7 decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n.737;*

c) *le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, sono valutate in ordine all'irrogazione della destituzione, ai sensi dell'articolo 8, lettere* b) *e* c) *del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n.737, ovvero in ordine all'irrogazione delle sanzioni della sospensione dal servizio e della destituzione, ai sensi degli articoli 6 e 7 del medesimo decreto, nei restanti casi;*

d) *al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza si applica, con rinvio all'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'istituto della riabilitazione.*

12-duodecies. *Per i fatti commessi dal personale del Corpo forestale dello Stato antecedentemente al transito nel Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, giudicati con sentenza o decreto penale irrevocabili di cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale, la valutazione sotto il profilo disciplinare è condotta dagli organi*

e secondo le procedure previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento per il personale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Nei casi di cui al primo periodo, per l'irrogazione delle sanzioni si osservano le seguenti disposizioni:

a) *le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino ad un massimo di sei mesi prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento per il personale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, salvo diversa disposizione contenuta in norme imperative;*

b) *le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione del licenziamento con preavviso previsto dai contratti collettivi nazionali di. lavoro di riferimento per il personale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, salva diversa disposizione contenuta in norme imperative;*

e) *le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbe la sanzioni disciplinare di cui all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, sono valutate in ordine all'irrogazione del licenziamento senza preavviso previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento per il personale del Ministero delle politiche agricole.*

13. Al personale del Corpo forestale dello Stato al momento del transito disposto ai sensi del presente decreto si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 1-*bis*, della legge 29 marzo 2001, n. 86.

13-bis. *Le disposizioni di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 2214*-quater *del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applicano anche alle prime elezioni degli organi della rappresentanza militare per il rinnovo dei delegati in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.*

13-ter. *Ai fini della concessione della croce per anzianità di servizio di cui all'articolo 858 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 195, il servizio prestato nel Corpo forestale dello Stato dal personale transitato nell'Arma dei carabinieri o nella Guardia di finanza, è considerato servizio militare.*

14. Al fine della progressiva armonizzazione degli istituti previsti in via transitoria per il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri con quelli degli altri ruoli del personale della medesima Arma, da attuare entro il 31 dicembre 2027, si provvede attraverso le disposizioni in materia di revisione dei ruoli di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, numero 1), della legge.

15. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della difesa, sono stabilite le procedure per il ritiro e le modalità di custodia della bandiera e delle altre memorie e cimeli del Corpo forestale dello Stato.

15-*bis*. Fino al 30 giugno 2017, gli uffici del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, assicurano la gestione stralcio delle operazioni di chiusura delle contabilità in capo al Corpo forestale dello Stato, con il coordinamento, ai sensi del comma 16 del presente articolo, del soggetto in servizio alla data del 31 dicembre 2016 in qualità di Capo del Corpo forestale dello Stato, avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

16. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono emanate le disposizioni in merito all'inquadramento, a decorrere dal 30 aprile 2017, del Capo del Corpo forestale dello Stato il quale continua ad esercitare le proprie funzioni per l'amministrazione del Corpo fino al completamento delle procedure di assorbimento del Corpo medesimo.»

Per completezza di informazione si riporta il testo degli articoli 79, 81, 84, 85, 87, 117, 148 del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3:

«Art. 79 (*Censura*). — La censura è una dichiarazione di biasimo scritta e motivata ed è inflitta per lievi trasgressioni.»

«Art. 81 (*Sospensione dalla qualifica*). — La sospensione dalla qualifica consiste nell'allontanamento dal servizio con la privazione dello stipendio per non meno di un mese e non più di sei mesi.

La sospensione è inflitta:

a) nei casi previsti dall'articolo precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;

b) per denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori;

c) per uso dell'impiego ai fini di interessi personali;

d) per violazione del segreto di ufficio che abbia prodotto grave danno;

e) per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarità o nella continuità del servizio e per volontario abbandono del servizio, salvo restando quanto è disposto dall'art. 4 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, in ordine alla tutela degli interessi collettivi ed individuali degli impiegati;

f) per tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti.»

«Art. 84 (*Destituzione*). — La destituzione è inflitta:

a) per atti i quali rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale;

b) per atti che siano in grave contrasto con i doveri di fedeltà dell'impiegato;

c) per grave abuso di autorità o di fiducia;

d) per dolosa violazione dei doveri di ufficio che abbia portato grave pregiudizio allo Stato, ad enti pubblici od a privati;

e) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito, o per connivente tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti;

f) per richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati dell'impiegato per ragioni d'ufficio;

g) per gravi atti d'insubordinazione commessi pubblicamente o per eccitamento all'insubordinazione;

h) per istigazione agli atti di cui alla lettera *e)* dell'art. 81.»

«Art. 85 (*Destituzione di diritto*). — L'impiegato incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare:

a) per condanna, passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del Codice penale; ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica esclusi quelli di cui agli artt. 457, 495, 498 del Codice penale, per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli artt. 519, 520, 521, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 del Codice penale e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita;

b) per condanna, passata in giudicato, che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.

Salvo quanto previsto nell'art. 123, comma terzo, nei casi contemplati dall'art. 84 e dal presente articolo il trattamento di quiescenza e previdenza è regolato dalle disposizioni vigenti in materia.»

«Art. 87 (*Riabilitazione*). — Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare e sempre che l'impiegato abbia riportato nei due anni la qualifica di «ottimo»; possono essere resi nulli gli effetti di essa, esclusa ogni efficacia retroattiva; possono altresì essere modificati i giudizi complessivi riportati dall'impiegato dopo la sanzione ed in conseguenza di questa.

Il provvedimento è adottato con decreto ministeriale, sentiti il Consiglio di amministrazione e la Commissione di disciplina.»

«Art. 117 (*Sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del giudizio penale*). — Qualora per il fatto addebitato all'impiegato sia stata iniziata azione penale il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale e, se già iniziato, deve essere sospeso.»

«Art. 148 (*Commissione di disciplina*). — All'inizio di ogni biennio è costituita, con decreto del Ministro, una Commissione di disciplina presso ciascun Ministero, Alto Commissariato od altra amministrazione centrale.

La Commissione è presieduta da un direttore generale ed è composta da due impiegati con qualifica di ispettore generale. Non possono essere nominati membri della Commissione impiegati che sono tra loro parenti od affini di primo o secondo grado.

Nell'ipotesi prevista dall'ottavo comma dell'articolo 146 il presidente ed i membri della Commissione di disciplina sono nominati tra gli impiegati delle carriere direttive di qualifica non inferiore a direttore di divisione, comunque in servizio presso le amministrazioni stesse.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti.

Per ciascuno dei due membri della Commissione e per il segretario è nominato un supplente con qualifica corrispondente a quella del titolare. In caso di assenza o legittimo impedimento del presidente, ne fa le veci il membro più anziano il quale è, a sua volta, sostituito da uno dei membri supplenti.

Qualora durante il biennio il presidente o taluno dei membri della Commissione od il segretario venga a cessare dall'incarico si provvede alla sostituzione, per il tempo che rimane al compimento del biennio, con le modalità previste nel presente articolo.

Nessuno può far parte della Commissione per più di quattro anni consecutivi, salvo che la sostituzione non sia possibile.»

Per completezza di informazione si riporta il testo vigente dell' articolo 9 del legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena destituzione dei pubblici dipendenti) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 febbraio 1990, n. 36.

«Art. 9.

1. Il pubblico dipendente non può essere destituito di diritto a seguito di condanna penale. È abrogata ogni contraria disposizione di legge.

2. La destituzione può sempre essere inflitta all'esito del procedimento disciplinare che deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna e concluso nei successivi novanta giorni. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto.

3. Per i loro dipendenti le regioni provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi fondamentali espressi nel presente articolo.»

Per completezza di informazione si riporta il testo degli articoli 1393 e i commi 21, 22 e 23, dell'art 2214-*quater*, del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:

«Art. 1393 (*Rapporti fra il procedimento disciplinare e il procedimento penale*). — 1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni disciplinari di maggiore gravità, punibili con la consegna di rigore di cui all'articolo 1362 o con le sanzioni disciplinari di stato di cui all'articolo 1357, l'autorità competente, solo nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al militare ovvero qualora, all'esito di accertamenti preliminari, non disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare, promuove il procedimento disciplinare al termine di quello penale. Il procedimento disciplinare non è comunque promosso e se già iniziato è sospeso fino alla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che concludono il procedimento penale, ovvero del provvedimento di archiviazione, nel caso in cui riguardi atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio. Rimane salva la possibilità di adottare la sospensione precauzionale dall'impiego di cui all'articolo 916, in caso di sospensione o mancato avvio del procedimento disciplinare.

2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale è definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il militare non lo ha commesso, l'autorità competente, ad istanza di parte, da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.

3. Se il procedimento disciplinare si conclude senza l'irrogazione di sanzioni e il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'autorità competente riapre il procedimento disciplinare per valutare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare può comportare la sanzione di stato della perdita del grado per rimozione, ovvero la cessazione dalla ferma o dalla rafferma, mentre è stata irrogata una diversa sanzione.

4. Nei casi di cui ai commi 1, primo periodo, 2 e 3 il procedimento disciplinare è, rispettivamente, avviato o riaperto entro novanta giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed è concluso entro duecentosettanta giorni dall'avvio o dalla riapertura. La riapertura avviene mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorità competente e il procedimento prosegue secondo le ordinarie modalità previste.»

«21. Nelle more del rinnovo degli organi della rappresentanza militare ai sensi dell'articolo 2257, il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri e' chiamato a eleggere, con procedura straordinaria e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 935 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, delegati per la composizione dei consigli di base di rappresentanza di cui all'articolo 875 del medesimo decreto, istituiti presso il Comando di cui all'articolo 174-*bis*, comma 2, lettera *a)*, nonchè presso il Servizio centrale della Scuola del Corpo forestale e presso i Comandi regionali confluiti nell'Arma dei carabinieri, questi ultimi accorpati, ai soli fini elettorali, in tre unità di base per aree geografiche.

22. Nelle more del rinnovo degli organi della rappresentanza militare ai sensi dell'articolo 2257, i delegati dei consigli di base eletti secondo la procedura di cui al comma 21, eleggono otto rappresentanti, due per ciascuna delle categorie di cui all'articolo 872 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, che costituiscono il consiglio intermedio di rappresentanza istituito presso il Comando di cui all'articolo 174-*bis*, comma 2, lettera *a)*.

23. Nelle more del rinnovo degli organi della rappresentanza militare ai sensi dell'articolo 2257, i delegati del consiglio intermedio eletti ai sensi del comma 22 eleggono un rappresentante, il quale partecipa, con diritto di voto, alle riunioni della sezione Carabinieri del consiglio centrale di rappresentanza e alle commissioni interforze di tutte le categorie. Risulta eletto il delegato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze dei votanti, il quale è chiamato a rappresentare unitariamente le categorie del ruolo forestale.»

Per completezza di informazione si riporta il testo degli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737 (Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 dicembre 1981, n. 342:

«Art. 6 (*Sospensione dal servizio*). — La sospensione dal servizio consiste nell'allontanamento dal servizio per un periodo da uno a sei mesi, con la privazione della retribuzione mensile, salva la concessione di un assegno alimentare di importo pari alla metà dello stipendio e degli altri eventuali emolumenti valutabili a tal fine a norma delle disposizioni vigenti, oltre gli assegni per carichi di famiglia.

Comporta la deduzione dal computo della anzianità di un periodo pari a quello trascorso dal punito in sospensione dal servizio nonché il ritardo di due anni nella promozione o nell'aumento periodico dello stipendio o nell'attribuzione di una classe superiore di stipendio con la decorrenza di cui al precedente art. 5. Tale ritardo è elevato a tre anni se la sospensione dalla qualifica è superiore a quattro mesi.

Può essere inflitta nei seguenti casi:

1) mancanze previste dal precedente art. 4, qualora rivestano carattere di particolare gravità ovvero siano reiterate o abituali;

2) condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo che non comporti gli effetti di cui al successivo art. 8;

3) denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori;

4) comportamento che produce turbamento nella regolarità o nella continuità del servizio di istituto;

5) tolleranza di abusi commessi da dipendenti;

6) atti contrari ai doveri derivanti dalla subordinazione;

7) assidua frequenza, senza necessità di servizio ed in maniera da suscitare pubblico scandalo, di persone dedite ad attività immorale o contro il buon costume ovvero di pregiudicati;

8) uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope risultante da referto medico legale;

9) allontanamento, senza autorizzazione, dalla sede di servizio per un periodo superiore a cinque giorni;

10) omessa o ritardata presentazione in servizio per un periodo superiore a quarantotto ore e inferiore ai cinque giorni o, comunque, nei casi in cui l'omissione o la ritardata presentazione in servizio di cui all'art. 4, n. 10, provochi gravi disservizi ovvero sia reiterata o abituale.

La sospensione dal servizio è inflitta con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, previo giudizio del consiglio centrale di disciplina, qualora trattisi di personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e direttive e, previo giudizio del consiglio provinciale di disciplina, per il restante personale."

«Art. 7 (*Destituzione*). — La destituzione consiste nella cancellazione dai ruoli dell'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza la cui condotta abbia reso incompatibile la sua ulteriore permanenza in servizio.

La destituzione è inflitta:

1) per atti che rivelino mancanza del senso dell'onore o del senso morale;

2) per atti che siano in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento;

3) per grave abuso di autorità o di fiducia;

4) per dolosa violazione dei doveri che abbia arrecato grave pregiudizio allo Stato, all'Amministrazione della pubblica sicurezza, ad enti pubblici o a privati;

5) per gravi atti di insubordinazione commessi pubblicamente o per istigazione all'insubordinazione;

6) per reiterazione delle infrazioni per le quali è prevista la sospensione dal servizio o per persistente riprovevole condotta dopo che siano stati adottati altri provvedimenti disciplinari;

7) per omessa riassunzione del servizio, senza giustificato motivo, dopo cinque giorni di assenza arbitraria.

La destituzione è inflitta con le stesse modalità previste per la sospensione dal servizio."

«Art. 8 (*Destituzione di diritto*). — L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza incorre nella destituzione di diritto:

a) per condanna passata in giudicato per i delitti contro la personalità dello Stato; per i delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione; per i delitti contro la fede pubblica, escluso quello di cui all'art. 457 del codice penale; per i delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521 e 537 del codice penale e per i delitti previsti dagli articoli 3 e 4 della L. 20 febbraio 1958 n. 75; per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa, appropriazione indebita, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, circonvenzione di persone incapaci, usura, ricettazione; per ogni tipo di delitto a fine di eversione; per i delitti previsti dalla legge sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale sia stata irrogata una pena non inferiore ad un anno di reclusione;

b) per condanna, passata in giudicato, che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

c) per applicazione di una misura di sicurezza personale di cui all'art. 215 del codice penale ovvero di una misura di prevenzione prevista dall'art. 3 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423.

Nei casi contemplati dal precedente art. 7 e dal presente articolo il trattamento di quiescenza e previdenza è regolato dalle disposizioni vigenti in materia.

La destituzione di diritto è disposta con decreto del Ministro dell'interno per il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e direttive; con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza per il restante personale.»

Per completezza d'informazione, si riporta il testo dell'articolo 9, della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 febbraio 1990, n. 36.

«Art. 9.

1. Il pubblico dipendente non può essere destituito di diritto a seguito di condanna penale. È abrogata ogni contraria disposizione di legge.

2. La destituzione può sempre essere inflitta all'esito del procedimento disciplinare che deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna e concluso nei successivi novanta giorni. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto.

3. Per i loro dipendenti le regioni provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi fondamentali espressi nel presente articolo.»

Per completezza d'informazione, si riporta il testo vigente dell'articolo 858 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 giugno 2010, n. 140, S.O:

«Art. 858 (*Presupposti*). — 1. La croce per anzianità di servizio è conferita ai militari delle Forze armate che hanno compiuto i seguenti periodi minimi di servizio:

a) ufficiali e sottufficiali:

1) croce d'oro con stelletta: 40 anni;

2) croce d'oro: 25 anni;

3) croce d'argento: 16 anni.

b) graduati e militari di truppa:

1) croce d'argento con stelletta: 25 anni;

2) croce d'argento: 16 anni.»

Per completezza d'informazione, si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno, 1990, n. 195 (Regolamento recante modificazioni alle norme in materia di concessione della croce al merito di servizio ai militari della Guardia di finanza) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 luglio 1990, n. 170:

«Art. 3.

1. Hanno titolo a conseguirla ed a fregiarsene, anche dopo la cessazione dal servizio, gli ufficiali, i sottufficiali e gli appartenenti al ruolo dei finanzieri ed appuntati che abbiano compiuto i seguenti periodi minimi di servizio:

a) croce d'oro: 25 anni;

b) croce d'argento: 16 anni.

2. È computato, ai fini della concessione, il servizio prestato nelle altre Forze armate dello Stato e nelle altre Forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, anteriormente all'arruolamento nella Guardia di finanza.

3. Il nastro della croce d'oro è sormontato da a stelletta d'oro al compimento del 400 anno di servizio.

4. L'insegna di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore.»

18G00017

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 2018.

Scioglimento del consiglio comunale di Megliadino San Vitale e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Megliadino San Vitale (Padova);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da sette consiglieri su dieci assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Megliadino San Vitale (Padova) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Antonello Roccoberton è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 2018

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Megliadino San Vitale (Padova), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 20 dicembre 2017, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Padova ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 21 dicembre 2017.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Megliadino San Vitale (Padova), ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Antonello Roccoberton, in servizio presso la Prefettura di Padova.

Roma, 8 gennaio 2018

Il Ministro dell'interno: MINNITI

18A00492

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 2018.

Scioglimento del consiglio comunale di Cisterna di Latina e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Cisterna di Latina (Latina);

Viste le dimissioni rassegnate, in data 13 dicembre 2017, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cisterna di Latina (Latina) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Monica Ferrara Minolfi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 2018

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cisterna di Latina (Latina), è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona della sig.ra Eleonora Della Penna.

Il citato amministratore, in data 13 dicembre 2017, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Latina ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 3 gennaio 2018.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento consiglio del comunale di Cisterna di Latina (Latina) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Monica Ferrara Minolfi, in servizio presso il Ministero dell'interno.

Roma, 8 gennaio 2018

Il Ministro dell'interno: MINNITI

18A00493

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 2018.

Scioglimento del consiglio comunale di Umbertide e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Umbertide (Perugia);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati acquisiti al protocollo dell'ente, da nove consiglieri su sedici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Umbertide (Perugia) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Castrese De Rosa è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 2018

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Umbertide (Perugia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atti separati acquisiti al protocollo dell'ente in data 14 dicembre 2017.

Le citate dimissioni, che sono state presentate da tre consiglieri personalmente e da sei componenti per il tramite di uno dei suddetti consiglieri dimissionari, all'uopo delegato con atti autenticati, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Perugia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 19 dicembre 2017.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Umbertide (Perugia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Castrese De Rosa, in servizio presso il Ministero dell'interno.

Roma, 8 gennaio 2018

Il Ministro dell'interno: MINNITI

18A00494

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 dicembre 2017.

Ricostituzione del Comitato di sorveglianza del «Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali», in liquidazione coatta amministrativa.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la «Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale»;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, ed, in particolare, l'art. 1-*ter* secondo il quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato individua le liquidazioni gravemente deficitarie per le quali si da luogo alla liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto dell'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale degli enti disciolti (IGED) del 26 maggio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 124 del 30 maggio 2003, con il quale la liquidazione del «Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali» è stata sottoposta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa, di cui all'art. 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il decreto dell'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale degli enti disciolti (IGED) del 10 giugno 2003, concernente la nomina del Comitato di sorveglianza del «Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali», in liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 1, comma 89, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, che ha disposto la soppressione dell'Ispettorato generale degli enti disciolti (IGED) e l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle competenze del soppresso Ispettorato ad uno o più Ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 aprile 2007 (prot. n. 32294), registrato alla Corte dei conti in data 22 maggio 2007 (registro 3 - foglio 304), che trasferisce, a decorrere dal 1° gennaio 2007, le competenze, del soppresso Ispettorato generale degli enti disciolti (IGED), in materia di gestione della liquidazione e del contenzioso degli enti disciolti, all'Ispettorato generale di finanza;

Visti i decreti dell'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale degli enti disciolti (IGED) nn. 133 e 134, entrambi del 4 luglio 2003, concernenti, rispettivamente, la determinazione dei compensi al Commissario e al Comitato di sorveglianza del «Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali», in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato 29 aprile 2016, concernente modalità di prosecuzione delle residue operazioni del Fondo gestioni Istituti contrattuale lavoratori portuali, in liquidazione coatta amministrativa, affidate al responsabile dell'Ispettorato generale di Finanza, nella persona dell'Ispettore generale Capo *pro tempore*.

Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 60753, del 18 luglio 2016 concernente la nomina del Comitato di sorveglianza del «Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali» sino al 31 dicembre 2017;

Considerato che le attività liquidatorie del «Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali», in liquidazione coatta amministrativa, sono tuttora ancora in corso;

Ritenuto, pertanto, di dovere procedere alla ricostituzione del Comitato di sorveglianza del «Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali», in liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Articolo unico

Il Comitato di sorveglianza del «Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali», fino alla chiusura della liquidazione, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020, è così composto:

Presidente: dott. Giovanni Balducci;

Componente: dott.ssa Simona De Simone;

Componente: Giorgio Ottavio Graziosi.

Ai componenti del Comitato di sorveglianza spetta un compenso fissato nella misura del dieci per cento di quello attribuito al Commissario liquidatore dal decreto dell'Ispettore generale capo dell'IGED n. 134 del 4 luglio 2003, citato nelle premesse, maggiorato del venti per cento per presidente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2017

Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO

18A00470

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 22 dicembre 2017.

Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 destinato al trasporto rapido di massa.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio triennale 2017-2019»;

Visto, l'art. 1, comma 140, della citata legge n. 232 del 2016 il quale ha istituito un apposito fondo da ripartire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei settori di spesa relativi a: *a)* trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; *b)* infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; *c)* ricerca; *d)* difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; *e)* edilizia pubblica, compresa quella scolastica; *f)* attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; *g)* informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; *h)* prevenzione del rischio sismico; *i)* investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; *l)* eliminazione delle barriere architettoniche;

Considerato che l'utilizzo del citato fondo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 2017 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è disposta la ripartizione di quota parte del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, come da elenco allegato al medesimo decreto e che ne costituisce parte integrante;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 177410/2017 che, in considerazione della suddetta ripartizione, dispone le variazioni contabili per l'anno 2017;

Visto che il suddetto decreto dispone, sul capitolo 7400 del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale denominato «Spese per il completamento di interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa» la variazione di competenza e cassa per € 20.000.000 e considerato che, sullo stesso capitolo, risultano stanziate complessive risorse per € 1.397.000.000;

Considerata l'urgenza di individuare gli interventi di settore cui destinare la suddetta quota di contributo, al fine di dare immediato avvio alla realizzazione delle opere;

Considerata l'opportunità di assegnare le suddette risorse prioritariamente alle aree metropolitane, nelle quali risulta più urgente incrementare l'offerta infrastrutturale del trasporto pubblico locale;

Ritenuto di predisporre il piano di riparto sulla base delle indicazioni formulate dall'allegato al DEF 2017 «Connettere l'Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture» considerando i seguenti sottoprogrammi:

rinnovo e miglioramento del parco veicolare;

potenziamento e valorizzazione delle linee metropolitane e tranviarie esistenti;

completamento delle linee metropolitane e tranviarie;

estensione della rete di trasporto rapido di massa;

Ritenuto di adottare, per l'individuazione degli interventi finanziabili, i criteri di selezione stabiliti nell'allegato «La gestione della fase transitoria» delle «Linee guida per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche», emesse da questo Ministero con decreto ministeriale n. 300 del 15 giugno 2017, che classifica le opere in «mature», di cui si finanzia la realizzazione, e «non mature»;

Viste le indicazioni del richiamato allegato nel quale si stabilisce che rientrano tra le opere mature:

lotti delle opere con OGV, ovvero le opere in relazione alle quali sia già intervenuta l'approvazione del contratto all'esito della procedura di affidamento della realizzazione dell'opera stessa, nonché quelle che costituiscono oggetto di accordi internazionali sottoscritti dall'Italia;

opere con priorità programmatica, ivi comprese le «opere prioritarie» incluse nell'allegato infrastrutture al DEF di Aprile 2017 e le opere del Fondo di sviluppo e coesione (FSC);

Ritenuto che, in applicazione di quanto disposto dall'allegato di cui sopra, l'individuazione degli interventi ammissibili a finanziamento venga effettuata tenendo conto prioritariamente dei seguenti elementi:

la maturità progettuale da valutarsi in base a:

livello di progettazione;

esistenza di una valutazione di impatto ambientale;

stato di avanzamento delle richieste di autorizzazioni e/o espropri;

l'attualità delle analisi incluse nelle proposte progettuali;

la percentuale di completamento (per opere in corso di realizzazione);

la quota di finanziamento acquisita (o acquisibile);

Ritenuto, inoltre, di dover tener conto, ai fini di cui sopra, delle priorità manifestate dalle amministrazioni richiedenti anche in relazione al carattere di urgenza degli interventi proposti;

Viste le note con cui le amministrazioni hanno inoltrato, anche ai fini della predisposizione del documento pluriennale di pianificazione di cui all'art. 201 del decreto legislativo n. 50/2016, la programmazione degli interventi di settore nell'ambito delle aree metropolitane e hanno inviato documentazione tecnica ai fini delle valutazioni di questo Ministero;

Considerato che le risorse disponibili risultano superiori a quanto necessario per la copertura finanziaria degli interventi nelle aree metropolitane ammessi a finanziamento statale;

Ritenuto, pertanto, di poter valutare, ai fini dell'assegnazione delle risorse residue, le istanze presentate da altre amministrazioni locali;

Decreta:

Art. 1.

Le risorse stanziate sul capitolo 7400 del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale di questo Ministero, denominato «Spese per il completamento di interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa», a valere sulle risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, globalmente pari a € 1.397.000.000, sono ripartite tra gli interventi elencati nell'allegato 1 al presente decreto.

Art. 2.

Con successivo provvedimento la Direzione generale competente, per ogni intervento di cui all'allegato 1, provvede alla ripartizione del contributo in annualità, sulla base della documentazione istruttoria e dei cronoprogrammi che le amministrazioni beneficiarie dovranno trasmettere entro novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Art. 3.

Gli interventi di cui all'art. 1 sono attuati sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale, nelle quali sono definiti modalità ed obblighi relativi all'attuazione degli interventi e all'erogazione dei contributi.

Art. 4.

Le risorse di cui all'art. 1 si intendono revocate qualora il soggetto beneficiario non provveda all'assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante per l'affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2020.

Le risorse si intendono altresì revocate nel caso di mancato rispetto del cronoprogramma di cui all'art. 2, dovuto a fatti o atti che impediscano l'utilizzo delle risorse disponibili entro ventiquattro mesi dal termine previsto per la conclusione dell'intervento.

Roma, 22 dicembre 2017

Il Ministro: DELRIO

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2018

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 18

ALLEGATO I

TRASPORTO RAPIDO DI MASSA

Regione	Comune	Intervento - Descrizione del progetto	Costo Complessivo M€	Finanziamenti disponibili M€	Risorse assegnate art. 1 comma 140 L. 232/16
LOMBARDIA	MILANO	Metrotranvia Milano-Limbiate: 1° lotto	98,00	89,16	8,84
		Rete tranviaria: fornitura di 50 nuovi tram a tipologia bidirezionale	150,00	60,00	90,00
		Metropolitana - Linea M2: sostituzione impianto di segnalamento e armanento	166,65	32,65	134,00
		Metropolitana - Linea M2: interventi di adeguamento antincendio ai sensi del DM 21.10.2015	72,93	25,94	46,99
		Metropolitana - Linea M4: opere aggiuntive tratta Lorenteggio - Linate	172,50	69,00	103,50
		Circolare filoviaria: corsia preferenziale in sede protetta da piazza Cappelli a via Tertulliano	14,70	5,88	8,82
		Circolare filoviaria: corsia preferenziale in sede protetta tratto Pergolesi - Piccinini	6,65	2,65	4,00
		TOTALE MILANO	**681,43**	**285,28**	**396,15**
PIEMONTE	TORINO	Metropolitana - Linea 1: tratta Collegno-Cascine Vica	271,84	123,70	148,14
		Rete tranviaria: fornitura di nuovi tram (1° fase)	75,00	0,00	75,00
		TOTALE TORINO	**346,84**	**123,70**	**223,14**
LIGURIA	GENOVA	Metropolitana: fornitura di 11 UdT	55,00	0,00	55,00
		Metropolitana: tratta Brin - Canepari	64,28	0,00	64,28
		Metropolitana: tratta Brignole - Martinez	18,10	0,00	18,10
		TOTALE GENOVA	**137,38**	**0,00**	**137,38**
TOSCANA	FIRENZE	Linea tranviaria 4.1: tratta Leopolda - Piagge	166,00	119,00	47,00
		TOTALE FIRENZE	**166,00**	**119,00**	**47,00**

LAZIO	ROMA	Metropolitana - Linee A e B: fornitura di 2 treni per linea A e 12 treni per linea B	134,40	0,00	134,40
		Metropolitana - Linea A: Fornitura in opera di sistema di controllo del traffico treni centralizzato (CTC) comprensivo di impianto per informazioni al pubblico (IAP)	4,60	0,00	4,60
		Metropolitana - Linee A e B: Interventi di adeguamento al DM 21.10.15 (alimentazione elettrica)	69,21	0,00	69,21
		Metropolitana - Linee A e B: Interventi di adeguamento al DM 21.10.15 (banchine di galleria e vie cavi)	98,86	0,00	98,86
		Metropolitana - Linee A e B: Interventi di adeguamento al DM 21.10.15 (impianto idrico antincendio e vasche di accumulo)	16,45	0,00	16,45
		Metropolitana - Linea A: manutenzioni straordinarie rotabili	72,22	6,22	66,00
		Metropolitana - Linea A: Rinnovo armamento tratta Anagnina - Ottaviano	36,00	0,00	36,00
		TOTALE ROMA	**431,74**	**6,22**	**425,52**
CAMPANIA	NAPOLI	Metropolitana - Linea 1: Ampliamento del Deposito Officina di Piscinola	14,60	13,14	1,46
		TOTALE NAPOLI	**14,60**	**13,14**	**1,46**
CALABRIA	REGGIO CALABRIA	Sistema Ferroviario Metropolitano - tratta Reggio Calabria Centrale – Melito P.S.: realizzazione di 3 fermate e upgrade tecnologico	23,00	0,00	23,00
		TOTALE REGGIO CALABRIA	**23,00**	**0,00**	**23,00**
SICILIA	CATANIA	Ferrovia Circumetnea: fornitura di 17 UdT	59,50	0,00	59,50
		TOTALE CATANIA	**59,50**	**0,00**	**59,50**
VENETO	VICENZA	Linea filoviaria: fornitura di 16 filobus	19,00	0,00	19,00
		TOTALE VICENZA	**19,00**	0,00	**19,00**
	PADOVA	Linea tranviaria SIR 3: tratta Stazione - Voltabarozzo	56,00	0,00	56,00
		TOTALE PADOVA	**56,00**	**0,00**	**56,00**
EMILIA ROMAGN	RIMINI	Trasporto rapido costiero: fornitura filoveicoli	10,45	1,60	8,85
		TOTALE RIMINI	**10,45**	**1,60**	**8,85**
			1945,94	**548,94**	**1397,00**

18A00501

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 gennaio 2018.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Calabria.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto reg. n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg.ne provv. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/04 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425(2017/XA);

Visto l'art. 15, comma 4 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, integrato dall'art. 43 comma 5-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito dalla legge 21 giugno 2017 n. 96 e dall'art. 3, comma 17-*bis* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 dove è stabilito che «Le imprese agricole ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subìto danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, nonché le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, dalle brinate e dalle nevicate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017 e dalla eccezionale siccità prolungata delle stagioni primaverile ed estiva del 2017 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.»;

Esaminata, alla luce della normativa soprarichiamata, la richiesta della Regione Calabria di declaratoria per l'applicazione nei territori delle Province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia danneggiate dalla siccità dal 1° aprile 2017 al 22 settembre 2017, delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Dato atto alla Regione Calabria di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/04 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Calabria di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82:

Catanzaro:

siccità dal 1° giugno 2017 al 31 agosto 2017;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* nell'intero territorio provinciale;

Cosenza:

siccità dal 1° aprile 2017 al 22 settembre 2017;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* nell'intero territorio provinciale;

Crotone:

siccità dal 1° aprile 2017 al 22 settembre 2017;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* nell'intero territorio provinciale;

Reggio di Calabria:

siccità dal 1° maggio 2017 al 31 agosto 2017;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* nel territorio dei comuni di: Africo, Agnana Calabra, Antonimina, Bagaladi, Bianco, Bivongi, Bova, Bova Marina, Bovalino, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Calanna, Camini, Candidoni, Canolo, Caraffa del Bianco, Careri, Casignana, Caulonia, Cittanova, Condofuri, Ferruzzano, Gerace, Gioia Tauro, Gioiosa Ionica, Grotteria, Laganadi, Locri, Mammola, Marina di Gioiosa Ionica, Martone, Melito di Porto Salvo, Molochio, Monasterace, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Oppido Mamertina, Palizzi, Pazzano, Placanica, Platì, Portigliola, Riace, Rizziconi, Roccaforte del Greco, Roccella Ionica, Roghudi, Rosarno, Samo, San Ferdinando, San Giovanni di Gerace, San Lorenzo, San Luca, Sant'Agata del Bianco, Sant'Alessio in Aspromonte, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Sant'Ilario dello Ionio, Siderno, Sinopoli, Staiti, Stignano, Stilo, Taurianova, Terranova Sappo Minulio, Varapodio;

Vibo Valentia:

siccità dal 1° aprile 2017 al 22 settembre 2017;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* nell'intero territorio provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2018

Il Ministro: MARTINA

18A00471

DECRETO 16 gennaio 2018.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Basilicata.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto reg. n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg.ne provv. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/04 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425(2017/XA);

Esaminata la proposta della Regione Basilicata di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

tromba d'aria del 14 luglio 2017 e del 29 agosto 2017 nelle Province di Matera e Potenza;

Esaminata la nota della Regione Basilicata del 14 dicembre 2017 con la quale: «si evidenzia che l'evento del 14 luglio ha prodotto danni che non superavano la soglia del 30% rispetto alla PLV dell'areale preso in conside-

razione e che solo con il successivo del 29 agosto, che ha interessato per gran parte le stesse aree, i danni hanno superato la soglia di legge consentendo così di poter formalizzare la richiesta al Ministero»;

Dato atto alla Regione Basilicata di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/04 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Basilicata di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82:

Matera:

tromba d'aria del 14 luglio 2017 e del 29 agosto 2017;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di: Aliano, Bernalda, Calciano, Ferrandina, Garaguso, Grassano, Grottole, Irsina, Matera, Miglionico, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Pomarico, Scanzano Jonico, Stigliano, Tricarico, Tursi;

Potenza:

tromba d'aria del 14 luglio 2017 e del 29 agosto 2017;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di: Acerenza, Banzi, Forenza, Gallicchio, Genzano di Lucania, Lavello, Maschito, Melfi, Montemilone, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, Rionero in Vulture, Rivello, Rotonda, Satriano di Lucania, Tolve, Trecchina, Venosa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2018

Il Ministro: MARTINA

18A00472

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 21 dicembre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Europa '79 società cooperativa per azioni», in Matera.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto direttoriale del 13 novembre 2017 n. 225/SAA/2017 con il quale la società cooperativa «Europa '79 società cooperativa per azioni» con sede in Matera è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Rosa Calace ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota del 28 novembre 2017 con la quale la dott.ssa Rosa Calace comunica la propria rinuncia all'incarico di commissario liquidatore conferito con il citato decreto;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Dante Tirico (c.f. TRCDNT63M12H307V), nato a Rionero in Vulture (PZ) il 12 agosto 1963, ivi domiciliato, vico VI B. Cairoli, n. 34, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Europa '79 società cooperativa per azioni» con sede in Matera (c.f. 00145980777) sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto direttoriale del 13 novembre 2017, in sostituzione della dott.ssa Rosa Calace, rinunciataria.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 21 dicembre 2017

Il direttore generale: MOLETI

18A00436

DECRETO 21 dicembre 2017.

Scioglimento della «Vivi Il Mare società cooperativa sociale a r.l.», in Terracina e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione redatto dal revisore incaricato dall'Unione italiana cooperative e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, assolve l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto mantenere il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Ritenuto necessario nelle more del rinnovo del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del tempo svuoterebbe l'istituto di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di ogni intento sanzionatorio e di efficacia deterrente;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Vivi Il Mare società cooperativa sociale a r.l.» con sede in Terracina (LT), (codice fiscale 02253530592), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marcello Maugeri, nato a Napoli il 7 aprile 1966 (codice fiscale MGRMCL66D07F839X), domiciliato in Roma, via Nairobi, 40.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 21 dicembre 2017

Il direttore generale: MOLETI

18A00437

DECRETO 21 dicembre 2017.

Scioglimento della «Zoe cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Roccagorga e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione effettuata dal revisore incaricato dalla Lega nazionale cooperative e mutue relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata e che la successiva raccomandata inviata alla sede legale della cooperativa è stata restituita con la dicitura «irreperibile» e che quindi la cooperativa risulta non reperibile, situazione che risulta immutata ad oggi;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 19 aprile 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 10 ottobre 2017 con la quale la Lega nazionale cooperative e mutue ha comunicato che la cooperativa in argomento non è più iscritta negli elenchi dell'Associazione stessa;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Zoe cooperativa sociale a responsabilità limitata» con sede in Roccagorga (LT) (codice fiscale 02340800594), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Dante Stravato, nato a Fondi (LT) il 18 dicembre 1969 (codice fiscale STRDNT69T18D662M), domiciliato in Fondi (LT), via Pietro Mascagni n. 55.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 21 dicembre 2017

Il direttore generale: MOLETI

18A00438

DECRETO 21 dicembre 2017.

Scioglimento della «San Rufo società cooperativa», in Rieti e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione effettuata dal revisore incaricato dalla ConfCooperative Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Ritenuto necessario nelle more del rinnovo del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del tempo svuoterebbe l'istituto di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di ogni intento sanzionatorio e di efficacia deterrente;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «San Rufo società cooperativa» con sede in Rieti, (codice fiscale 01039760572), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'Avv. Ferruccio Maria Sbarbaro, nato a Roma il 4 dicembre 1980 (codice fiscale SBRFRC80T04H501U), domiciliato in Roma, Via Eleonora Duse n. 37.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 21 dicembre 2017

Il direttore generale: MOLETI

18A00439

DECRETO 21 dicembre 2017.

Scioglimento della «Società agricola cooperativa produzione, lavoro e consumo (S.A.C.P.L.E.C.)», in Contigliano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione redatto dal revisore incaricato dalla Confcooperative Confederazione Cooperative Italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Vista la nota del 21 aprile 2017 con cui il legale rappresentante della cooperativa ha chiesto quali iniziative la cooperativa medesima potesse assumere per evitare l'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità;

Vista la nota del 19 maggio 2017 con cui questa Amministrazione rammenta quanto già fatto presente nella citata comunicazione di avvio del procedimento, in merito alla possibilità per la cooperativa di formulare eventuali osservazioni e/o controdeduzioni;

Considerato che il legale rappresentante della cooperativa non ha dato seguito a tale ultima comunicazione del 19 maggio 2017;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Ritenuto necessario nelle more del rinnovo del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del tempo svuoterebbe l'istituto di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di ogni intento sanzionatorio e di efficacia deterrente;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società agricola cooperativa produzione, lavoro e consumo (S.A.C.P.L.E.C.)» con sede in Contigliano (RI), (codice fiscale 00040320574), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Ferruccio Maria Sbarbaro, nato a Roma il 4 dicembre 1980 (codice fiscale SBRFRC80T04H501U), domiciliato in Roma, via Eleonora Duse n. 37.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 21 dicembre 2017

Il direttore generale: MOLETI

18A00440

DECRETO 21 dicembre 2017.

Scioglimento della «S.E.A.S. 2000 servizi, ecologia, ambiente, salute società cooperativa sociale», in Formia e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l' art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione redatto dal revisore incaricato dalla Confcooperative confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento agli interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto mantenere il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Ritenuto necessario nelle more del rinnovo del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del tempo svuoterebbe l'istituto di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di ogni intento sanzionatorio e di efficacia deterrente;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «S.E.A.S. 2000 servizi, ecologia, ambiente, salute società cooperativa sociale» con sede in Formia (LT), (codice fiscale 01907970592), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Maria Grazia Franco, nata a Reggio Calabria il 1° maggio 1975 (codice fiscale FRNMGR75E41H224W), domiciliata in Roma in Via Vespasiano n. 49.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 21 dicembre 2017

Il direttore generale: MOLETI

18A00441

DECRETO 21 dicembre 2017.

Scioglimento della «Olivicola Casaprota società cooperativa agricola», in Casaprota e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione effettuata dal revisore incaricato dalla Confcooperative Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Ritenuto necessario nelle more del rinnovo del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del tempo svuoterebbe l'istituto di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di ogni intento sanzionatorio e di efficacia deterrente;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Olivicola Casaprota società cooperativa agricola» con sede in Casaprota (RI) (codice fiscale n. 80008470579) è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Ferruccio Maria Sbarbaro, nato a Roma il 4 dicembre 1980 (codice fiscale SBRFRC80T04H501U), domiciliato in Roma, via Eleonora Duse n. 37.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 21 dicembre 2017

Il direttore generale: MOLETI

18A00442

DECRETO 21 dicembre 2017.

Scioglimento della «Medoro società cooperativa sociale», in Terracina e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione redatto dal revisore incaricato dall'Unione italiana cooperative e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite raccomandata inviata alla sede legale della cooperativa, come risultante da visura camerale, non disponendo la società di posta elettronica certificata, è stata restituita con la dicitura «irreperibile» e che, pertanto, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Ritenuto necessario nelle more del rinnovo del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del tempo svuoterebbe l'istituto di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di ogni intento sanzionatorio e di efficacia deterrente;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Medoro società cooperativa sociale» con sede in Terracina (LT), (codice fiscale n. 02215110590), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marcello Maugeri, nato a Napoli il 7 aprile 1966 (codice fiscale MGRMCL66D07F839X), domiciliato in Roma, via Nairobi n. 40.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 21 dicembre 2017

Il direttore generale: MOLETI

18A00443

DECRETO 21 dicembre 2017.

Scioglimento della «Gandhi società cooperativa edilizia», in Siena e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione effettuata dal revisore incaricato dalla Confcooperative e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento al legale rappresentante;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi

assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto mantenere il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Ritenuto necessario, nelle more del rinnovo del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento con nomina per atto d'autorità, con contestuale nomina del commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del tempo svuoterebbe l'istituto di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di ogni intento sanzionatorio e di efficacia deterrente;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Gandhi società cooperativa edilizia» con sede in Siena, (codice fiscale n. 01188320525), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giorgio Corti (codice fiscale CRTGRG73C04G702O), nato a Pisa il 4 marzo 1973, ivi domiciliato, via di Balduccio n. 1.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 21 dicembre 2017

Il direttore generale: MOLETI

18A00444

DECRETO 21 dicembre 2017.

Scioglimento della «Idea società cooperativa», in Poggio Moiano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione effettuata dal revisore incaricato dall'Unione italiana cooperative e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, assolve l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto mantenere il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Ritenuto necessario nelle more del rinnovo del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del tempo svuoterebbe l'istituto di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di ogni intento sanzionatorio e di efficacia deterrente;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Idea società cooperativa» con sede in Poggio Moiano (RI) (codice fiscale 00920710571) è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marcello Maugeri, nato a Napoli il 7 aprile 1966 (codice fiscale MGRMCL66D07F839X), domiciliato in Roma, Via Nairobi, 40.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 21 dicembre 2017

Il direttore generale: MOLETI

18A00445

DECRETO 21 dicembre 2017.

Scioglimento della «Cooperativa sociale Genim», in Trevi nel Lazio e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto dirigenziale del 4 agosto 2016, n. 29/SGC/2016, con il quale la cooperativa «Cooperativa Sociale Genim» è stata posta in gestione commissariale e la dott.ssa Livia Ferrara ne è stata contestualmente nominata Commissario governativo;

Considerato quanto emerge dalla relazione del Commissario governativo del 2 marzo 2017, ed in particolare che la cooperativa non ha compiuto atti di gestione per due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Ritenuto necessario nelle more del rinnovo del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del tempo svuoterebbe l'istituto di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di ogni intento sanzionatorio e di efficacia deterrente;

Considerato che la dott.ssa Livia Ferrara, essendo incaricata quale Commissario governativo per la procedura di gestione commissariale, è a conoscenza delle problematiche della cooperativa;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Cooperativa sociale Genim» con sede in Trevi nel Lazio (FR) (codice fiscale 02592970608), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Livia Ferrara, nata a Cosenza il 12 gennaio 1967 (codice fiscale FRRLVI67A52D086X), domiciliata in Roma, Via Alfredo Baccarini n. 33.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 21 dicembre 2017

Il direttore generale: MOLETI

18A00446

DECRETO 21 dicembre 2017.

Scioglimento della «Futura società cooperativa sociale», in Monteleone di Puglia e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria effettuata dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese;

Considerato, come emerge dal verbale d'ispezione, che la società cooperativa non ha compiuto atti di gestione per due anni consecutivi, non svolge più alcuna attività finalizzata al raggiungimento dello scopo mutualistico e che, pertanto, il sodalizio appare in fase di disgregazione;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Ritenuto necessario nelle more del rinnovo del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del tempo svuoterebbe l'istituto di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di ogni intento sanzionatorio e di efficacia deterrente;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Futura società cooperativa sociale» con sede in Monteleone di Puglia (FG), (codice fiscale 01780700710), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Fabio Antonio Spadaccino nato a Foggia il 7 agosto 1970 (codice fiscale SPDFNT70M07D643D), domiciliato in Foggia, Via Antonio Gramsci n. 73/B.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 21 dicembre 2017

Il direttore generale: MOLETI

18A00447

DECRETO 8 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa agricola di conduzione e servizi Guido Boscaglia società cooperativa agricola in liquidazione», in Santa Fiora e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la «Legacoop» ha chiesto che la società «Cooperativa agricola di conduzione e servizi Guido Boscaglia società cooperativa agricola in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della «Legacoop» dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 maggio 2017, acquisita in sede di revisione, dalla quale si evince una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari ad € 5.642.988,00 si è riscontrata una massa debitoria pari ad € 6.789.615,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € -2.370.258,00;

Considerato che in data 10 ottobre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa agricola di conduzione e servizi Guido Boscaglia società cooperativa agricola in liquidazione», con sede in Santa Fiora (Grosseto) - (codice fiscale n. 00217840529) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la rag. Silvia Volpini (codice fiscale VLPSLV75T68D786P) nata ad Umbertide (Perugia) il 28 dicembre 1975, e domiciliata in Foligno (Perugia), via Cupa n. 31/B.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 gennaio 2018

D'ordine del Ministro
il Capo di Gabinetto
SOMMA

18A00448

DECRETO 8 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Etrusca società cooperativa», in Pescia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Legacoop ha chiesto che la società «Etrusca Società Cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Legacoop dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 maggio 2017, acquisita in sede di revisione, dalla quale si evince una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari ad € 144.148,00 si è riscontrata una massa debitoria pari ad € 288.773,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € -421.592,00;

Considerato che in data 10 ottobre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9, della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Etrusca società cooperativa», con sede in Pescia (PT), (codice fiscale n. 01038870471) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Samuele Giani (codice fiscale: GNISML72D05H980O) nato a San Marcello Pistoiese (PT) il 5 aprile 1972, e domiciliato in Pistoia, via Lando Landucci n. 33.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 gennaio 2018

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

18A00449

DECRETO 8 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Marlive società cooperativa», in Livorno e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Legacoop ha chiesto che la società «Marlive società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Legacoop dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 267.113,00, si riscontra una massa debitoria di € 381.867,00 ed un patrimonio netto negativo di € -170.821,00;

Considerato che in data 25 luglio 2017 é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Marlive società cooperativa», con sede in Livorno (codice fiscale n. 00861740496) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Juri Scardigli (codice fiscale SCRJRU64E13E625Z) nato a Livorno il 13 maggio 1964, ivi domiciliato, via Aurelio Lampredi n. 45.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 gennaio 2018

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

18A00450

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA 6 novembre 2017.

Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2018 dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media. (Delibera n. 426/17/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione di Consiglio del 6 novembre 2017;

Vista la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità» e, in particolare, l'art. 2, comma 38, lettera *b)*;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la direttiva n. 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;

Visto il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» di seguito Codice);

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *g)* del Codice, ai sensi del quale «per "autorizzazione generale" si intende il regime giuridico che disciplina la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche ad uso privato, ed i relativi obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente al Codice»;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» e, in particolare, il suo art. 1, comma 65, secondo cui «[a] decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento […] dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni […] sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità» nonché il successivo comma 66, secondo cui l'Autorità ha il potere di adottare le variazioni della misura e delle modalità della contribuzione «nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera»;

Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2014» ed in particolare l'art. 5 il quale inserisce, dopo il comma 2 dell'art. 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche:

il comma 2-*bis* secondo cui «per la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all'Autorità nelle materie di cui al comma 1, la misura dei diritti amministrativi di cui al medesimo comma 1 è determinata ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in proporzione ai ricavi maturati dalle imprese nelle attività oggetto dell'autorizzazione generale o della concessione di diritti d'uso»;

il comma 2-*ter* il quale stabilisce che «Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e l'Autorità pubblicano annualmente i costi amministrativi sostenuti per le attività di cui al comma 1 e l'importo complessivo dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 2-*bis*. In base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche»;

Considerato che il citato comma 2-*bis* dell'art. 34 del Codice, adottato a seguito dell'avvio da parte della Commissione europea del caso EU Pilot 7563/15/CNCT, è espressamente finalizzato a superare, in radice, le gravi problematiche insorte per effetto della recente giurisprudenza amministrativa che, sulla base di una non corretta interpretazione dall'art. 12 della direttiva 2002/20/CE c.d. «autorizzazioni», aveva ancorato l'ambito soggettivo e oggettivo della contribuzione, nonché la stessa base imponibile, «all'autorizzazione generale per i singoli mercati oggetto di regolamentazione *ex* ante» così restringendo oltremodo il perimetro della fattispecie impositiva;

Considerato che il citato comma 2-*bis* ha riallineato, con una norma di interpretazione autentica avente efficacia retroattiva, il quadro normativo nazionale a quello europeo;

Considerato che il legislatore, in via interpretativa, ha, dunque, pienamente avallato l'interpretazione conforme al diritto UE del combinato disposto di cui all'art. 34 del Codice e all'art. 1, commi 65 e 66, della legge n. 266/2005 - sostenuta dall'Autorità nell'adozione delle delibere annuali sul contributo dovuto dagli operatori di comunicazione elettronica negli anni 2014, 2015 e 2016 - secondo la quale, nel settore delle comunicazioni elettroniche:

1) i soggetti tenuti alla contribuzione sono tutti i soggetti titolari dell'autorizzazione generale alla fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche;

2) i costi finanziabili coincidono con tutte le attività di competenza AGCOM svolte ai sensi del Codice;

3) la base imponibile è proporzionata ai ricavi maturati dall'operatore in quanto soggetto autorizzato alla fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche;

Considerato che l'Autorità svolge competenze riferite a più di un mercato e che, pertanto, al suo finanziamento partecipano soggetti operanti in mercati diversi;

Considerato che, ai sensi della normativa vigente, alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento delle competenze attribuite all'Autorità nel settore postale deve provvedersi con lo specifico contributo di cui all'art. 65 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

Considerato che la stima complessiva dei costi amministrativi che l'Autorità, per l'anno 2018, dovrà finanziare attraverso il contributo degli operatori per sostenere le attività relative ai mercati di competenza (ad esclusione di quello postale), è pari a 72,440 milioni di euro, di cui 47,225 milioni di euro per le attività di cui all'art. 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche e 25,215 milioni di euro per le attività relative agli altri mercati di competenza dell'Autorità (radio-televisione, editoria, pubblicità, etc.);

Considerato che il citato art. 34, comma 2-*ter*, del Codice, stabilisce che in base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti riscossi e i costi amministrativi sostenuti, risultanti dai Rendiconti annuali previsti nel citato articolo, «vengono apportate opportune rettifiche»;

Considerato, conseguentemente, che alla sopra indicata stima del fabbisogno per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 34 del Codice vanno apportate le rettifiche che appaiono opportune alla luce delle risultanze dei documenti di Rendicontazione analitica allo stato disponibili;

Ritenuta l'opportunità di rettifiche che diano conto delle eccedenze registrate anche in virtù dell'attività di recupero dei contributi posta in essere dall'Autorità e, al contempo, possano essere distribuite anche su più esercizi, così da garantire la stabilità e l'equilibrio complessivo del bilancio pluriennale, pure alla luce del complesso contenzioso tuttora in atto sul sistema di finanziamento dell'Autorità;

Viste le risultanze del Rendiconto annuale 2016 adottato con delibera n. 425/17/CONS del 6 novembre 2017;

Ritenuto di portare in diminuzione rispetto alla stima del fabbisogno per l'anno 2018 per lo svolgimento delle attività elencate al richiamato art. 34, un importo pari all'intero surplus di competenza 2016 (pari a 3,949 milioni di euro) maggiorato di una quota relativa al surplus di competenza degli anni precedenti (pari a 1,167 milioni di euro), per complessivi 5,116 milioni di euro, con l'effetto di ridurre a 42,109 milioni di euro l'entità del relativo fabbisogno;

Ritenuto, altresì, di dover tendere all'equilibrio finanziario anche per gli altri settori;

Ritenuto di dover adottare, sulla base delle sopraindicate stime di fabbisogno, la deliberazione sulla misura della contribuzione (aliquota contributiva) e sulle relative modalità di versamento all'Autorità per l'anno 2018, da sottoporre al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 65 dell'art. 1 della citata legge finanziaria 2006;

Considerato che le predette stime di fabbisogno differenziate si riferiscono ad attività relative a mercati di competenza caratterizzati da volumi di ricavi differenti e che, per l'effetto, è necessario stabilire differenti aliquote contributive;

Considerato che l'art. 1, comma 66, della citata legge n. 266/2005 individua la base imponibile per il calcolo del contributo nel complesso dei «ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera annuale dell'Autorità»;

Considerato che, con specifico riferimento al settore delle comunicazioni elettroniche, il citato comma 2-*bis* dell'art. 34 del Codice aggancia la base imponibile al complesso dei ricavi maturati dall'operatore in quanto soggetto autorizzato alla fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche ovvero concessionario dei diritti d'uso;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2425 del codice civile, nella voce A1 del conto economico vengono inseriti tutti i ricavi derivanti dall'attività caratteristica dell'impresa che, nel caso dei bilanci degli operatori di comunicazione elettronica, corrisponde al complesso delle attività svolte dall'operatore in quanto soggetto autorizzato;

Considerato che la Corte di Giustizia, nella sentenza del 21 luglio 2011, Telefonica (causa C-284/10), ha chiarito che un criterio di contribuzione basato sui «ricavi lordi» appare «obiettivo, trasparente e non discriminatorio» e, oltretutto, «non privo di relazione con i costi sostenuti dall'autorità nazionale competente»;

Ritenuto, per l'effetto, che la giurisprudenza della Corte di Giustizia e l'art. 5 della citata c.d. legge europea 2014, avallino pienamente la scelta operata dall'Autorità, a partire dalla delibera n. 547/13/CONS relativa al contributo per l'anno 2014, di prendere a riferimento, quale base di calcolo per la determinazione della base imponibile anche per il settore delle comunicazioni elettroniche, la voce A1 del conto economico risultante dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della delibera annuale;

Considerato conseguentemente che, per assicurare il gettito complessivo necessario a coprire i costi di funzionamento dell'Autorità, l'aliquota contributiva per l'anno 2018 è fissata:

a) per i soggetti di cui all'art. 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche, sulla base di un fabbisogno netto stimato pari a 42,109 milioni di euro, nella misura dell'1,35 per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera;

b) per le imprese operanti nei restanti mercati di competenza dell'Autorità, sulla base di un fabbisogno netto stimato pari a 22,773 milioni di euro, nella misura dell'1,9 per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera;

Ritenuto, inoltre, di confermare per l'anno 2018 la non assoggettabilità al contributo dei soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in considerazione di ragioni di economicità delle attività amministrative inerenti all'applicazione del prelievo, nonché delle imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e delle imprese che hanno iniziato la loro attività nel 2017;

Ritenuto, infine, che, nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società debba versare un autonomo con-

tributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio e che, per agevolare le verifiche di competenza dell'Autorità sulla esattezza della contribuzione versata, la società capogruppo debba indicare in modo dettagliato nella propria dichiarazione il contributo versato da ciascuna delle predette società;

Visti gli atti del procedimento;

Udita la relazione illustrativa del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. I soggetti di cui all'art. 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche e gli altri soggetti esercenti attività che rientrano nelle competenze attribuite dalla normativa vigente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono tenuti alla contribuzione prevista dall'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.

2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del Codice civile, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del Codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società esercente le attività di cui al comma 1 è tenuta a versare un autonomo contributo nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.

3. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2017.

Art. 2.

Misura della contribuzione

1. Per i soggetti di cui all'art. 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche, la contribuzione è fissata in misura pari a 1,35 per mille dei ricavi di cui alla voce A1 del conto economico o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera.

2. Per le imprese operanti nei restanti mercati, la contribuzione è fissata in misura pari a 1,9 per mille dei ricavi di cui alla voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera.

3. Gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio calcolano l'importo del contributo sull'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando l'aliquota di cui al comma precedente alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie.

Art. 3.

Termini e modalità di versamento

1. Il versamento del contributo di cui all'art. 1 deve essere eseguito entro il 1° aprile 2018, sul conto corrente bancario intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che è pubblicato sul sito istituzionale.

2. In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorità adotta le più opportune misure atte al recupero dell'importo non versato, anche attraverso la riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.

Art. 4.

Dichiarazione telematica e comunicazione del versamento

1. Entro il 1° aprile 2018 i soggetti tenuti al versamento del contributo di cui all'art. 1 dichiarano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici richiesti utilizzando il modello telematico all'uopo predisposto e pubblicato sul sito web dell'Autorità, dando contestualmente notizia dell'avvenuto versamento.

2. Fermo restando l'obbligo di comunicazione dell'avvenuto versamento in capo a ciascuna società contribuente, nei casi di cui all'art. 1, comma 2, la società capogruppo, nel rendere la dichiarazione di cui al comma precedente, indica in modo dettagliato il contributo versato da ciascuna società tenuta alla contribuzione, a qualunque titolo ad essa collegata o da essa controllata o coordinata.

3. La dichiarazione di cui ai commi precedenti deve essere inviata in via telematica, utilizzando esclusivamente il modello di cui al primo comma.

4. La mancata o tardiva dichiarazione nonché l'indicazione, nel modello telematico, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. La presente delibera, ai sensi dell'art. 1, comma 65, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, e successivamente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 6 novembre 2017

Il presidente: CARDANI

Il commissario relatore: POSTERARO

18A00474

DELIBERA 6 novembre 2017.

Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2018 dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali. (Delibera n. 427/17/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione di Consiglio del 6 novembre 2018;

Vista la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità» e, in particolare, l'art. 2, comma 38, lettera *b)*;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed in particolare l'art. 21, che attribuisce le funzioni di regolamentazione del settore dei servizi postali all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» e, in particolare, il suo art. 1, comma 65, secondo cui «[a] decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento [...] dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni [...] sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità» nonché il successivo comma 66, secondo cui l'Autorità ha il potere di adottare le variazioni della misura e delle modalità della contribuzione «nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera»;

Visto l'art. 65 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, in cui è stabilito che «[a] decorrere dall'anno 2017, alle spese di funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in relazione ai compiti di autorità nazionale di regolamentazione del settore postale, si provvede esclusivamente con le modalità di cui ai commi 65 e 66, secondo periodo, dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, facendo riferimento ai ricavi maturati dagli operatori nel settore postale. Sono abrogate le norme di cui all'art. 2, commi da 6 a 21, e di cui all'art. 15, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261»;

Considerato che le spese di funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in relazione ai compiti di autorità nazionale di regolamentazione del settore postale per l'anno 2018 sono stimate in 9,3 milioni di euro, sulla base dei compiti di regolamentazione del settore dei servizi postali attribuiti all'Autorità dalla legge;

Ritenuto, dunque, di dover adottare, sulla base delle sopraindicate stime di fabbisogno, la deliberazione sulla misura della contribuzione (aliquota contributiva) e sulle relative modalità di versamento all'Autorità per l'anno 2018, da sottoporre al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 65, dell'art. 1, della citata legge finanziaria 2006;

Considerato che l'art. 1, comma 66, della citata legge n. 266/2005 individua la base imponibile per il calcolo del contributo nel complesso dei «ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera annuale dell'Autorità»;

Ritenuto, inoltre, di prevedere per l'anno 2018 la non assoggettabilità al contributo dei soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 100.000,00 (centomila/00), in considerazione di ragioni di economicità delle attività amministrative inerenti all'applicazione del prelievo, nonché delle imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e delle imprese che hanno iniziato la loro attività nel 2017;

Ritenuto infine che, nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società debba versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio e che, per agevolare le verifiche di competenza dell'Autorità sulla esattezza della contribuzione versata, la società capogruppo debba indicare in modo dettagliato nella propria dichiarazione il contributo versato da ciascuna delle predette società;

Udita la relazione illustrativa del commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Il fornitore del servizio universale postale e i soggetti in possesso di licenza o autorizzazione generale ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono tenuti alla contribuzione prevista dall'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.

2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna

società esercente le attività di cui al comma 1 è tenuta a versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.

3. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 100.000,00 (centomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2017.

Art. 2.

Misura della contribuzione

1. L'importo del contributo di cui al precedente art. 1, comma 1, è determinato applicando l'aliquota contributiva dell'1,4 per mille ai ricavi realizzati dalla vendita dei servizi postali la cui fornitura è subordinata al rilascio di licenza o autorizzazione generale ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come risultanti dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni), o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, dell'esercizio finanziario 2016.

2. Gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio calcolano l'importo del contributo sull'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando l'aliquota di cui al comma precedente alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie relative all'esercizio finanziario 2016.

Art. 3.

Termini e modalità di versamento

1. Il versamento del contributo di cui all'art. 1 deve essere eseguito entro il 20 aprile 2018, sul conto corrente bancario intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che è pubblicato sul sito istituzionale.

2. In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorità adotta le più opportune misure atte al recupero dell'importo non versato, anche attraverso la riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.

Art. 4.

Dichiarazione telematica e comunicazione del versamento

1. Entro il 20 aprile 2018 i soggetti di cui all'art. 1 che hanno conseguito, nell'esercizio finanziario 2015, ricavi dalle vendite e dalle prestazioni in misura superiore a euro 100.000,00, come risultante dalla voce A1 del conto economico o da equipollente voce di altra scrittura contabile equivalente, dichiarano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici richiesti utilizzando il modello telematico all'uopo predisposto e pubblicato sul sito web dell'Autorità, dando contestualmente notizia dell'avvenuto versamento.

2. Fermo restando l'obbligo di comunicazione dell'avvenuto versamento in capo a ciascuna società contribuente, nei casi di cui all'art. 1, comma 2, la società capogruppo, nel rendere la dichiarazione di cui al comma precedente, indica in modo dettagliato il contributo versato da ciascuna società tenuta alla contribuzione, a qualunque titolo ad essa collegata o da essa controllata o coordinata.

3. La dichiarazione di cui ai commi precedenti deve essere inviata in via telematica utilizzando esclusivamente il modello di cui al comma 1.

4. La mancata o tardiva dichiarazione nonché l'indicazione, nel modello telematico, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 21 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. La presente delibera, ai sensi dell'art. 1, comma 65, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, e successivamente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 6 novembre 2017

Il presidente: CARDANI

Il commissario relatore: POSTERARO

18A00475

UNIVERSITÀ DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

DECRETO RETTORALE 15 gennaio 2018.

Emanazione del nuovo Statuto.

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, emanato con decreto rettorale n. 825 del 19 dicembre 2011 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 2012;

Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010;

Visto il decreto del rettore n. 145 del 7 marzo 2017, con il quale è stata nominata la «Modifiche di Statuto»;

Vista la delibera con la quale il Senato accademico, nella seduta del 19 luglio 2017, ha approvato il nuovo testo dello Statuto, proposto dalla suddetta commissione;

Vista la delibera con la quale il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 26 luglio 2017, ha espresso parere favorevole sul nuovo testo dello Statuto, proposto dalla suddetta commissione;

Vista la nota protocollo UNICAS n. 16287 del 12 settembre 2017, con la quale il nuovo Statuto è stato trasmesso al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (M.I.U.R.), per il controllo di legittimità e di merito, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168 del 1989;

Vista la nota protocollo n. 13944 del 20 novembre (prot. UNICAS n. 21916 del 24 novembre 2017), con la quale il M.I.U.R. ha formulato le proprie osservazioni e richieste di modifiche rispetto al testo statutario trasmesso;

Vista l'e-mail del 7 dicembre 2017, con la quale il presidente della suddetta commissione, prof. Edoardo Ales, ha trasmesso il nuovo testo dello Statuto adeguato alle osservazioni del M.I.U.R.;

Vista la delibera con la quale il Senato accademico, nella seduta del 13 dicembre 2017, ha approvato il nuovo testo dello Statuto, redatto dalla commissione «Modifiche Statuto» nella nuova formulazione a seguito delle osservazioni del M.I.U.R.;

Vista la delibera con la quale il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 22 dicembre 2017, ha espresso parere favorevole sul nuovo testo dello Statuto, redatto dalla commissione «Modifiche Statuto» nella nuova formulazione a seguito delle osservazioni del MIUR;

Considerata la necessità di procedere all'emanazione del nuovo Statuto e alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Decreta:

È emanato lo Statuto dell'Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale che si allega al presente decreto a costituirne parte integrante e sostanziale.

Lo Statuto emanato con il presente decreto entrerà in vigore alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto è inserito nella raccolta ufficiale interna di questa Università ed è pubblicizzato attraverso la pagina web di Ateneo - Sezione Norme e Regolamenti.

Cassino, 15 gennaio 2018

Il rettore: BETTA

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. I.1.

Denominazione, prerogative e identità della comunità universitaria

1. L'Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale (d'ora in avanti l'Ateneo) è un'istituzione universitaria pubblica con sede legale in Cassino, indipendente da ogni orientamento ideologico, politico e confessionale, rispettosa del pluralismo delle opinioni secondo i principi della Costituzione della Repubblica italiana.

2. L'Ateneo ha personalità giuridica di diritto pubblico, capacità giuridica di diritto pubblico e privato, esercitate nel rispetto dei propri fini istituzionali, con esclusione di qualsiasi utile non devoluto ai medesimi fini.

3. L'Ateneo ha autonomia normativa, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, finanziaria e contabile e ispira la propria azione al principio di responsabilità.

4. La comunità universitaria è composta da docenti e ricercatori, studenti e personale tecnico-amministrativo. Essa trova nel presente Statuto il proprio riferimento e l'espressione della propria autonomia e delle proprie responsabilità.

Art. I.2.

Finalità istituzionali

1. L'Ateneo persegue, nel rispetto dei principi di libertà, responsabilità e sviluppo sostenibile, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze, combinando in modo organico e coerente ricerca, didattica e terza missione, in vista del progresso scientifico, culturale, civile, sociale ed economico.

2. Nell'ambito della didattica, l'Ateneo:

a) provvede a tutti i livelli di formazione universitaria e al rilascio dei titoli previsti dalla normativa vigente;

b) promuove la diffusione e il consolidamento del sistema della formazione superiore, anche interagendo e in concorso con attori diversi;

c) promuove il processo di internazionalizzazione, favorendo la dimensione internazionale dell'alta formazione;

d) sostiene la mobilità internazionale di studenti e docenti;

e) favorisce il proprio inserimento in reti internazionali di didattica e l'attivazione di Corsi di studio internazionali basati sulla mobilità strutturata, anche al fine del rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti;

f) elabora e svolge progetti di formazione continua, di formazione professionale, di perfezionamento, di specializzazione e di aggiornamento;

g) promuove attività di orientamento pre-universitario e di tutorato;

h) valorizza il patrimonio di competenze e conoscenze rappresentato dai propri laureati e dalle loro esperienze professionali e ne promuove lo sviluppo, anche attraverso la creazione e la tenuta di apposite banche dati;

i) promuove la creazione di un'occupazione qualificata, in particolare per i propri laureati e dipendenti, anche mediante la sperimentazione di nuove forme di imprenditorialità.

3. Nell'ambito della ricerca, l'Ateneo:

a) promuove la ricerca scientifica in tutte le sue forme, favorendo la trasmissione delle conoscenze e dei risultati raggiunti, facendo propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuovendo la libera disseminazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte al suo interno. A tal fine, l'Ateneo incentiva il deposito di lavori scientifici in accesso aperto nel proprio archivio istituzionale, con l'obiettivo di assicurarne la più ampia diffusione pubblica, nel rispetto delle leggi concernenti la proprietà intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali;

b) contribuisce, attraverso la ricerca, a uno sviluppo fondato su principi di coesione sociale, in una logica di apertura, confronto e collaborazione con gli altri attori sociali;

c) assicura lo sviluppo e il coordinamento di progetti di ricerca a livello nazionale e internazionale;

d) valorizza le competenze presenti nell'Ateneo e le esigenze di sostegno e qualificazione della ricerca nei diversi settori scientifici e disciplinari.

4. Nell'ambito della terza missione, l'Ateneo:

a) contribuisce con le proprie attività all'internazionalizzazione del territorio in cui opera e promuove a tal fine collaborazioni con soggetti, enti e organizzazioni, finalizzate a iniziative internazionali di formazione e di ricerca;

b) entra in relazione con il tessuto produttivo e sociale del territorio, mettendo a disposizione le proprie competenze e infrastrutture, al fine di promuoverne lo sviluppo e la competitività.

Art. I.3.

Codice etico

1. L'Ateneo adotta un proprio Codice etico, che determina i valori fondamentali e le regole di condotta nell'ambito della comunità universitaria, promuovendo il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza.

2. Il Codice etico, approvato dal Senato accademico previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione ed emanato con decreto rettorale, contiene norme volte a evitare qualsiasi forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale ai sensi della normativa vigente.

3. Le sanzioni per le violazioni del Codice etico sono, in relazione alla gravità della condotta, il richiamo verbale da parte del Rettore, il richiamo scritto, il richiamo scritto con pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.

4. Sulle violazioni del Codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina, decide il Senato accademico su proposta del Rettore.

5. Nei casi in cui una condotta integri non solo una violazione del Codice etico, ma anche un illecito disciplinare, prevale la competenza degli organi deputati ai procedimenti disciplinari.

Art. I.4.

Interlocutori e partenariati

1. Per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, l'Ateneo interagisce con il Ministero competente per l'Università, anche mediante accordi di programma finalizzati all'acquisizione di risorse per il funzionamento e la gestione del complesso delle attività ordinarie; lo sviluppo dell'edilizia universitaria e l'acquisizione di grandi attrezzature scientifiche; il finanziamento di iniziative e attività specifiche; l'attuazione dei piani di sviluppo.

2. Il rapporto con le altre Università e con enti pubblici e soggetti privati è volto alla promozione e all'organizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio, all'attivazione di collaborazioni e all'istituzione di strutture per attività di comune interesse.

3. L'Ateneo fa parte della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e del Coordinamento regionale di coordinamento delle Università del Lazio (CRUL). Pur rimanendo fermi i principi dell'autonomia, l'Ateneo partecipa in maniera attiva e propositiva a tali organismi.

4. L'Ateneo può partecipare a società, consorzi e fondazioni o promuoverne la costituzione, purché essi abbiano carattere di strumentalità rispetto alle sue finalità istituzionali; può federarsi con una o più università, anche limitatamente ad alcuni settori di attività e/o ad alcune strutture, oltre che con enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca, dell'alta formazione e dei dottorati di ricerca.

Art. I.5.

Diritto allo studio

1. L'Ateneo promuove, nell'ambito delle proprie competenze, azioni per tutelare e rendere effettivo il diritto allo studio, miranti a garantire l'equità e l'efficacia del sistema universitario; realizza a tal fine servizi e interventi in proprio o sulla base di accordi e convenzioni con gli enti territoriali competenti.

2. L'Ateneo adotta le misure utili a rendere effettivo il diritto degli studenti diversamente abili a partecipare alle attività didattiche, di ricerca e culturali e a fruire dei servizi offerti dall'Ateneo stesso.

3. Servizi e interventi per il diritto allo studio, destinati anche allo sviluppo della mobilità internazionale, sono prioritariamente destinati, su base selettiva, agli studenti capaci e meritevoli, in particolare se privi di mezzi.

4. L'Ateneo può istituire borse di studio e sussidi finalizzati a sostenere i propri studenti capaci e meritevoli; favorisce tirocini pratici, periodi di studio e tesi svolte all'estero.

5. Le tasse e i contributi per la frequenza dei Corsi di studio sono determinati tenendo conto sia della condizione economica, sia del merito degli studenti.

6. L'Ateneo attiva, sulla base di apposito regolamento, forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse ai servizi di supporto alla didattica e al diritto allo studio.

7. L'Ateneo favorisce, anche con sostegno finanziario, attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport, purché abbiano stretta coerenza con le finalità proprie della formazione.

Art. I.6.

Finanziamento, programmazione e sviluppo

1. Le fonti di finanziamento dell'Ateneo sono costituite dalle assegnazioni ordinarie dello Stato, dai trasferimenti statali e di altri enti pubblici e privati, dalle tasse e dai contributi degli iscritti ai Corsi di studio, dai proventi derivanti da attività per conto di terzi e dalla vendita di beni e servizi, nonché dalle rendite derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, dai lasciti e dalle donazioni.

2. L'utilizzo delle risorse finanziarie e materiali è destinato esclusivamente sviluppo delle finalità che l'Ateneo persegue. Il metodo della programmazione è lo strumento fondamentale per il conseguimento degli obiettivi, avendo come riferimento obbligato la piena sostenibilità finanziaria. Le modalità di impiego delle risorse e la strategia di sviluppo sottesa sono condivise dalla comunità universitaria attraverso gli organi dell'Ateneo e mediante forme e canali di comunicazione trasparenti e comprensibili.

TITOLO II

ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE DELL'ATENEO

Art. II.1.

Organi di governo e gestione dell'Ateneo

1. Sono organi di governo e di gestione dell'Ateneo:

a) il Rettore;

b) il Senato accademico;

c) il Consiglio di amministrazione;

d) il Nucleo di valutazione;

e) il Direttore generale;

f) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. II.2.

Il Rettore

1. Il Rettore:

a) assume la legale rappresentanza dell'Ateneo;

b) esercita le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche;

c) assume la responsabilità del perseguimento delle finalità dell'Ateneo secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito;

d) convoca e presiede il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, definendo l'ordine del giorno delle riunioni, promuovendo e coordinando, coadiuvato dal Direttore generale, l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;

e) propone al Consiglio di amministrazione il documento di programmazione triennale di Ateneo, predisposto, nelle modalità previste dal presente Statuto, in ottemperanza alla normativa vigente e in coerenza con le linee generali di indirizzo del Ministero competente;

f) propone al Consiglio di amministrazione il bilancio di previsione annuale e triennale, almeno venti giorni prima del termine di approvazione;

g) propone al Consiglio di amministrazione il conto consuntivo, almeno venti giorni prima del termine di approvazione;

h) propone al Consiglio di amministrazione, all'esito della procedura di cui al presente Statuto, il nominativo della persona alla quale attribuire la funzione di Direttore generale;

i) emana lo Statuto e i regolamenti dell'Ateneo;

j) assume, in caso di necessità e indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico, sottoponendoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva;

k) esercita la funzione di iniziativa dei procedimenti disciplinari nei confronti dei professori di ruolo e dei ricercatori, secondo le modalità previste dal presente Statuto;

l) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme di legge, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ateneo, nonché ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo Statuto.

2. Il mandato del Rettore ha durata di sei anni e non è rinnovabile.

3. Il Rettore è eletto fra i professori ordinari in servizio presso le università statali italiane alla data di indizione delle elezioni. L'elettorato passivo è costituito in seguito alla presentazione di candidature ufficiali corredate dal curriculum dei candidati. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altra università, l'elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori dell'Ateneo, fermo restando l'incremento del fondo di finanziamento ordinario dell'Ateneo di una quota consolidata pari alla somma di tutti gli oneri stipendiali in godimento presso la sede di provenienza del professore stesso.

4. L'elettorato attivo è costituito da:

a) i professori di ruolo e i ricercatori dell'Ateneo;

b) i rappresentanti degli studenti dell'Ateneo eletti in seno al Senato accademico, al Consiglio di amministrazione, al Consiglio degli studenti, al Comitato unico di garanzia, al Comitato per la promozione delle attività sportive e ai Consigli di Dipartimento;

c) il personale tecnico e amministrativo a tempo indeterminato dell'Ateneo.

I voti complessivamente esprimibili dalle componenti di cui ai punti *b)* e *c)* sono ponderati in maniera tale che essi risultino pari rispettivamente al 20% e al 15% di quelli esprimibili dalla componente *a)*, con arrotondamento all'intero inferiore.

5. Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti esprimibili nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei voti espressi nelle eventuali due votazioni successive; in caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di ballottaggio è eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti; a parità di voti, il più anziano per immissione in ruolo; a parità di immissione in ruolo è eletto il più giovane.

6. Il Rettore è nominato con decreto del Ministro competente per l'Università.

7. Il Rettore nomina, con proprio decreto, un vicario, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

8. Il Rettore può delegare proprie funzioni, con esclusione di quelle di cui ai punti da *a)* a *g)* comma 1 del presente articolo, ad altri professori di ruolo in qualità di prorettori. Le deleghe sono conferite con decreto rettorale e sono revocabili in qualsiasi momento.

Art. II.3.

Senato accademico

1. Il Senato:

a) coadiuva il Rettore nell'elaborazione della proposta di documento di programmazione triennale di Ateneo da sottoporre al vaglio del Consiglio di amministrazione;

b) esprime parere obbligatorio sulla proposta di documento di programmazione triennale di Ateneo all'esito del vaglio del Consiglio di amministrazione, prima della relativa deliberazione;

c) formula proposte al Consiglio di amministrazione ed esprime parere obbligatorio preventivo sulle proposte di deliberazione del Consiglio di amministrazione in materia di istituzione, attivazione, modifica o soppressione di Corsi di studio, sedi e altre strutture organizzative dell'Ateneo;

d) delibera, su proposta congiunta del Rettore e del Direttore generale, il Regolamento generale di Ateneo;

e) delibera, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, compresi quelli relativi ai Dipartimenti;

f) delibera, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, il codice etico dell'Ateneo;

g) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo tra i Dipartimenti;

h) propone al corpo elettorale, qualora lo richieda la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, la mozione di sfiducia nei confronti del Rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato. A detti fini, il corpo elettorale coincide con l'elettorato attivo per l'elezione del Rettore. La mozione di sfiducia nei confronti del Rettore è approvata se raccoglie il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il mandato del Rettore termina e si procede all'indizione di nuove elezioni del Rettore per un nuovo mandato. Nelle more dell'elezione del nuovo Rettore, la reggenza dell'Ateneo per l'ordinaria amministrazione è affidata al Decano dell'Ateneo;

i) esprime al Consiglio di amministrazione parere obbligatorio preventivo sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'Ateneo;

j) esprime parere obbligatorio preventivo sulla costituzione e sullo scioglimento di Dipartimenti;

k) esprime parere obbligatorio al Consiglio di amministrazione sulla costituzione di centri di servizio finalizzati all'erogazione di servizi di particolare complessità e di interesse generale per i Dipartimenti e per l'Amministrazione;

l) delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, le modifiche di Statuto, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, sentiti i Dipartimenti, nonché, per quanto di sua competenza, il Consiglio degli studenti.

2. Il Senato accademico, costituito con decreto del Rettore, è composto:

a) dal Rettore, che lo presiede;

b) da 12 professori di ruolo o ricercatori;

c) da 2 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato;

d) da 3 rappresentanti degli studenti.

3. La componente di cui alla lettera *b)* del comma 2 è costituita, per un terzo, da Direttori di Dipartimento e da una restante quota eletta dai professori di ruolo e dai ricercatori.

4. L'elezione diretta dei docenti di cui alla lettera *b)* del comma 2 avviene, da parte dei professori di ruolo e del ricercatori dell'Ateneo, sulla base di candidature presentate con congruo anticipo e adeguato sostegno di professori di ruolo e ricercatori, nelle modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

5. L'elezione della componente di cui alla lettera *c)* del comma 2 avviene, da parte del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato dell'Ateneo, sulla base di candidature presentate con congruo anticipo e adeguato sostegno numerico, nelle modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano in servizio. In caso di pari anzianità di servizio risulta eletto il più giovane.

6. L'elezione della componente di cui alla lettera *d)* del comma 2 avviene da parte degli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale (anche a ciclo unico) e dottorato di ricerca dell'Ateneo, sulla base di candidature presentate con congruo anticipo e adeguato sostegno numerico, nelle modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. Sono titolari dell'elettorato passivo gli studenti che, alla data di indizione delle elezioni, risultino regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea, laurea magistrale (anche a ciclo unico) e dottorato di ricerca dell'Ateneo.

7. In caso di parità dei voti espressi nelle deliberazioni del Senato, prevale la proposta sostenuta dal voto del Rettore.

8. Il mandato dei componenti di cui alla lettera *b)* del comma 2, Direttori di Dipartimento, coincide con la durata del loro mandato nella carica di Direttori.

9. Il mandato dei componenti di cui alla lettera *b)* del comma 2, non Direttori di Dipartimento, ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta.

10. Il mandato dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta.

11. Il mandato dei rappresentanti degli studenti ha durata biennale ed è rinnovabile una sola volta.

12. Nel caso uno dei componenti venga meno, il nuovo componente subentrerà per il periodo rimanente del mandato del componente che è chiamato a sostituire.

13. Alle sedute del Senato accademico partecipano, senza diritto di voto, il vicario ed il Direttore generale con funzioni di segretario.

14. Il Senato accademico è convocato dal Rettore anche su richiesta motivata di almeno due terzi dei componenti con diritto di voto.

15. In caso di assenza o impedimento del Rettore, il Senato è convocato e presieduto dal vicario.

Art. II.4.

Consiglio di amministrazione

1. Al Consiglio di amministrazione competono le funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria, annuale e triennale, e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria di tutte le attività dell'Ateneo.

2. Il Consiglio di amministrazione, in particolare:

a) adotta, su proposta del Rettore e previo parere del Senato accademico per gli aspetti di sua competenza, il bilancio di previsione annuale e triennale;

b) adotta, su proposta del Rettore e previo parere del Senato accademico per gli aspetti di sua competenza, il conto consuntivo;

c) adotta il documento di programmazione triennale di Ateneo, predisposto nel rispetto della procedura prevista dal presente Statuto, in ottemperanza alla normativa vigente e in coerenza con le linee generali di indirizzo del Ministero competente per l'Università;

d) adotta, su proposta del Direttore generale e previo parere del Senato accademico per gli aspetti di propria competenza, il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

e) trasmette al Ministero competente per l'università e al Ministero dell'economia e delle finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale, sia il conto consuntivo;

f) stipula, recede o risolve, su proposta del Rettore, il contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato del Direttore generale, determinandone il compenso in conformità ai criteri e ai parametri fissati dalla normativa vigente e definendone annualmente gli obiettivi;

g) delibera, previo parere obbligatorio del Senato accademico, in merito alle proposte di attivazione e soppressione dei Corsi di studio, nonché alle sedi di svolgimento delle attività didattiche e di ricerca;

h) delibera, previo parere obbligatorio del Senato accademico o su proposta dello stesso, in merito alla costituzione e allo scioglimento dei Dipartimenti;

i) delibera sulle proposte formulate dal Senato accademico, entro sessanta giorni dalla loro ricezione;

j) esercita la vigilanza sul corretto utilizzo di tutte le risorse dell'Ateneo e sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ateneo;

k) esprime parere obbligatorio sulle modifiche dello Statuto;

l) autorizza la sottoscrizione dei contratti e delle convenzioni che, in relazione alla materia e/o per la tipologia delle clausole contrattuali e/o con riferimento ai valori massimi di importo, non rientrino nei poteri di stipula dei Dipartimenti o della Direzione generale, ai sensi del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

m) stabilisce, nel rispetto della normativa vigente, i criteri di attribuzione nonché l'ammontare delle indennità da corrispondere per lo svolgimento di funzioni istituzionali;

n) adotta, nel rispetto della normativa vigente e del Contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto, deliberazioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale tecnico-amministrativo, qualora non rientranti nelle competenze del Direttore generale;

o) delibera, in composizione priva dei rappresentanti degli studenti, sull'esito dei procedimenti disciplinari istruiti dal Collegio di disciplina nei confronti di professori e ricercatori, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio stesso;

p) delibera, su proposta del Rettore e del Senato accademico, l'avvio delle procedure concorsuali di reclutamento dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori a tempo determinato, le relative proposte di chiamata formulate da parte dei Dipartimenti e le prese di servizio dei chiamati;

q) delibera, su proposta del Rettore e previo parere obbligatorio del Senato accademico, sulla costituzione e sulle modalità di funzionamento di Centri finalizzati a fornire servizi di particolare complessità e di interesse generale per l'Ateneo;

r) definisce, su proposta del Consiglio degli studenti, i criteri e le regole generali per la scelta e lo svolgimento delle attività formative autogestite dagli studenti.

3. Il Consiglio di amministrazione, costituito con decreto del Rettore, è composto:

a) dal Rettore che lo presiede;

b) da 5 componenti in rappresentanza del personale di ruolo a tempo indeterminato dell'Ateneo, dei quali 4 appartenenti al personale docente e da questo eletti, e 1 appartenente al personale tecnico-amministrativo e da questo eletto, sulla base di candidature presentate con congruo anticipo e adeguato sostegno numerico da parte dei titolari dell'elettorato passivo, con modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo;

c) da 2 componenti che nei tre anni precedenti l'inizio del mandato non abbiano fatto parte dei ruoli dell'Ateneo e non abbiano ricoperto incarichi in partiti o movimenti politici, in possesso di comprovata competenza in campo gestionale e di adeguata qualificazione scientifico-culturale. Detti componenti sono scelti dal Rettore, coadiuvato dal Collegio dei Direttori di Dipartimento, all'interno di una rosa individuata, sulla base di un avviso pubblico di selezione, da una commissione di esperti interni, nominata dal Senato accademico con deliberazione assunta in assenza del Rettore;

d) da 2 rappresentanti degli studenti, eletti tra gli studenti regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea, laurea magistrale (anche a ciclo unico) e dottorato di ricerca dell'Ateneo, dagli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Ateneo.

4. Il mandato dei componenti di cui alla lettera *b)*, comma 3 del presente articolo ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta. Il mandato dei componenti di cui alla lettera *c)*, comma 3 del presente articolo ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta. Il mandato dei componenti di cui alla lettera *d)* ha durata biennale ed è rinnovabile una sola volta.

5. Nel caso in cui uno dei componenti venga meno, il nuovo componente subentrerà con un mandato triennale.

6. I componenti del Consiglio di amministrazione sono eletti o designati nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.

7. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il vicario, il Direttore generale con funzioni di segretario, e, ai fini della validità delle deliberazioni, almeno uno dei componenti del Collegio dei revisori dei conti.

8. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Rettore anche su richiesta motivata di almeno due terzi dei componenti con diritto di voto.

9. In caso di assenza o impedimento del Rettore, il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal vicario.

Art. II.5.

Nucleo di valutazione

1. L'Ateneo adotta, in coerenza con la normativa vigente, un sistema di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia delle attività svolte al fine di verificare la corretta gestione delle risorse, la produttività della ricerca scientifica e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Il perseguimento dei fini di cui al comma precedente del presente articolo è affidato al Nucleo di valutazione.

3. Il Nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente agli organi di governo dell'ateneo.

4. Al Nucleo di valutazione spetta in particolare:

a) verificare la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dai Consigli di Corso di studio;

b) verificare l'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti;

c) verificare la congruità del curriculum scientifico e/o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1, della legge n. 240/2010;

d) svolgere, in raccordo con gli organismi nazionali preposti, le funzioni previste dalla normativa vigente in materia di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nell'Ateneo, in piena autonomia e con modalità organizzative ad esso proprie, il merito e il miglioramento delle prestazioni organizzative e individuali;

e) verificare il livello e la qualità dell'internazionalizzazione dell'attività didattica e di ricerca dei Dipartimenti, tenendo conto anche dei risultati conseguiti all'esito di valutazioni esterne o internazionali.

5. Il Nucleo di valutazione, costituito con decreto del Rettore che ne individua anche il presidente, è costituito da 7 componenti, dei quali almeno 4 esterni all'Ateneo, così individuati:

a) 6 componenti, scelti dal Rettore, sentito il Senato accademico, tra soggetti con elevata qualificazione professionale in materia di organizzazione della didattica e della ricerca, di organizzazione aziendale e valutazione del rendimento dei pubblici servizi, di analisi e valutazione dei bilanci, nonché di contabilità pubblica, di scienza dell'amministrazione e di controllo di gestione. Il mandato ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta;

b) 1 rappresentante degli studenti eletto dal Consiglio degli studenti fra gli studenti regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai Corsi di studio triennali, magistrali (anche a ciclo unico) e di dottorato. Il mandato ha durata biennale ed è rinnovabile una sola volta.

6. Il *curriculum* dei componenti del Nucleo di valutazione è reso pubblico sul sito internet dell'Ateneo.

7. Qualora uno dei componenti venga meno, il nuovo componente subentrerà per il periodo rimanente del mandato del componente che è chiamato a sostituire.

Art. II.6.

Direttore generale

1. Il Direttore generale è responsabile, sulla base degli indirizzi strategici forniti dal Consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali, del personale tecnico-amministrativo e della corretta e trasparente amministrazione dell'Ateneo.

2. In particolare il Direttore generale:

a) svolge le attività di organizzazione e gestione del personale tecnico-amministrativo e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;

b) formula proposte ed esprime pareri agli organi di governo dell'Ateneo nelle materie di sua competenza;

c) propone agli organi competenti le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento delle funzioni dell'Ateneo anche al fine dell'elaborazione e dell'attuazione del documento di programmazione triennale;

d) presenta annualmente al Consiglio di amministrazione una relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati;

e) provvede alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, adottando i relativi atti anche di rilevanza esterna, salvo quelli delegati ai dirigenti, esercitando i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella propria competenza;

f) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici;

g) predispone per il Rettore, sulla base della programmazione finanziaria e del riparto anche pluriennale delle risorse, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e le relative relazioni tecniche;

h) definisce, in coerenza con gli indirizzi strategici dettati dal Consiglio di amministrazione, gli obiettivi che i dirigenti e i funzionari apicali devono perseguire, attribuendo le risorse umane, finanziarie e materiali necessarie;

i) attribuisce ai dirigenti e ai funzionari apicali gli incarichi e le responsabilità di specifici progetti e gestioni;

j) coordina e controlla l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propone, ove necessario, l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'art. 21, decreto legislativo n. 165/2001;

k) promuove, direttamente o su proposta dei dirigenti o dei funzionari apicali preposti, qualora ne ricorrano gli estremi ai sensi della normativa vigente, l'apertura di procedimenti disciplinari nei confronti del personale tecnico-amministrativo;

l) definisce misure idonee a garantire la trasparenza della gestione, a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllare il rispetto delle misure stesse da parte dei dipendenti;

m) provvede al monitoraggio delle attività a più elevato rischio di corruzione svolte nell'Ateneo, disponendo la rotazione periodica del personale ad esse addetto;

n) decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti e dei funzionari apicali;

o) propone al Consiglio di amministrazione la resistenza alle liti o la soluzione conciliativa delle stesse.

3. La funzione di Direttore generale è attribuita dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, su proposta presentata dal Rettore, coadiuvato dal Collegio dei Direttori di Dipartimento, all'esito di una procedura di selezione pubblica, mediante sottoscrizione di un contratto di diritto privato di durata triennale, rinnovabile.

4. La funzione di Direttore generale è attribuita a persona di comprovata esperienza pluriennale in attività dirigenziali e in possesso di idonea qualificazione professionale. Qualora l'incarico sia conferito ad un dipendente pubblico, questi deve collocarsi in aspettativa senza assegni per la durata del contratto.

5. Al Direttore generale spetta il trattamento economico determinato dal Consiglio di amministrazione in conformità ai criteri e ai parametri fissati dalla normativa vigente.

6. Il Direttore generale può nominare un vicario, scegliendolo tra i dirigenti in servizio presso l'Ateneo, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. Il vicario decade alla cessazione del Direttore generale dalle proprie funzioni.

Art. II.7.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo indipendente di controllo interno sulla regolarità della gestione amministrativa, finanziaria e contabile dell'Ateneo.

2. Le modalità di funzionamento del Collegio sono stabilite dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Il Collegio dei revisori dei conti, costituito con decreto del Rettore, consiste di 3 componenti effettivi e 2 supplenti, così individuati:

a) un componente effettivo, con funzioni di presidente, scelto dal Rettore sentito il Consiglio di amministrazione, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;

b) un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero competente per l'economia e le finanze;

c) un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero competente per l'Università.

4. Almeno due dei componenti effettivi del Collegio devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili.

5. In nessun caso i componenti del Collegio dei revisori dei conti posso essere dipendenti dell'Ateneo.

6. Il mandato di tutti i componenti ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta. Qualora uno dei componenti venga meno, il nuovo componente subentrerà per il periodo rimanente del mandato del componente che è chiamato a sostituire.

7. I componenti del Collegio dei revisori dei conti assistono senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

TITOLO III

ALTRI ORGANI DELL'ATENEO

Art. III.1.

Il Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti è l'organo di rappresentanza del corpo studentesco a livello di Ateneo. Esso promuove e coordina in maniera autonoma la partecipazione degli studenti all'organizzazione universitaria e svolge funzioni consultive verso gli organi di governo dell'Ateneo ai sensi di quanto previsto dal presente Statuto e dai regolamenti, nonché funzioni propositive su materie riguardanti in modo esclusivo o prevalente l'interesse degli studenti. Alle proposte avanzate dal Consiglio degli studenti gli organi di governo sono tenuti a rispondere con delibere motivate entro 90 giorni.

2. Il Consiglio degli studenti:

a) formula al Senato accademico proposte, ivi comprese quelle per l'effettuazione di indagini conoscitive e di verifica, in materia di ordinamenti didattici, organizzazione delle attività didattiche e dei servizi didattici complementari, di orientamento, di tutorato, di diritto allo studio, di avviamento al lavoro;

b) propone al Consiglio di amministrazione i criteri e le regole generali per la scelta e lo svolgimento delle attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia;

c) delibera, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio disponibili, lo svolgimento delle attività di cui al punto *b)* del presente comma;

d) esprime parere sulle tasse e sui contributi universitari e sugli interventi di attuazione del diritto allo studio;

e) esprime parere, per quanto di propria competenza, in merito ai regolamenti di Ateneo;

f) formula agli organi competenti proposte per la valutazione della didattica da parte degli studenti;

g) promuove e gestisce i rapporti nazionali e internazionali con le rappresentanze studentesche degli altri atenei.

3. Il Consiglio degli studenti, costituito con decreto del Rettore, è composto:

a) da 1 rappresentante degli studenti per ciascun Dipartimento dell'Ateneo eletto dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Dipartimento fra gli studenti regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale (anche a ciclo unico) e dottorato di ricerca dell'Ateneo;

b) da 12 studenti eletti dagli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale (anche a ciclo unico) e dottorato di ricerca dell'Ateneo, fra gli studenti regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai medesimi corsi.

4. Un componente del Consiglio decade automaticamente in caso di:

a) conseguimento della laurea triennale senza iscrizione entro tre mesi a un corso di laurea magistrale dell'Ateneo;

b) conseguimento della laurea magistrale senza iscrizione entro tre mesi a un Corso di dottorato dell'Ateneo;

c) conseguimento del titolo di dottore di ricerca;

d) abbandono degli studi.

5. Qualora uno dei componenti venga meno, il nuovo componente sarà eletto per il periodo rimanente del mandato del componente che è chiamato a sostituire.

6. Il Consiglio elegge nel proprio ambito il presidente, che lo rappresenta a tutti gli effetti, lo convoca e ne esegue le deliberazioni.

7. Le modalità di funzionamento del Consiglio degli studenti sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. III.2.

Il Garante degli studenti

1. Il Garante degli studenti costituisce il loro riferimento per quanto concerne il rispetto della normativa che li riguarda.

2. Il Garante degli studenti è persona di notoria imparzialità ed indipendenza di giudizio, estranea ai ruoli dell'Ateneo e che non intrattenga, con riferimento alle tematiche proprie della posizione ricoperta, rapporti con l'Ateneo.

3. Il Garante è nominato dal Senato accademico su proposta del Rettore, tra persone che diano garanzia di competenze giuridiche e amministrative e di conoscenza dell'organizzazione universitaria.

4. Il Garante presenta al Senato accademico una relazione annuale sull'attività svolta.

5. In particolare il Garante degli studenti:

a. esamina gli eventuali esposti che gli siano rivolti da singoli rispetto ad atti e comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture, uffici o singoli componenti dell'Università, ritenuti violazioni della normativa vigente o in particolare del Codice etico;

b. tutela la parte lesa da ogni ritorsione, attraverso un'adeguata istruttoria, operando, qualora ne ravvisi l'opportunità, per dirimere la questione ovvero trasmettendo le sue conclusioni all'organo competente, con l'obbligo di comunicare in ogni caso l'esito al denunciante;

c. vigila sulla corretta applicazione della disciplina relativa alla didattica, al diritto allo studio e alla carriera degli studenti, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e di Ateneo vigente;

d. vigila, su istanza degli studenti, affinché vengano adottate le necessarie misure a tutela della rappresentanza studentesca negli organi accademici, compresa la possibilità di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l'esplicazione dei compiti ad essa attribuiti.

6. L'Amministrazione assicura al Garante degli studenti adeguate forme di supporto per lo svolgimento della sua attività.

7. Gli organi dell'Ateneo e gli uffici dell'Amministrazione universitaria collaborano con il Garante degli studenti fornendogli le informazioni e gli atti o documenti che egli ritenga utili allo svolgimento dei propri compiti, senza che gli possa esser opposto il segreto d'ufficio, ferma restando la responsabilità del Garante per il loro corretto uso, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e delle norme sulla privacy in vigore.

8. La durata nella carica, i compiti specifici, le modalità di funzionamento e l'eventuale remunerazione del Garante degli studenti sono definiti da un apposito Regolamento, adottato dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, sentito il Consiglio degli studenti.

Art. III.3.

Il Collegio di disciplina

1. Il Collegio di disciplina è l'organo competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori e ad esprimere in merito parere conclusivo, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 240/2010. Il collegio, nominato con decreto del Rettore, è composto da:

a) 3 professori scelti dal Senato accademico, in composizione ristretta alla sola componente docente, fra i professori di prima fascia di ruolo dell'Ateneo;

b) 3 professori scelti dal Senato accademico, in composizione ristretta al solo personale docente, fra i professori di seconda fascia di ruolo dell'Ateneo;

c) 3 ricercatori scelti dal Senato accademico, in composizione ristretta al solo personale docente, fra i ricercatori a tempo indeterminato di ruolo dell'Ateneo.

2. Il Collegio opera, nel rispetto del contraddittorio, secondo il principio del giudizio fra pari. In particolare:

a) qualora sia sottoposto a procedimento disciplinare un professore di prima fascia, il Collegio opera in composizione ristretta alla sola componente di cui alla lettera *a)*, comma 1 del presente articolo;

b) qualora sia sottoposto a procedimento disciplinare un professore di seconda fascia, il Collegio opera in composizione ristretta alle sole componenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, comma 1 del presente articolo;

c) qualora sia sottoposto a procedimento disciplinare un ricercatore, il Collegio opera in composizione estesa a tutte le componenti di cui al comma 2 del presente articolo.

3. Le modalità di funzionamento del Collegio di disciplina sono dettate da apposito regolamento.

4. Il mandato dei componenti del Collegio di disciplina dura 3 anni ed è consecutivamente rinnovabile una sola volta.

5. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

6. Il Rettore, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, tra quelle previste dall'art. 87, regio decreto n. 192/1933, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di disciplina, formulando motivata proposta. Resta ferma la competenza del Rettore in merito alla cognizione di fatti che possano dar luogo all'irrogazione della censura.

7. Il Collegio di disciplina, udito il Rettore, nonché il professore o il ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore in relazione sia alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia al tipo di sanzione da irrogare, trasmettendo gli atti al Consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni.

8. Il termine di cui al comma precedente è sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti, documenti o testimonianze per motivi istruttori.

9. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di amministrazione, in composizione ristretta al solo personale docente e ricercatore, infligge la sanzione, ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.

10. Qualora la decisione di cui al comma precedente non intervenga entra il termine ivi previsto, il procedimento si estingue.

11. I termini di cui ai commi precedenti sono sospesi fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina ovvero del Consiglio di amministrazione, nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione degli stessi, che ne impediscono il regolare funzionamento.

Art. III.4.

Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (di seguito Comitato), esercita, ai sensi della legislazione vigente, compiti propositivi, consultivi, di verifica, di conciliazione, in linea con le direttive adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Comitato opera in vista dell'ottimizzazione della produttività del lavoro e del miglioramento dell'efficienza delle prestazioni, collegate alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità e di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza fisica, psichica o morale nei confronti dei lavoratori.

2. Il Comitato, costituito con decreto del Rettore, è composto da:

a) 1 componente effettivo e uno supplente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali partecipanti alla contrattazione decentrata di Ateneo, nell'ambito del personale di ruolo dell'Ateneo. Il valore assoluto della differenza fra componenti di genere diverso deve essere non maggiore di uno;

b) un numero di componenti effettivi e supplenti pari a quello di cui al precedente punto *a)*, designati dal Rettore nell'ambito del personale di ruolo dell'Ateneo, sentito il Senato accademico e il Direttore generale, previa valutazione dei curricula pervenuti a seguito di una procedura di interpello rivolta a tutto il personale. Sia per i componenti effettivi che per quelli supplenti il valore assoluto della differenza fra componenti di genere diverso deve essere non maggiore di uno;

c) 2 rappresentanti degli studenti, uno di genere femminile e uno di genere maschile, designati dal Consiglio degli studenti.

Deve comunque essere assicurata, nel complesso, la presenza paritaria nell'organo di entrambi i generi.

3. Il Comitato elegge al proprio interno il Presidente.

4. I compiti e le modalità di funzionamento del Comitato sono definite da apposito regolamento.

Art. III.5.

Comitato per la promozione dello sport

1. Il Comitato per la promozione dello sport (d'ora in avanti Comitato), costituito a norma della legge n. 394/1977, promuove la pratica, la diffusione e il potenziamento dell'educazione fisica e dell'attività sportiva di tutti gli studenti e del personale dell'Università.

2. Il Comitato, in particolare:

a. predispone, ai sensi della vigente normativa, i programmi annuali di sviluppo delle attività motorie e sportive in Ateneo, e ne sovraintende l'applicazione;

b. cura gli indirizzi di gestione degli impianti destinati allo svolgimento delle attività motorie e sportive e ne favorisce l'utilizzo da parte degli studenti e del personale dell'Ateneo;

c. verifica le modalità di utilizzo dei fondi destinati alle attività sportive universitarie resi disponibili annualmente dalla vigente normativa e dalle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

3. Il Comitato è composto, come da normativa vigente:

a. dal Rettore o un suo delegato, che lo presiede;

b. dal Direttore generale o un suo delegato, che funge da segretario;

c. da 2 rappresentanti designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti (CUSI - Centro universitario sportivo italiano), rinnovabili ogni due anni;

d. da due rappresentanti degli studenti eletti dal Consiglio degli studenti fra gli studenti regolarmente iscritti a Corsi di studio dell'Ateneo, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, il cui mandato ha durata biennale ed è rinnovabile una sola volta.

4. Le modalità di funzionamento del Comitato sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. III.6.

Presidio della Qualità

1. Il Presidio della Qualità (d'ora in avanti Presidio) è l'organo che sovrintende all'efficace attuazione delle politiche di Ateneo per la qualità, attraverso il monitoraggio costante delle attività e degli indicatori e la raccolta e la gestione delle informazioni, nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione.

2. Il Presidio è responsabile dell'Assicurazione della Qualità (AQ) dell'Ateneo. Il Presidio, in particolare:

a) promuove la diffusione della cultura della qualità nell'Ateneo;

b) supporta gli organi di governo dell'Ateneo, fornendo dati e informazioni, sulle politiche inerenti il miglioramento della qualità delle attività formative e di ricerca;

c) funge da raccordo fra le strutture nelle attività di monitoraggio della qualità della didattica, della ricerca e della terza missione; raccoglie e gestisce l'insieme dei dati derivanti dal monitoraggio degli indicatori, sia qualitativi che quantitativi, curandone l'opportuna diffusione all'interno dell'Ateneo;

d) assicura il corretto e continuo flusso informativo e documentale tra gli attori del sistema di AQ di Ateneo;

e) cura i rapporti con eventuali valutatori esterni.

2. Il Presidio è composto da personale docente e tecnico-amministrativo in grado di garantire le competenze necessarie a soddisfare le finalità dell'AQ dell'Ateneo. I componenti del Presidio sono nominati con decreto del Rettore, che ne individua anche il Presidente, il quale non può essere membro del Nucleo di valutazione o Presidente di Corso di studio. Il mandato dei componenti ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta.

TITOLO IV

STRUTTURE DI RICERCA E DI DIDATTICA

Art. IV.1.

I Dipartimenti

1. I Dipartimenti sono le strutture organizzative dell'Ateneo, dotate di autonomia amministrativa e gestionale nei limiti fissati dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, alle quali sono attribuite le funzioni e le risorse umane e finanziarie, compatibilmente con il Bilancio di Ateneo, necessarie allo svolgimento e al sostegno della ricerca, delle attività didattiche e formative nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie, con riferimento a settori scientifico disciplinari omogenei e/o sinergici sul piano disciplinare e/o interdisciplinare.

2. Ciascun Dipartimento assume la responsabilità delle funzioni inerenti lo svolgimento delle attività didattiche e formative dei Corsi di studio in esso incardinati.

3. Ciascun professore di ruolo e ricercatore dell'Ateneo afferisce a un Dipartimento. Il Dipartimento di afferenza coincide, di norma, con quello che ha formulato la proposta di avvio della procedura di selezione. Ciascun dottorando, titolare di assegno di ricerca e di borse di studio afferisce, funzionalmente, a un Dipartimento. Al singolo Dipartimento afferisce, inoltre, il personale tecnico-amministrativo ad esso assegnato.

4. Al fine di costituire un nuovo Dipartimento, un numero di professori di ruolo e di ricercatori a tempo indeterminato dell'Ateneo, almeno pari a quello minimo richiesto dalle norme di legge vigenti, formula al Senato accademico una proposta adeguatamente motivata dal punto di vista della ricerca, della didattica nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie. Il Senato accademico trasmette la proposta corredata dal proprio parere al Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione, sentito il Nucleo di valutazione, delibera sulla proposta di costituzione entro tre mesi dalla sua ricezione.

5. Nel caso in cui il numero di afferenti a un Dipartimento scenda al di sotto del limite fissato dalle norme di legge vigenti, il Senato accademico, qualora non ritenga che ricorrano le condizioni per poter reintegrare il numero minimo di afferenti nell'ambito della prima programmazione triennale utile, acquisito il parere del Nucleo di valutazione, propone al Consiglio di amministrazione lo scioglimento del Dipartimento in questione. Il Consiglio di Amministrazione delibera entro tre mesi dalla ricezione della proposta di scioglimento.

6. In caso di scioglimento di un Dipartimento, i suoi afferenti presentano al Consiglio di amministrazione richiesta di afferenza a uno degli altri Dipartimenti dell'Ateneo. Il Consiglio di amministrazione delibera in merito all'assegnazione ai Dipartimenti esistenti di tutti gli afferenti al Dipartimento sciolto, previo parere del Senato accademico e sentiti i Dipartimenti di nuova afferenza.

7. Il professore di ruolo o il ricercatore che intenda cambiare Dipartimento di afferenza è tenuto a presentare istanza adeguatamente motivata dal punto di vista della ricerca, della didattica nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie, al Senato accademico. Il Senato accademico, acquisito il nullaosta del Dipartimento di provenienza, del Dipartimento di destinazione e del Nucleo di valutazione, esprime il proprio parere, trasmettendolo al Consiglio di amministrazione, il quale delibera entro tre mesi dalla ricezione del parere del Senato.

8. Ciascun Dipartimento può costituire, secondo le modalità definite dal proprio regolamento, in funzione di specifiche esigenze di carattere scientifico, sezioni, laboratori o altre articolazioni aventi carattere anche temporaneo.

9. I Dipartimenti:

a. promuovono e coordinano le attività di ricerca nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo afferente;

b. elaborano una proposta di piano triennale della ricerca, della didattica e della terza missione, con particolare riferimento ai rispettivi livelli di internazionalizzazione, indirizzata al Senato accademico e destinata a confluire nella programmazione triennale d'Ateneo;

c. deliberano le proposte di avvio delle procedure di selezione dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori a tempo determinato nonché le relative proposte di chiamata ai sensi del Regolamento generale di Ateneo sulla chiamata dei professori e dei ricercatori;

d. promuovono collaborazioni con soggetti pubblici e privati a sostegno della ricerca e della didattica e autorizzano il Direttore alla stipula delle relative convenzioni e contratti che rientrino nei limiti e negli importi fissati dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

e. deliberano le proposte di avvio delle procedure di selezione per attribuzione di assegni di ricerca, incarichi o borse di studio;

f. indirizzano e coordinano l'insieme dei Corsi di studio di loro pertinenza, verificandone l'efficienza e la funzionalità;

g. deliberano in merito alle proposte di attivazione e di soppressione di Corsi di studio;

h. deliberano in merito alle proposte di attivazione e soppressione di Corsi di dottorato di ricerca, di Scuole di dottorato, di Master, di Corsi di perfezionamento e di aggiornamento secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;

i. deliberano annualmente, sentiti i Consigli dei Corsi di studio interessati e la propria Commissione paritetica docenti-studenti, la programmazione, l'organizzazione e la valutazione delle attività didattiche e il Manifesto degli studi del Dipartimento, secondo le procedure stabilite dal Regolamento didattico di Ateneo;

j. deliberano, nel rispetto della libertà di insegnamento e sentiti gli interessati, i carichi didattici e organizzativi dei professori di ruolo e dei ricercatori ad essi afferenti;

k. verificano che i compiti di legge dei professori e dei ricercatori ad essi afferenti siano stati correttamente assolti;

l. deliberano, nel rispetto della normativa vigente, sulla proposta di attribuzione di contratti, a titolo oneroso o gratuito, a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, per fare fronte a esigenze didattiche, anche integrative, dei Corsi di studio di pertinenza;

m. forniscono, in tempo utile, all'Ateneo gli elementi di propria competenza utili per l'adozione del bilancio;

n. adottano il Regolamento di Dipartimento sul modello deliberato dal Senato accademico;

o. partecipano e collaborano con l'Ateneo ai processi di autovalutazione, per gli aspetti di propria competenza;

p. esercitano tutte le altre attribuzioni loro demandate dal vigente ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti, nonché dalle deliberazioni e dalle determinazioni degli organi di governo dell'Ateneo.

10. Sono organi del Dipartimento:

a) il Direttore;

b) il Consiglio;

c) la Giunta;

d) la Commissione paritetica.

11. Il Direttore:

a) rappresenta il Dipartimento nei confronti degli organi di governo dell'Ateneo e dei terzi, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e vigila sull'esecuzione dei rispettivi deliberati;

b) promuove le attività del Dipartimento e vigila sull'osservanza, nell'ambito del Dipartimento, delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti;

c) stipula, previa autorizzazione da parte del Consiglio, le convenzioni e i contratti di interesse del Dipartimento che siano in linea con i principi e le finalità istituzionali dell'Ateneo e che rientrino nei limiti e negli importi fissati dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

d) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti, ivi compreso il potere di sostituzione sugli atti del Responsabile amministrativo di cui al successivo comma 22, per motivi di necessità e urgenza da specificare nel relativo provvedimento, informandone tempestivamente il Consiglio;

e) può adottare, in situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli, per la ratifica, al Consiglio stesso nella prima seduta successiva.

12. Il Direttore è eletto dai componenti del Consiglio di Dipartimento tra i professori di prima fascia afferenti al Dipartimento stesso ed è nominato con decreto del Rettore.

13. Il mandato del Direttore ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente.

14. L'elezione del Direttore avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nelle eventuali due votazioni successive. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano per immissione in ruolo. A parità di immissione in ruolo è eletto il più giovane. Le modalità per la votazione sono definite dal Regolamento di Dipartimento.

15. Il Direttore, entro trenta giorni dall'elezione, designa tra i professori di ruolo del Dipartimento un vicario che lo sostituisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. Il Vicario è nominato con decreto del Rettore.

16. La Giunta è un organo elettivo presieduto dal Direttore del Dipartimento, che ne è componente di diritto. La composizione della Giunta e le sue modalità di convocazione sono definite dal Regolamento del Dipartimento. In ogni caso, essa deve essere costituita da un numero di componenti non inferiore a 5 e non superiore al 25% del numero dei professori di ruolo e dei ricercatori afferenti al Dipartimento al momento della sua elezione.

17. La Giunta ha funzioni istruttorie sulle materie di competenza del Consiglio di Dipartimento. Il Regolamento del Dipartimento può delegare alla Giunta il potere deliberante per alcune funzioni nei limiti di cui al comma 21 del presente articolo.

18. Il Consiglio di Dipartimento delibera sulle materie di competenza del Dipartimento.

19. Fanno parte del Consiglio:

a) i professori di ruolo e i ricercatori afferenti al Dipartimento;

b) un numero di rappresentanti eletti fra il personale tecnico e amministrativo afferente al Dipartimento pari al 5% della componente di cui al precedente punto *a)*, con arrotondamento all'intero superiore. Il loro mandato ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente;

c) una rappresentanza elettiva degli studenti pari al 15% del numero totale dei componenti del Consiglio, con arrotondamento all'intero superiore. L'elettorato passivo è costituito dagli studenti che risultino regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso a uno dei Corsi di studio del Dipartimento; l'elettorato attivo è costituito dagli studenti che risultino regolarmente iscritti a uno dei Corsi di studio del Dipartimento. Il mandato ha durata biennale ed è rinnovabile una sola volta.

Alle sedute del Consiglio di Dipartimento partecipa altresì, con funzioni di segretario verbalizzante, il Responsabile amministrativo di cui al comma 22.

20. Le modalità di funzionamento del Consiglio e di elezione delle rappresentanze sono disciplinate dal Regolamento del Dipartimento.

21. Il Consiglio può delegare alla Giunta specifici poteri, secondo le modalità e nei limiti determinati dal Regolamento del Dipartimento, escluso, comunque, il potere di deliberare sulle proposte di chiamata di professori di prima e di seconda fascia ai sensi del regolamento di Ateneo sulla chiamata dei professori e dei ricercatori. Il Regolamento di Dipartimento prevede altresì a quale tipo di deliberazioni può partecipare, con voto deliberativo, ciascuna delle categorie componenti.

22. Tutti gli adempimenti di carattere amministrativo e contabile del Dipartimento sono affidati al Responsabile amministrativo, che ne assume la responsabilità, nei limiti di quanto ad esso imputabile. Il Responsabile amministrativo adotta tutti gli atti idonei ad assicurare l'esecuzione delle delibere assunte dagli organi del Dipartimento e collabora con il Direttore del Dipartimento per le attività volte al migliore funzionamento della struttura. L'incarico di Responsabile amministrativo è attribuito dal Direttore generale, di concerto con il Direttore di Dipartimento, ad un impiegato amministrativo in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente. L'incarico di Responsabile amministrativo ha durata triennale, coincidente, in ogni caso, con quella del Direttore di Dipartimento.

23. In ogni Dipartimento è istituita una Commissione paritetica docenti-studenti, con funzioni di monitoraggio e di individuazione di indicatori per la valutazione dell'offerta formativa, della qualità della didattica, dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori e di formulazione di pareri sull'attivazione e sulla soppressione di Corsi di studio. Il numero di componenti, le modalità di funzionamento e quelle di nomina dei docenti componenti sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo. Gli studenti componenti la Commissione sono eletti dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento fra gli studenti che risultino regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso a uno dei Corsi di studio del Dipartimento.

24. È costituito il Collegio dei Direttori di Dipartimento, disciplinato da apposito regolamento quale organo di coordinamento e proposta. Il Collegio è convocato dal Decano dei Direttori di Dipartimento, anche su proposta del Rettore o di uno dei Prorettori.

Art. IV.2.

I Corsi di studio

1. I Corsi di studio triennali e magistrali (anche a ciclo unico), sono incardinati presso il Dipartimento i cui docenti coprono il maggior numero di settori scientifico-disciplinari di base e caratterizzanti presenti in ciascun Corso, con riferimento all'ordinamento didattico vigente.

2. Per ogni Corso di studio triennale e magistrale (anche a ciclo unico) è istituito un Consiglio di Corso di studio, formato dai professori di ruolo e dai ricercatori dell'Ateneo o, in presenza di specifici accordi, di altri Atenei, che siano responsabili di attività formative nell'ambito del Corso stesso. I docenti responsabili di attività formative in più Corsi di studio sono tenuti ad optare, annualmente, per la presenza nel Consiglio di uno soltanto di essi. Le modalità di opzione sono disciplinate dal Regolamento di funzionamento dei Corsi di studio.

3. I componenti del Consiglio di Corso di studio eleggono il Presidente del Corso tra i docenti di ruolo che lo compongono e che afferiscono al Dipartimento in cui il Corso è incardinato. Le modalità di elezione, la durata del mandato e le funzioni del Presidente sono disciplinate dal Regolamento di funzionamento dei Corsi di studio.

4. Il Consiglio di Corso è composto anche da un rappresentante degli studenti eletto fra gli studenti regolarmente iscritti al Corso stesso per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso alla data di indizione delle elezioni. L'elettorato attivo è costituito dagli studenti regolarmente iscritti al medesimo Corso di studio alla data di indizione delle elezioni. Il mandato ha durata biennale ed è rinnovabile una sola volta. Le modalità di elezione degli studenti componenti dei Consigli di Corso di studio sono disciplinate dal Regolamento di funzionamento dei Corsi di studio.

5. Il Consiglio di Corso di studio è coadiuvato da un'unità di personale tecnico-amministrativo.

6. Il Consiglio di Corso di studio:

a) esprime al Dipartimento nel quale è incardinato il proprio parere in materia di ordinamento didattico, di offerta formativa, di Manifesto degli studi e di copertura delle attività formative per quanto di sua competenza;

b) propone al Dipartimento nel quale è incardinato l'attivazione di programmi integrati di studio anche al fine del rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti, di iniziative di cooperazione interuniversitaria, di attivazione di insegnamenti svolti in lingua diversa dall'italiano;

c) definisce le modalità di funzionamento del Corso;

d) coordina i contenuti delle attività formative e sovrintende al loro svolgimento;

e) organizza i servizi di orientamento e tutorato per gli studenti del Corso;

f) delibera in materia di gestione delle carriere degli studenti del Corso;

g) propone alle strutture di riferimento di Ateneo l'impiego dei contributi studenteschi e di altri eventuali fondi disponibili per la formazione;

h) formula al Dipartimento nel quale è incardinato proposte sulle esigenze didattiche necessarie alla programmazione del personale docente;

i) partecipa e collabora con il Dipartimento nelle procedure di autovalutazione per gli aspetti di propria competenza;

j) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dai regolamenti di Ateneo.

7. Qualora lo richiedano esigenze organizzative e/o didattiche, su delibera dei Dipartimenti interessati, adottata anche su richiesta dei Consigli dei Corsi di studio coinvolti, può essere costituito un Consiglio di Corso comune a due o più Corsi di studio.

8. Qualora lo richiedano esigenze organizzative e/o didattiche, su delibera dei Dipartimenti interessati, adottata anche su richiesta dei Consigli dei Corsi di studio coinvolti, può essere costituita una Struttura di coordinamento funzionale di Corsi di studio. La composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento della Struttura di coordinamento sono disciplinate dal Regolamento di funzionamento dei Corsi di studio.

Art. IV.3.

Dottorato di ricerca

1. L'Ateneo può istituire ed attivare Corsi di dottorato di ricerca anche mediante convenzione con soggetti pubblici e/o privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica. I Corsi di dottorato di ricerca sono istituiti ed attivati, su proposta dei Dipartimenti, con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico e del Nucleo di valutazione.

2. Il coordinamento e la gestione dei Corsi di dottorato di ricerca possono avvenire secondo una delle seguenti modalità:

a) attribuzione della responsabilità dei Corsi di dottorato di ricerca ai Dipartimenti;

b) istituzione di una o più Scuole di dottorato, anche a livello interuniversitario, nazionale e internazionale.

3. L'organizzazione e il funzionamento dei Corsi di dottorato di ricerca sono disciplinati da apposito regolamento.

TITOLO V

AUTONOMIA ORGANIZZATIVA

Art. V.1.

Regolamenti

1. L'Ateneo, nell'ambito della propria autonomia, adotta i regolamenti previsti dalla normativa vigente e ogni altro regolamento necessario all'organizzazione e al funzionamento delle proprie strutture e servizi, nonché al corretto esercizio delle funzioni istituzionali.

2. I regolamenti sono emanati con decreto del Rettore o del Direttore generale a seconda della competenza.

3. I regolamenti e, ove previsti, i relativi pareri sono deliberati a maggioranza assoluta dei componenti dell'organo competente.

4. I regolamenti entrano in vigore quindici giorni dopo l'emanazione, salvo che non sia diversamente disposto dal regolamento stesso.

5. Ove previsto dalla normativa vigente, i regolamenti sono trasmessi al Ministero competente per il controllo di legittimità e di merito.

6. Il Regolamento generale di Ateneo disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Ateneo in attuazione del presente Statuto. Esso è adottato dal Senato accademico.

7. Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i Corsi di studio per i quali l'Ateneo rilascia i titoli universitari e di tutte le attività formative previste. Esso è adottato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione e sentiti i Dipartimenti.

8. Il Regolamento di Ateneo sulla chiamata di professori e dei ricercatori disciplina, nel rispetto del Codice etico, la chiamata dei professori di prima e seconda fascia da parte dei Dipartimenti. Esso è adottato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione e sentiti i Dipartimenti.

9. Il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri e le modalità della gestione finanziaria e contabile dell'Ateneo. Esso è adottato con delibera del Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore generale, in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

10. I regolamenti dei Dipartimenti sono proposti dai rispettivi Consigli di Dipartimento in base allo schema elaborato dal Senato accademico, con delibera a maggioranza assoluta dei componenti e sono approvati dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

11. Il Regolamento del Consiglio degli studenti ne fissa i criteri e le modalità di elezione, convocazione e funzionamento. Esso è adottato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione e sentito il Consiglio degli studenti.

12. Il Regolamento del Collegio di disciplina è adottato dal Consiglio di amministrazione.

13. Il Regolamento dei Corsi di studio è adottato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

14. Il regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca disciplina l'organizzazione e il funzionamento dei Corsi di dottorato di ricerca. Esso è adottato dal Senato accademico, sentiti il Consiglio di amministrazione e i Dipartimenti.

Art. V.2.

Norme comuni per gli organi dell'Ateneo

1. L'esercizio di tutte le cariche accademiche previste dal presente Statuto è riservato ai docenti che abbiano optato per il regime a tempo pieno e che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

2. Ai componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione è fatto divieto di:

a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore, limitatamente alla sua presenza nel Senato accademico e nel Consiglio di amministrazione, e per i Direttori di Dipartimento, limitatamente al Senato accademico;

b) essere componente di altri organi dell'Ateneo salvo che del Consiglio di Dipartimento o di Corso di studio;

c) ricoprire il ruolo di Direttore o Presidente di scuole di specializzazione o fare parte del Consiglio di amministrazione di Scuole di specializzazione;

d) rivestire incarichi di natura politica per la durata del mandato;

e) ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;

f) svolgere funzioni inerenti la programmazione, il finanziamento e la valutazione delle attività universitarie nel Ministero competente per l'università e nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

3. Per le cariche elettive, gli elettorati attivi e passivi sono definiti e individuati alla data di indizione di ciascuna elezione.

4. I componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione che risultino assenti senza giustificati motivi a tre sedute consecutive dell'organo di appartenenza decadono dal loro mandato.

5. Ai fini della determinazione degli elettorati passivi e attivi delle rappresentanze studentesche si intende:

a) per studente regolarmente iscritto, lo studente in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari ai sensi del vigente Regolamento tasse e contributi dell'Ateneo;

b) per studente iscritto per la prima volta, lo studente che non sia stato già iscritto ad altri Corsi di studio dell'Ateneo.

6. Le adunanze del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione sono valide quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti in carica aventi diritto al voto e le loro deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla normativa vigente. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'organo.

7. Le adunanze dei rimanenti organi dell'Ateneo sono valide quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti in carica aventi diritto al voto, calcolata sottraendo gli assenti giustificati. Le loro deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla normativa vigente. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'organo.

8. Nessuno può prendere parte al voto su questioni che lo riguardino personalmente.

Art. V.3.

Pubblicità dei verbali

I verbali delle adunanze degli organi dell'Ateneo sono pubblici, fatta salva la tutela della riservatezza prevista dalle norme vigenti. Del contenuto delle deliberazioni è assicurata un'adeguata comunicazione all'interno e all'esterno dell'Ateneo.

Art. V.4.

Organizzazione amministrativa

1. L'organizzazione amministrativa dell'Ateneo ha l'obiettivo di assicurare i servizi amministrativi e tecnici necessari alla realizzazione dei propri scopi istituzionali ed è svolta dall'amministrazione centrale e dai centri con gestione autonoma tramite strutture amministrative e tecniche.

2. L'attività e l'azione dell'organizzazione amministrativa dell'Ateneo si ispirano ai principi di pubblicità e trasparenza degli atti, semplicità e snellezza delle procedure, responsabilità individuale nell'attuazione delle decisioni, commisurata al livello di autonomia.

3. Le strutture amministrative e tecniche dell'Ateneo sono organizzate in servizi e uffici, collocati entro l'amministrazione centrale o entro i centri con gestione autonoma.

4. I responsabili dei servizi e degli uffici riferiscono e rispondono al Rettore e al Direttore generale per quanto di rispettiva attribuzione.

Art. V.5.

Dirigenti

1. I dirigenti:

a) curano l'attuazione dei progetti e delle attività gestionali ad essi assegnati dal Direttore generale, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

b) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dal Direttore generale;

c) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore generale;

d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali affidate ai propri uffici.

2. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso indetto dall'Ateneo. I procedimenti di selezione e i requisiti per l'accesso sono definiti, nel rispetto della vigente normativa in materia, dal Consiglio di amministrazione.

3. L'Ateneo può conferire, a esperti di provata competenza e qualificazione professionale, incarichi dirigenziali a tempo determinato, tenuto conto di quanto stabilito dalla legislazione vigente e dal contratto collettivo nazionale di lavoro per la dirigenza applicato, predeterminandone durata, oggetto, obiettivi e compenso.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. VI.1.

Procedure elettorali

1. Nelle more della ridefinizione del Regolamento generale di Ateneo, le candidature per il Senato accademico devono essere presentate entro venti giorni dalla data prevista per il voto, sostenute da almeno venti sottoscrizioni di titolari dell'elettorato attivo.

2. Per quanto riguarda la componente di cui all'art. II.3, comma 2 lettera *b)*, le votazioni hanno luogo per singolo Dipartimento; ciascun elettore può esprimere una preferenza per uno qualsiasi dei candidati presentatisi. Ciascun voto valido espresso nel singolo Dipartimento viene pesato sulla base di un fattore determinato dal rapporto tra il numero degli aventi diritto al voto nel singolo Dipartimento e il numero totale degli aventi diritto al voto in Ateneo.

3. Nelle more della ridefinizione del Regolamento generale di Ateneo, le candidature per il Consiglio di Amministrazione devono essere presentate entro venti giorni dalla data prevista per il voto, sostenute da almeno venti sottoscrizioni di titolari dell'elettorato attivo. Le votazioni hanno luogo a livello di Ateneo.

Art. VI.2.

Fine mandato delle cariche elettive

In sede di prima applicazione del presente Statuto, la data di fine mandato delle cariche elettive rinnovate a scadenza o di nuova introduzione coincide con quella del mandato del Rettore in carica, nel rispetto dei limiti temporali massimi di durata previsti dalla legge n. 240/2010.

18A00476

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aisoskin»

Estratto determina AMM/PPA n. 1206/2017 del 22 dicembre 2017

Si autorizza la seguente variazione: C.I.11.b - Approvazione del Risk Management Plan, versione 1.1., relativamente alla specialità medicinale AISOSKIN, nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale.

Codice pratica: VN2/2016/153.

Titolare A.I.C.: Fidia Farmaceutici S.p.A.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A00477

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Linezolid Fresenius Kabi»

Estratto determina n. 40/2018 del 12 gennaio 2018

Medicinale: LINEZOLID FRESENIUS KABI.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.r.l.

Confezioni:

«600 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister al/al - A.I.C. n. 044842019 (in base 10);

«600 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister al/al - A.I.C. n. 044842021 (in base 10);

«600 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister al/al - A.I.C. n. 044842033 (in base 10);

«600 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister al/al - A.I.C. n. 044842045 (in base 10);

«600 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister al/al - A.I.C. n. 044842058 (in base 10);

«600 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister al/al - A.I.C. n. 044842060 (in base 10);

«600 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister al/al - A.I.C. n. 044842072 (in base 10);

«600 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister al/al - A.I.C. n. 044842084 (in base 10);

«600 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in flacone hdpe - A.I.C. n. 044842096 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 36 mesi.

Composizione:

principio attivo: ogni compressa contiene 600 mg di linezolid;

eccipienti:

nucleo delle compresse:

lattosio monoidrato;

amido di mais;

idrossipropil cellulosa;

magnesio stearato;

glicolato di amido di sodio (Tipo A);

rivestimento:

ipromellosa;

titanio diossido (E 171);

macrogol 400;

cera carnauba.

Produttori del principio attivo:

sede amministrativa:

Symed Labs Limited

Indirizzo 1: 8-2-293/174/3 Beside BN Reddy Colony Road n. 14, Banjara Hills

Indirizzo 2: Hyderabad, Telangana

500 034

India

officina produzione:

Symed Labs Limited (unit - I)

Indirizzo 1: Survey n. 353, Domadugu (village), Jinnaram (Mandal) Medak (Dist)

Indirizzo 2: Hyderabad, Telangana

India.

Produttori del prodotto finito:

Hetero Labs Limited Unit V - TSIIC Formulation SEZ Survey n. 439, 440, 441 & 458 - Polepally village, Jadcherla Mandal-Telangana State - 509301 India (Produzione, confezionamento primario e secondario e controllo lotti);

Pharmadox Healthcare, Ltd. - KW20A Kordin Industrial Park, Paola - 3000 Malta (Controllo, rilascio lotti e confezionamento secondario);

MPF B.V. (Manufacturing Packaging Farmaca) Neptunus 12 8448 - CN Heerenveen - 8448 Olanda (Confezionamento primario e secondario);

MPF B.V. (Manufacturing Packaging Farmaca) Appelhof 13, 8465 - RX Oudehaske - 8465 Olanda (Confezionamento primario e secondario).

Indicazioni terapeutiche:

polmonite nosocomiale;

polmonite acquisita in comunità.

Linezolid Fresenius Kabi è indicato negli adulti per il trattamento delle polmoniti acquisite in comunità e delle polmoniti nosocomiali quando si sospetta o si ha la certezza che siano causate da batteri Gram-positivi sensibili. Si devono prendere in considerazione i risultati dei test microbiologici o le informazioni sulla prevalenza della resistenza agli agenti batterici dei batteri Gram-positivi per determinare l'appropriatezza del trattamento con Linezolid (vedere paragrafo 5.1 per gli organismi appropriati).

Linezolid non è attivo nelle infezioni causate da patogeni Gram-negativi. Nel caso in cui si accerti o si sospetti la presenza di patogeni Gram-negativi, deve essere contemporaneamente avviata una terapia specifica per questi microrganismi.

Infezioni complicate della cute e dei tessuti molli.

Linezolid Fresenius Kabi è indicato negli adulti per il trattamento delle infezioni complicate della cute e dei tessuti molli solo quando il test microbiologico ha accertato che l'infezione è causata da batteri Gram-positivi sensibili.

Linezolid non è attivo nelle infezioni causate da patogeni Gram-negativi. Linezolid deve essere utilizzato nei pazienti con infezioni complicate della cute e dei tessuti molli, quando si sospetta o si ha la certezza che siano causate da coinfezioni con patogeni Gram-negativi, solo quando non sono disponibili altre alternative terapeutiche. In queste circostanze deve essere contemporaneamente iniziato un trattamento contro i patogeni Gram-negativi.

Il trattamento con linezolid deve essere iniziato solamente in ambito ospedaliero e dopo consultazione con uno specialista qualificato, come un microbiologo o un infettivologo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «600 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister al/al - A.I.C. n. 044842021 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 283,57.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 531,84.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Linezolid Fresenius Kabi» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Linezolid Fresenius Kabi» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti internista, specialista malattie infettive, ematologo.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A00478

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Alendronico e Colecalciferolo Zentiva».

Estratto determina n. 41/2018 del 12 gennaio 2018

Medicinale: ACIDO ALENDRONICO E COLECALCIFEROLO ZENTIVA.

Titolare AIC: Zentiva Italia S.r.l., viale L. Bodio n. 37/B - 20158 Milano.

Confezioni:

«70 mg/2.800 UI compresse» 2 compresse in blister PA/Al/PVC - Al AIC n. 044520017 (in base 10);

«70 mg/2.800 UI compresse» 4 compresse in blister PA/Al/PVC - Al AIC n. 044520029 (in base 10);

«70 mg/2.800 UI compresse» 12 compresse in blister PA/Al/PVC - Al AIC n. 044520031 (in base 10);

«70 mg/5.600 UI compresse» 2 compresse in blister PA/Al/PVC - Al AIC n. 044520043 (in base 10);

«70 mg/5.600 UI compresse» 4 compresse in blister PA/Al/PVC - Al AIC n. 044520056 (in base 10);

«70 mg/5.600 UI compresse» 12 compresse in blister PA/Al/PVC - Al AIC n. 044520068 (in base 10);

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 2 anni.

Composizione:

ogni compressa da 70 mg/2.800 UI contiene 70 mg di acido alendronico come alendronato sodico triidrato e 70 microgrammi (2.800 UI) di colecalciferolo (vitamina D3);

ogni compressa da 70 mg/5.600 UI contiene 70 mg di acido alendronico come alendronato sodico triidrato e 140 microgrammi (5.600 UI) di colecalciferolo (vitamina D3).

Principio attivo: acido alendronico e colecalciferolo.

Eccipienti:

lattosio anidro;

cellulosa microcristallina;

croscarmellosa sodica;

magnesio stearato;

olio di girasole raffinato;

butilidrossitoluene (BHT)-E321;

gelatina;

saccarosio;

amido di mais;

magnesio silicato di alluminio.

Produzione del principio attivo:

Sodio Alendronato Triidrato;

Medichem S.A., Poligono Industrial De Celrá, 17460, Celrá, Girona, Spain;

Colecalciferolo concentrato (Polvere);

Pharmathen International S.A., Industrial Park Sapes, Rodopi Prefecture, Block No 5, Rodopi, 69300, Greece;

Colecalciferolo concentrato (Forma cristallina);

Fermenta Biotech Limited, Village: Takoli, District: Mandi Nagwain, Himachal Pradesh, 175 121, India;

Produzione del prodotto finito:

Rilascio lotti:

Pharmathen International S.A., Industrial Park Sapes, Rodopi Prefecture, Block No 5, 69300 Rodopi, Grecia;

Pharmathen S.A., 6, Dervenakion street, Pallini, 153 51 Attiki, Grecia;

UAB «Oriola Vilnius», Laisves Avenue 75, Vilnius, LT-06144, Lituania.

Pharmathen International S.A., Industrial Park Sapes, Rodopi Prefecture, Block No 5, 69300 Rodopi, Grecia.

Confezionamento primario:

Pharmathen International S.A., Industrial Park Sapes, Rodopi Prefecture, Block No 5, 69300 Rodopi, Grecia;

Pharmathen S.A., 6, Dervenakion str., Pallini, 153 51 Attiki, Grecia.

Confezionamento secondario:

Pharmathen International S.A., Industrial Park Sapes, Rodopi Prefecture, Block No 5, 69300 Rodopi, Grecia;

Pharmathen S.A., 6, Dervenakion str., Pallini, 153 51 Attiki, Grecia;

DHL Supply Chain (Italy) S.p.A., Viale delle Industrie 2, 20090 Settala (MI), Italia;

UAB «Oriola Vilnius», Laisves Avenue 75, Vilnius, LT-06144, Lituania.

Controllo lotti:

Pharmathen International S.A., Industrial Park Sapes, Rodopi Prefecture, Block No 5, 69300 Rodopi, Grecia;

Pharmathen S.A., 6, Dervenakion str., Pallini, 153 51 Attiki, Grecia.

Indicazioni terapeutiche:

Acido Alendronico e Colecalciferolo Zentiva 70 mg/2.800 UI è indicato per il trattamento dell'osteoporosi postmenopausale in donne a rischio di insufficienza di vitamina D. Acido Alendronico e Colecalciferolo Zentiva riduce il rischio di fratture vertebrali e dell'anca;

Acido Alendronico e Colecalciferolo Zentiva 70 mg/5.600 IU è indicato per il trattamento dell'osteoporosi postmenopausale in donne che non assumono integratori di vitamina D e che sono a rischio di insufficienza di vitamina D. Acido Alendronico e Colecalciferolo Zentiva riduce il rischio di fratture vertebrali e dell'anca.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«70 mg/2.800 UI compresse» 4 compresse in blister PA/Al/PVC – Al AIC n. 044520029 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 9,44;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 17,71;

Nota AIFA: 79.

Confezione:

«70 mg/5.600 UI compresse» 4 compresse in blister PA/Al/PVC – Al AIC n. 044520056 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 8,48;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 15,90;

Nota AIFA: 79.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Acido Alendronico e Colecalciferolo Zentiva» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Acido Alendronico e Colecalciferolo Zentiva» è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A00479

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mymicias»

Estratto determina n. 42/2018 del 12 gennaio 2018

Medicinale: MYMICIAS.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a.

Confezioni:

«50 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro tipo I, A.I.C. n. 044075012 (in base 10);

«70 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro tipo I, A.I.C. n. 044075024 (in base 10).

Forma farmaceutica: polvere per concentrato per soluzione per infusione endovenosa.

Validità prodotto integro: dodici mesi.

Composizione:

principio attivo: caspofungin;

eccipienti: saccarosio, mannitolo (E421), acido acetico glaciale (E260), sodio idrossido (per l'aggiustamento del *pH)* (E524).

Produttore del principio attivo:

Teva API India Ltd., A-2, A-2/1, A-2/2, UPSIDC Industrial area, Bijnor Road,Distt. J.P. Nagar, Gajraula - 244 235 (Uttar Pradesh) , India (produttori bulk, confezionamento primario e secondario);

Mylan Laboratories Limited (Specialty Formulation Facility), Plot No. 284/B, Bommasandra-Jigani Link Road (BJLR) Industrial area Anekal Taluk , Bangalore (U) District - 560 105 India;

confezionamento secondario: DHL Supply Chain (Italy) S.p.a., viale Delle Industrie n. 2 - 20090 Settala (Milano) Italia;

rilascio e controllo del prodotto finito: Wessling Hungary Kft., Fóti út 56, 1047 Budapest Ungheria;

rilascio del prodotto finito: Mylan S.A.S., 117, Allée des Parcs, 69800 Saint Priest - Francia.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento della candidiasi invasiva, in pazienti adulti o pediatrici;

trattamento della aspergillosi invasiva in pazienti adulti o pediatrici refrattari o intolleranti alla terapia con amfotericina B, formulazioni lipidiche di amfotericina B e/o itraconazolo. Vengono definiti refrattari alla terapia i pazienti con infezioni che progrediscono o non migliorano dopo un periodo minimo di sette giorni di trattamento con dosi terapeutiche di terapia antifungina efficace;

terapia empirica di presunte infezioni fungine (come *Candida* o *Aspergillus*) in pazienti adulti o pediatrici neutropenici con febbre.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«50 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro tipo I, A.I.C. n. 044075012 (in base 10); classe di rimborsabilità «H»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 271,17; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 447,54;

«70 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro tipo I; A.I.C. n. 044075024 (in base 10); classe di rimborsabilità «H»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 344,92; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 569,25.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Mymicyas» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Mymicyas» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Uso riservato agli ospedali, alle cliniche e alle case di cura. Vietata la vendita al pubblico (H/OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A00480

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Espranor»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 1/2018 del 5 gennaio 2018

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ESPRANOR nelle forme e confezioni:

«2 mg liofilizzato orale» 7 liofilizzati orali in blister divisibile per dose unitaria PVC/OPA/AL/OPA/PVC/AL/PET/Carta;

«2 mg liofilizzato orale» 28 liofilizzati orali in blister divisibile per dose unitaria PVC/OPA/AL/OPA/PVC/AL/PET/Carta;

«8 mg liofilizzato orale»7 liofilizzati orali in blister divisibile per dose unitaria PVC/OPA/AL/OPA/PVC/AL/PET/Carta;

«8 mg liofilizzato orale» 28 liofilizzati orali in blister divisibile per dose unitaria PVC/OPA/AL/OPA/PVC/AL/PET/Carta,

alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Martindale Pharmaceuticals Limited - Bampton Road, Harold Hill - Romford Essex RM3 8UG - Regno Unito.

Procedure europee: n. ES/H/5385/1-2/E/001 e n. ES/H/5385/1-2/II/003.

Confezioni:

«2 mg liofilizzato orale» 7 liofilizzati orali in blister divisibile per dose unitaria PVC/OPA/AL/OPA/PVC/AL/PET/Carta; A.I.C. n. 045657018 (in base 10), 1CKBXU (in base 32);

«2 mg liofilizzato orale» 28 liofilizzati orali in blister divisibile per dose unitaria PVC/OPA/AL/OPA/PVC/AL/PET/Carta; A.I.C. n. 045657020 (in base 10), 1CKBXW (in base 32);

«8 mg liofilizzato orale» 7 liofilizzati orali in blister divisibile per dose unitaria PVC/OPA/AL/OPA/PVC/AL/PET/Carta; A.I.C. n. 045657032 (in base 10), 1CKBY8 (in base 32);

«8 mg liofilizzato orale» 28 liofilizzati orali in blister divisibile per dose unitaria PVC/OPA/AL/OPA/PVC/AL/PET/Carta; A.I.C. n. 045657044 (in base 10), 1CKBYN (in base 32).

Forma farmaceutica: liofilizzato orale.

Validità prodotto integro: tre anni.

Composizione:

principio attivo: buprenorfina (come cloridrato);

eccipienti: gelatina mannitolo, aspartame (E951), aroma di menta (051296 TP0551), acido citrico anidro.

Produttore del principio attivo: Macfarlan Smith Ltd - 10, Wheatfield Road, Edinburgh - EH11 2QA - Regno Unito.

Produttore prodotto finito, confezionamento primario, controllo lotti: Catalent UK Swindon Zydis Limited - Frankland Road, Blagrove, Swindon, Wiltshire SN5 8RU, Regno Unito.

Confezionamento secondario: Chester Medical Solutions - Units 3, 4, 7 & 8, Apex Court, Bassendale Road, Bromborough, Wirral - CH62 3RE - Regno Unito.

Rilascio lotti: Macarthys Laboratories Limited T/A Martindale Pharma - Bampton Road, Romford - Essex - RM3 8UG - Regno Unito.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sostitutivo nella dipendenza da oppioidi nell'ambito di un trattamento medico, sociale e psicologico.

Il trattamento con «Espranor» liofilizzato orale è indicato negli adulti e negli adolescenti con più di quindici anni di età che abbiano acconsentito ad essere trattati per la dipendenza.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

A.I.C. n. 045657018 - «2 mg liofilizzato orale» 7 liofilizzati orali in blister divisibile per dose unitaria PVC/OPA/AL/OPA/PVC/AL/PET/Carta; classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

A.I.C. n. 045657020 - «2 mg liofilizzato orale» 28 liofilizzati orali in blister divisibile per dose unitaria PVC/OPA/AL/OPA/PVC/AL/PET/Carta; classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

A.I.C. n. 045657032 - «8 mg liofilizzato orale» 7 liofilizzati orali in blister divisibile per dose unitaria PVC/OPA/AL/OPA/PVC/AL/PET/Carta; classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

A.I.C. n. 045657044 - «8 mg liofilizzato orale» 28 liofilizzati orali in blister divisibile per dose unitaria PVC/OPA/AL/OPA/PVC/AL/PET/Carta; classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

A.I.C. n. 045657018 - «2 mg liofilizzato orale» 7 liofilizzati orali in blister divisibile per dose unitaria PVC/OPA/AL/OPA/PVC/AL/PET/Carta; classificazione ai fini della fornitura: OSP - Medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 045657020 - «2 mg liofilizzato orale» 28 liofilizzati orali in blister divisibile per dose unitaria PVC/OPA/AL/OPA/PVC/AL/PET/Carta; classificazione ai fini della fornitura: OSP - Medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 045657032 - «8 mg liofilizzato orale» 7 liofilizzati orali in blister divisibile per dose unitaria PVC/OPA/AL/OPA/PVC/AL/PET/Carta; classificazione ai fini della fornitura: OSP - Medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 045657044 - «8 mg liofilizzato orale» 28 liofilizzati orali in blister divisibile per dose unitaria PVC/OPA/AL/OPA/PVC/AL/PET/Carta; classificazione ai fini della fornitura: OSP - Medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A00481

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Olmedie»

Estratto determina n. 39/2018 del 12 gennaio 2018

Medicinale: OLMEDIE.

Titolare A.I.C.: Laboratorio Farmaceutico CT S.r.l

Confezioni:

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 045005016 (in base 10);

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 045005028 (in base 10);

«40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 045005030 (in base 10);

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 045005042 (in base 10);

«20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 045005055 (in base 10);

«40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 045005067 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: tre anni.

Composizione:

Principio attivo:

Olmedie 10 mg compresse rivestite con film

Ogni compressa rivestita con film contiene 10 mg di olmesartan medoxomil.

Olmedie 20 mg compresse rivestite con film

Ogni compressa rivestita con film contiene 20 mg di olmesartan medoxomil.

Olmedie 40 mg compresse rivestite con film

Ogni compressa rivestita con film contiene 40 mg di olmesartan medoxomil.

Eccipienti:

10 mg

Ogni compressa contiene 57,50 mg di lattosio monoidrato.

20 mg

Ogni compressa contiene 115,00 mg di lattosio monoidrato

40 mg

Ogni compressa contiene 230,00 mg di lattosio monoidrato

Produzione principio attivo

Manufacturing sites:

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

KRKA, d.d., Novo mesto, Tovarniška ulica 20, 8270 Krško, Slovenia

Produzione prodotto finito

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

Confezionamento primario:

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

Confezionamento secondario:

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straβe 5, 27472 Cuxhaven, Germania

Prestige Promotion, Verkaufstörderung & Werbeservice GmbH, Lindigstraße 6,63801 Kleinostheim

Germania

XPO Supply Chain Pharma Italy S.P.A., Via Amendola, 1 (loc. loc. Caleppio)20090 - Settala (MI),

Italia

Controllo dei lotti

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

KRKA, d.d., Novo mesto, Povhova ulica 5, 8501 Novo mesto, Slovenia

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straβe 6, 27472 Cuxhaven, Germania (controlli fisici e chimici)

Labor L & S AG, Mangelsfeld 4,5,6, 97708 Bad Bocklet - Groβenbrach, Germania (controlli microbiologici)

Rilascio dei lotti

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straβe 5, 27472 Cuxhaven, Germania

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione essenziale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 045005016 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,44.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,46.

Confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 045005028 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,82.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,05.

Confezione: «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 045005030 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,82.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,05.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Olmedie è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Olmedie è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A00482

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Protocollo di integrazione del Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti del 4 dicembre 2017 - tempistica delle procedure elettorali

In data 9 gennaio 2018, alle ore 15:00, presso la sede dell'A.Ra.N. ha avuto luogo l'incontro tra:

L'ARAN :
nella persona del Presidente ____________________

e le seguenti Confederazioni sindacali:

CGIL ____________________

CISL ____________________

UIL ____________________

CGS ____________________

CISAL (*) ____________________

CONFSAL ____________________

CSE ____________________

USAE ____________________

USB ____________________

La riunione ha per oggetto l'integrazione del Protocollo del calendario e della tempistica per le elezioni per le rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti del pubblico impiego del 4 dicembre 2017.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono il seguente protocollo:

**ammessa con riserva ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 11 del CCNQ 13 luglio 2016*

ALLEGATO

PROTOCOLLO DI INTEGRAZIONE DEL PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI.

TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI

Premessa

Visto il «Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti» firmato in data 4 dicembre 2017 con il quale le parti si sono impegnate, all'art. 2, a incontrarsi entro il 10 gennaio 2018 per definire il calendario dettagliato delle elezioni delle RSU indette dalle confederazioni sindacali rappresentative.

Considerato che si è conclusa la fase di incertezza in ordine alla data delle elezioni politiche che si terranno a marzo 2018.

In data 9 gennaio 2018 le parti si sono incontrate ed hanno sottoscritto il seguente Protocollo di integrazione del Protocollo di integrazione del Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti del 4 dicembre 2017.

Art. 1.
Indizione delle elezioni

1. Ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, nei giorni 17, 18 e 19 aprile 2018 si terranno le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) per il personale non dirigente. Tali elezioni si svolgeranno in tutti i comparti delle pubbliche amministrazioni definiti nel vigente CCNQ del 13 luglio 2016 nonché nel comparto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 novembre 2010, n. 226.

Art. 2.
Calendario e tempistica delle procedure elettorali e termine per le adesioni

1. Le procedure elettorali si svolgeranno con la tempistica di seguito indicata:

13 febbraio 2018	annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale inizio della procedura elettorale
14 febbraio 2018	- messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell'elenco generale alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta; - contestuale inizio da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta delle firme per la presentazione delle liste
23 febbraio 2018	primo termine per l'insediamento della Commissione elettorale
28 febbraio 2018	termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione elettorale
9 marzo 2018	termine per la presentazione delle liste elettorali
5 aprile 2018	affissione delle liste elettorali da parte della Commissione
17-18-19 aprile 2018	votazioni
20 aprile 2018	scrutinio
20-27 aprile 2018	affissione risultati elettorali da parte della Commissione
28 aprile-10 maggio 2018	invio, da parte delle amministrazioni, del verbale elettorale finale all'ARAN per il tramite dell'apposita piattaforma presente sul sito dell'Agenzia

2. Le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative indicate nel vigente CCNQ di distribuzione delle prerogative sindacali del 4 dicembre 2017, le organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni firmatarie del presente protocollo e le altre organizzazioni sindacali che comunque abbiano già aderito all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU in occasione di precedenti elezioni, ai fini della presentazione delle liste elettorali non devono produrre alcuna adesione all'Accordo quadro medesimo.

3. Le organizzazioni sindacali che non versano nelle condizioni di cui al comma 2, entro il termine ultimo fissato al 9 marzo 2018, dovranno produrre formale adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e per la definizione del relativo regolamento elettorale e dichiarare di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale adesione potrà essere prodotta anche presso l'ARAN che rilascerà apposito attestato dell'avvenuto deposito, dandone notizia sul sito istituzionale dell'Agenzia.

4. Al fine di semplificare e accelerare l'acquisizione dei dati elettorali, le organizzazioni sindacali possono richiedere il pre-inserimento della propria denominazione nella procedura di rilevazione on-line. A tal fine le organizzazioni sindacali devono depositare all'ARAN, entro il 9 marzo 2018, formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni. La dichiarazione dovrà essere corredata, da originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e del vigente statuto. Tale adempimento è finalizzato a consentire l'individuazione dell'esatta denominazione della lista da inserire nell'applicativo ARAN. Ove l'atto costitutivo e lo statuto siano già stati formalmente trasmessi all'Agenzia, è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni. Inoltre, le OO.SS. diverse da quelle indicate al comma 2 dovranno allegare formale adesione all'Accordo quadro 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e per la definizione del relativo regolamento elettorale, nonché dichiarare di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni. Ove l'atto costitutivo e lo statuto siano già stati formalmente trasmessi all'Agenzia, è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni.

Art. 3.
Accordi integrativi di comparto

1. Mantengono tuttora la loro validità gli accordi integrativi di comparto, di seguito indicati, che integrano, adattandola, la disciplina generale delle elezioni. In particolare gli stessi si applicano alle seguenti amministrazioni:

accordo integrativo del 3 novembre 1998 relativo all'ex comparto enti pubblici non economici: amministrazioni ricomprese nell'art. 3, comma 1, punto III del CCNQ 13 luglio 2016;

accordo integrativo del 3 novembre 1998 relativo all'ex comparto Ministeri: amministrazioni ricomprese nell'art. 3, comma 1, punti I, II e IV del CCNQ del 13 luglio 2016 e PCM;

accordo integrativo del 22 ottobre 1998 relativo all'ex comparto regioni e autonomie locali: comparto Funzioni locali;

accordo integrativo del 16 ottobre 1998 relativo all'ex comparto Servizio sanitario nazionale; comparto Sanità.

Art. 5.
Norma finale

1. Al fine di facilitare le operazioni elettorali, le parti concordano che siano riassunte dall'ARAN, a mero titolo riepilogativo, in un testo unitario le note di chiarimenti che si sono rese necessarie nelle passate elezioni per definire alcuni dettagli procedurali non esplicitati nel regolamento elettorale.

18A00469

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Conferma della Società «EUCER S.r.l.» quale organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili.

Con decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale prot. 462 del 10 gennaio 2018, la Società Eucer S.r.l. con sede a Firenze (FI) via Alessandro Volta 54/A, è stata autorizzata quale Organismo Notificato per il rilascio della certificazione di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili, previste dalla direttiva 2010/35/UE recepita con decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, in applicazione delle procedure di valutazione contemplate dalla direttiva 2008/68/CE recepita con decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, per i prodotti e le procedure di seguito indicate:

prodotti:

recipienti a pressione comprese le cartucce di gas, i loro rubinetti e altri accessori;

cisterne, veicoli batteria/carri, contenitori di gas ad elementi multipli (CGEM), i loro rubinetti e altri accessori;

procedure:

valutazione di conformità;

ispezione straordinaria;

ispezione intermedia;

ispezione periodica;

rivalutazione di conformità.

La presente designazione ha validità sino al 16 ottobre 2021.

18A00473

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, recante: «Attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, così, come modificata dalla direttiva 2016/1034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, così come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016.». (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale- n. 198 del 25 agosto 2017).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 6, seconda colonna, all'articolo 4-*terdecies*, comma 1, lettera *e)*, dove è scritto: «*dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142*», leggasi: «*dalla direttiva 2003/87/CE*».

Per il titolo rettificato si veda in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 214 del 13 settembre 2017.

18A00606

ADELE VERDE, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-022) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.